



GUIDA

ALL'APPLICAZIONE DELLA

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
 PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
 STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.)
 CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 AGGIORNATO DAL DECRETO 2 LUGLIO 2019

ED INDICAZIONI PER
 LE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
 CON CAPACITÀ RICETTIVA UGUALE O INFERIORE A 400 PERSONE



Ente
 Bilaterale
 Nazionale
 Turismo

Federazione delle
 Associazioni Italiane
 dei complessi turistico
 ricettivi all'aperto



G U I D A

ALL'APPLICAZIONE DELLA

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.)
CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 AGGIORNATO DAL DECRETO 2 LUGLIO 2019

ED INDICAZIONI PER
LE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
CON CAPACITÀ RICETTIVA UGUALE O INFERIORE A 400 PERSONE



Guida realizzata in collaborazione tra
ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO
e
FAITA FEDERCAMPING



A CURA DI:



Università degli Studi di Udine
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
Laboratorio di Sicurezza e Protezione Intersettoriale
<http://sprint.uniud.it>

prof. ing. Stefano Grimaz

Direttore SPRINT-Lab - Professore di Sicurezza e Protezione Civile, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Titolare della Cattedra UNESCO in Sicurezza Intersettoriale per la Riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza - SPRINT-Lab

ing. Fabio Zorzini

Ingegnere - Collaboratore di ricerca dello SPRINT-Lab

CON LA COLLABORAZIONE DI:

per. ind. Vincenzo Muzi

Esperto di prevenzione incendi
Consulente FAITA

USO E CITAZIONE:

Si raccomanda di usare la seguente dicitura:

S. Grimaz, F. Zorzini, V. Muzi (2019). *Guida all'applicazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ed indicazioni per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva uguale o inferiore a 400 persone. 2019 - Seconda Versione.* Ente Bilaterale Nazionale Turismo e FAITA FederCamping - Dicembre 2019.

L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO (EBNT), è un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

EBNT, è un ente senza fini di lucro e costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

EBNT svolge e promuove attività di studio e ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce un supporto tecnico-scientifico e alla rete degli Enti Bilaterali Territoriali sulle politiche e sui sistemi della formazione e dell'apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, ne coordina il lavoro e ne definisce le linee operative di indirizzo.

EBNT riveste un ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell'occupazione di settore e ne studia l'evoluzione, anche in relazione al tema delle pari opportunità, promuovendo interventi mirati volti al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro.

L'impegno di EBNT, inoltre, è quello di offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si manifestano sul territorio nazionale, intervenendo con forme di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli addetti.

EBNT ha investito sul valore della bilateralità, ritenendo le relazioni tra l'impresa e il sindacato come una risorsa.

Il Vice Presidente
Stefano Franzoni

Il Presidente
Alessandro Massimo Nucara



Via Lucullo 3, 00187 Roma - Tel.+39 06 42012372 - Fax. +39 06 42012404 - www.ebnt.it - info@ebnt.it

Nel settore dell'ospitalità all'aria aperta che comprende aziende come i campeggi ed i villaggi turistici, FAITA (Federazione delle Aziende Italiane del Turismo all'Aria aperta) – FederCamping è l'organizzazione più rappresentativa di tutela e rappresentanza delle imprese.

Istituita negli anni Cinquanta per impulso dei principali imprenditori operanti nel comparto ha contribuito, in oltre 70 anni di attività, a far crescere e sviluppare il settore, le imprese e la qualità e gamma dei servizi offerti agli ospiti. La Federazione è strutturata ed opera attraverso 18 Associazioni regionali associando la maggioranza delle 2650 imprese italiane del settore.

L'obiettivo prioritario federale punta alla valorizzazione del comparto attraverso la promozione della cultura d'impresa e la qualificazione del management aziendale. In questo senso sono stati sviluppati programmi di certificazione sia del processo aziendale, sia ambientali, già applicati in numerose strutture.

Inoltre, la politica federale orientata alla promozione del settore è integrata da iniziative direttamente rivolte ai gestori delle strutture quali: la formazione professionale, l'ausilio all'adeguamento ed al miglioramento delle dotazioni strutturali, le politiche promozionali, l'attività di lobbying, di rappresentanza e di partenariato.

La Federazione è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Turismo, realizza servizi per le Associazioni Regionali (osservatorio congiunturale, studi e pubblicazioni, accordi e convenzioni) e coopera con loro per la soluzione delle problematiche locali.

FAITA-FederCamping è tra i soggetti fondatori di CONF TURISMO e aderisce alla CONF COMMERCIO ed all'EFCO, Organismo europeo di rappresentanza di settore.

La Federazione pubblica CAMPING MANAGEMENT, suo periodico di informazione distribuito alle imprese del settore ed ai soggetti d'interesse, comunica con le imprese direttamente attraverso la piattaforma informativa START ed i suoi canali social e coopera con partners qualificati istituzionali e non per la promozione e la diffusione della cultura del turismo all'aria aperta tanto negli ambiti istituzionali ed imprenditoriali, quanto direttamente nell'ambito della domanda turistica.

La sede nazionale della Federazione è a Roma in via Toscana, 1.



Via Toscana, 1 - 00187 ROMA - Tel. 06/32.11.10.43 - Fax 06/32.00.830 - www.faita.it - nazionale@faita.it

PRESENTAZIONE

a cura di: Alberto Granzotto - Presidente FAITA FederCamping

Considerato il positivo riscontro che la prima versione della Guida per l'applicazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico-alberghiere all'aria aperta ha ottenuto, Faita-FederCamping con questa seconda versione della Guida vuole continuare a dare supporto agli operatori di settore per far conoscere e tenere conto dei più recenti aggiornamenti normativi in materia.

La normativa di prevenzione incendi, comunemente conosciuta come "Regola tecnica di prevenzione incendi per i campeggi", è stata introdotta con il decreto 28 febbraio 2014 e, recentemente, è stata aggiornata con il decreto 2 luglio 2019 "Modifiche al decreto 28 febbraio 2014".

La tematica della sicurezza antincendio nel mondo del turismo all'aria aperta è particolarmente delicata e complessa. FAITA-FederCamping ha operato già nella fase di elaborazione del primo decreto con il duplice obiettivo di assicurare adeguati livelli di sicurezza antincendio e di creare i presupposti per una sua applicazione il più possibile contestualizzata e rispettosa della variabilità di scenari che caratterizzano il mondo del turismo all'aria aperta. Il risultato di questo lavoro ha portato ad una norma innovativa che affianca all'approccio prescrittivo classico uno alternativo di tipo valutativo. In particolare, la Regola Tecnica contempla la possibilità di seguire due percorsi applicativi diversi: quello tradizionale, con approccio "prescrittivo", applicabile alle attività esistenti e di nuova costruzione (Titolo I) e quello del Titolo II con approccio "valutativo", applicabile alle sole attività esistenti. L'approccio "valutativo" è basato su un giudizio esperto precodificato, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali che il responsabile dell'attività ricettiva potrebbe essere chiamato a fronteggiare.

A seguito dell'emanazione del decreto 28 febbraio 2014, FAITA-FederCamping, anche tramite i propri consulenti, ha monitorato e supportato i propri iscritti nel percorso di applicazione della Regola Tecnica, soprattutto delle realtà esistenti, raccogliendo commenti e considerazioni.

L'applicazione ha evidenziato l'efficacia dell'approccio proporzionale introdotto con il Titolo II, che, a differenza dell'approccio prescrittivo del Titolo I, consente di definire le contromisure in base alle caratteristiche delle specifiche realtà da adeguare. L'applicazione ha inoltre dato evidenza concreta di come sfruttare la flessibilità di questo approccio per meglio tenere conto delle caratteristiche peculiari delle strutture ricettive medio-piccole.

Uno dei compiti di FAITA-FederCamping è quello di interlocuzione e confronto con gli Enti ed i soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione dei dettati normativi, nella prospettiva di assicurare alla platea dei nostri ospiti gli standard qualitativi che essi giustamente si aspettano di trovare, senza trascurare i problemi di economicità, fattibilità e plausibilità che le aziende devono affrontare nell'applicazione concreta della norma nel corpo di ciascuna singola struttura.

Con il decreto 2 luglio 2019 "Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 [...]", il Legislatore ha modificato la Regola Tecnica di prevenzione incendi sia sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti, sia per migliorare l'applicabilità della normativa tenendo conto delle osservazioni delle associazioni di categoria, tra le quali quelle avanzate da FAITA-FederCamping.

Apprezzo dunque l'aggiornamento della Regola Tecnica eseguito dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che, anche grazie all'approccio normativo introdotto nel Titolo II, ha migliorato la flessibilità e la contestualizzazione delle misure di sicurezza, in base alle indicazioni fornite dal

gruppo di lavoro istituito della revisione della Regola Tecnica, a cui ha partecipato anche FAITA-FederCamping tramite i propri consulenti.

Così come il Legislatore ha ritenuto opportuno sostituire integralmente l'allegato al decreto del 28 febbraio 2014 (che costituiva la Regola Tecnica vera e propria), anche FAITA-FederCamping ha ritenuto opportuno aggiornare questa Guida, con l'intento di fornire un completo ed integrato supporto applicativo agli associati.

Con questa seconda versione aggiornata della Guida, si è voluto anche integrare una serie di utili indicazioni per la sicurezza antincendio delle strutture ricettive all'aria aperta con capienza uguale o inferiore alle 400 persone. FAITA-FederCamping, infatti, si è impegnata per dare una risposta a quelle strutture che, pur non ricadendo nel campo di applicazione delle Regola Tecnica, devono ottemperare alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, che comprendono, tra l'altro, problematiche di sicurezza antincendio.

La Guida aggiornata, sempre curata dall'Università di Udine, che ringrazio per l'articolato e sistematico lavoro, rappresenta quindi non solo una spiegazione commentata della norma aggiornata alla sua ultima versione, ma, grazie ad esempi applicativi ed approfondimenti, uno strumento che consentirà a ciascun imprenditore, anche quelli che gestiscono strutture con capienza inferiore ai 400 persone, di sviluppare una autodiagnosi e, con i tempi necessari, porre in essere misure idonee di prevenzione incendi.

Ritengo che la figura professionale dell'imprenditore incarni lo spirito di iniziativa e l'indipendenza di giudizio, e comprendo quindi, come si possa considerare, a prima vista, l'intervento normativo come un vincolo limitativo della libera intraprendenza.

L'esperienza acquisita nella prima applicazione della Regola Tecnica ha evidenziato come l'approccio proporzionale del Titolo II rappresenti uno strumento che, lasciando il giusto margine di scelta all'imprenditore, si adatta alle caratteristiche delle singole strutture ricettive e fornisce un adeguato livello di sicurezza antincendio. Le modifiche alla Regola Tecnica e soprattutto l'aggiornamento della presente Guida proseguono in questa direzione, fornendo uno strumento aggiornato di supporto anche e soprattutto all'imprenditore esteso anche alle realtà che pur non rientrando nel campo di applicazione della Regola tecnica, possono trovare in questa guida utili spunti in materia di sicurezza antincendio, incrementando la consapevolezza alle problematiche ed evitando una semplice e indeterminata improvvisazione delle contromisure.

La materia e gli interessi in gioco indicano che questo tipo di cautele sono, ormai, comunemente percepite, anche e soprattutto dagli ospiti, come un prerequisito delle attività turistico ricettive indipendentemente dalle caratteristiche, dimensioni e servizi forniti.

Il cambio di passo, consentito da questo nuovo e più flessibile approccio, ci porta oggi a ritenere la sicurezza non più come un mero obbligo di legge, ma anche e soprattutto come una garanzia nei confronti degli ospiti che può essere spesa come un elemento qualificante del servizio fornito.

Il Presidente
Alberto Granzotto

PRINCIPI ISPIRATORI E IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

a cura di: prof. ing. Stefano Grimaz - Direttore SPRINT-Lab Università di Udine

La necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza nelle attività ricettive all'aperto pone due problematiche:

1) quella di definire adeguati livelli di sicurezza per la realizzazione ed organizzazione delle nuove attività;

2) quella di valutare le condizioni di sicurezza delle strutture esistenti al fine di definire le misure di prevenzione e protezione che consentono di ottenere livelli di sicurezza prefissati, tenendo conto del reale contesto e della necessità di mantenimento in esercizio delle attività.

La risposta a tali problematiche vede solitamente l'introduzione di standard e disposizioni normative di tipo prescrittivo e di una strategia che porta a ricondurre la seconda problematica alla prima attraverso lo strumento dell' "adeguamento", più o meno dilazionato nel tempo.

Questa impostazione accetta implicitamente l'assunto che qualsiasi realtà oggetto di valutazione possa essere ricondotta allo schema ideale rispetto al quale sono stati definiti gli standard oggetto di prescrizione. L'applicazione di tale approccio per le strutture esistenti, non necessariamente pensate con riferimento a tale schema, fa emergere sistematiche difficoltà operative, in quanto la tipologia di interventi richiesti per l'adeguamento porta a stravolgimenti delle attività ovvero alla necessità di ricorrere a deroghe, evidenziando di fatto i "limiti" degli strumenti prescrittivi.

Nel richiamare l'obbligo costituzionale che le attività economiche siano gestite garantendo adeguati livelli di sicurezza, va osservato che le norme sono il mezzo e non il fine. È infatti il livello di sicurezza che si intende garantire l'obiettivo che deve essere raggiunto e in questo processo non si deve escludere a priori il fatto che possano esistere diversi modi per raggiungere lo stesso risultato in termini di sicurezza.

*Soprattutto con riferimento alle realtà esistenti può pertanto risultare utile disporre anche di uno strumento di lettura e valutazione di una realtà per valutare i punti di forza, di debolezza ed il livello di sicurezza corrispondente; il tutto attraverso procedure e criteri predefiniti e concordati anche con le Autorità di controllo (**approccio valutativo contestualizzato**).*

Questo modo di agire è, peraltro, congruente con l'approccio comunitario alla sicurezza sul lavoro, nel quale la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione viene ricondotta ad una valutazione dei rischi effettuata secondo espliciti criteri di valutazione.

Gran parte delle attività ricettive all'aria aperta, per loro stessa natura, sono inserite in habitat naturali che sono essi stessi oggetto di salvaguardia, rispetto ai quali le attività ricettive costituiscono potenziale elemento di minaccia.

*Il Gestore, pertanto, deve mirare a coniugare l'esigenza della sicurezza antincendio in una più ampia valutazione della sicurezza dell'attività ricettiva e, al tempo stesso, deve considerare anche il problema della salvaguardia del contesto ambientale nel quale l'attività è inserita (**approccio integrato**).*

Le recenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta affiancano all'approccio classico (Titolo I della Regola Tecnica) uno, innovativo, di tipo valutativo proporzionale (Titolo II della Regola Tecnica) specificatamente concepito per fornire strumenti atti a gestire in modo più flessibile le problematiche sopra evidenziate per le strutture esistenti.

*In particolare, il nuovo **approccio proporzionale** introdotto dal Titolo II per le strutture esistenti ha, per il datore di lavoro, il duplice vantaggio di:*

- a) giungere ad una conoscenza della propria realtà in termini di punti di forza e di debolezza;
- b) consentire la valutazione di strategie alternative per giungere allo stesso livello di sicurezza prefissato.

Tale approccio, attraverso una lettura della realtà oggetto di analisi, consente di caratterizzare i potenziali scenari emergenziali sui quali si potrebbe essere chiamati ad intervenire. Sulla base di tali scenari, specifici della realtà analizzata, vengono definite, secondo un principio di proporzionalità:

- a) le misure di prevenzione finalizzate a ridurre la predisposizione e l'attivazione degli eventi iniziatori;
- b) le misure di risposta all'evento per la sicurezza delle persone e per la salvaguardia ambientale.

La Regola Tecnica fornisce dunque al gestore uno strumento di gestione che consente non solo di conoscere e monitorare la situazione reale, ma anche di scegliere le strategie di gestione che meglio coniugano gli obiettivi imprenditoriali con quelli di sicurezza delle persone e di salvaguardia del territorio.

Elementi portanti dell'approccio proporzionale introdotto dalla Regola Tecnica sono:

- a) la valutazione dell'interdipendenza tra attività ricettiva e contesto esterno;
- b) la valutazione e la caratterizzazione dei potenziali scenari incidentali;
- c) la valutazione dell'adeguatezza del lay-out organizzativo adottato;
- d) la definizione di misure di sicurezza proporzionate agli scenari emergenziali potenziali;
- e) la definizione di strumenti di monitoraggio e caratterizzazione funzionali alla gestione della sicurezza.

Questi elementi permettono al Gestore di meglio valutare, anche in termini di costi/benefici, come introdurre le misure necessarie a garantire idonei livelli di sicurezza per mantenere lo scenario di utilizzazione esistente, ovvero se sia più opportuno e conveniente riorganizzare lo scenario di utilizzazione per garantire idonei livelli di sicurezza, pur mantenendo la funzionalità della struttura.

L'approccio proporzionale introduce dunque una sorta di **flessibilità condizionata**, cosa che, a parità di risultato in termini di sicurezza, consente all'imprenditore di formulare le scelte più convenienti e di meglio considerare tempi e modi degli interventi di sviluppo e potenziamento delle attività imprenditoriali.

D'altro canto, le norme prescrittive, ove applicabili, si configurano come uno strumento di più facile applicazione sia per chi è chiamato ad applicarle sia per chi è preposto alla vigilanza e controllo. Per questo motivo, la Regola Tecnica ha introdotto la **possibilità dell'alternativa**, ossia lascia al gestore la possibilità di scegliere l'alternativa di ricorrere all'approccio di tipo prescrittivo (seguendo il Titolo I) o a quello di tipo valutativo-proporzionale (seguendo il Titolo II).

La Regola Tecnica prevede inoltre l'attivazione di un percorso progressivo di miglioramento per fasi che puntano al raggiungimento di specifici obiettivi secondo una **logica di attuazione progressiva guidata**.

Queste scelte discendono direttamente dai **principi ispiratori di semplificazione e di proporzionalità** finalizzati ad accrescere la competitività delle piccole e medie imprese, definiti a livello europeo e internazionale. In quest'ottica rileva osservare che le attività ricettive all'aria aperta si configurano come attività nel settore turistico, e quindi che operano in un regime di concorrenza a livello internazionale per le quali le modalità di raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza possono essere fatti rientrare nelle strategie imprenditoriali.

Il primo periodo di applicazione della Regola Tecnica ha portato a constatare sul campo l'efficacia del nuovo approccio proporzionale introdotto con il Titolo II. Tale efficacia è riconducibile alla flessibilità insita nella procedura che, a differenza dell'approccio prescrittivo del Titolo I, mira a ricercare soluzioni commisurate alla natura specifica del problema. Tali applicazioni non solo hanno evidenziato chiaramente i punti di forza di tale nuovo approccio metodologico regolamentare ma hanno addirittura portato a ravvisare l'opportunità di procedere con una ancora maggiore possibilità di contestualizzazione, soprattutto per le strutture ricettive medio-piccole.

Nella revisione della Regola Tecnica il Legislatore, per assecondare tali esigenze, ha ritenuto opportuno:

- a) demandare i dettagli degli aspetti gestionali agli adempimenti del D.Lgs 81/08, ossia alla auto-determinazione del Gestore, limitandosi a definire i requisiti e criteri di minimo da rispettare;*
- b) contemplare la possibilità di tenere conto di evoluzioni tecnologiche nella individuazione delle contromisure tecniche.*

Al tempo stesso sono stati forniti i necessari chiarimenti per una corretta interpretazione delle parti della Regola tecnica che, in sede applicativa, avevano sollevato dei dubbi.

La revisione della Guida, facendo proprie queste innovazioni, le commenta e non cambia nella sua struttura rispetto alla versione precedente: semplicemente si aggiorna e si arricchisce di commenti e indicazioni introdotte dagli aggiornamenti normativi e che fanno tesoro dall'esperienza applicativa sinora sperimentata.

La Guida, oltre a ciò, fornisce utili indicazioni anche per la sicurezza antincendio delle strutture ricettive all'aria aperta con capienza uguale o inferiore alle 400 persone. Per una migliore comprensione nella lettura è stato inserito un capitolo iniziale che inquadra il rapporto tra regola tecnica antincendio applicabile alle strutture con capienza superiore alle 400 persone e disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro applicabili a tutte le strutture ricettive all'aria aperta.

1.	IL PERCHÉ DELL'AGGIORNAMENTO DI QUESTA GUIDA	1-3
2.	SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO	1-4
3.	A CHI SI RIVOLGE QUESTA GUIDA	1-7
4.	STRUTTURA DELLA GUIDA	1-8
5.	LE PRINCIPALI MODIFICHE	1-11
6.	PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI	1-13

INTRODUZIONE

1 IL PERCHÉ DELL'AGGIORNAMENTO DI QUESTA GUIDA

Il 12 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 162 il Decreto 2 luglio 2019 “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.”

Il Legislatore con il Decreto 2 luglio 2019 ha modificato il decreto 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

Il Legislatore ha ritenuto necessario aggiornare la vigente Regola Tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti nonché per porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente ad alcuni aspetti specifici. Inoltre, per facilitarne la lettura, ha ritenuto opportuno sostituire integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 (che costituiva la Regola Tecnica vera e propria).

Le modifiche ed il nuovo allegato (la nuova Regola Tecnica) formalizzano quanto predisposto dal gruppo di lavoro del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, costituito con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui ha partecipato anche FAITA.

A seguito di queste modifiche si è ritenuto opportuno procedere con l'aggiornamento della “Guida all'applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

L'aggiornamento contenuto in questo volume considera anche gli indirizzi applicativi e chiarimenti forniti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile tramite circolari e note che sono stati predisposte successivamente alla pubblicazione della prima versione della Guida.

La struttura di base della Regola Tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta è rimasta sostanzialmente invariata. Il Legislatore ha aggiornato alcuni contenuti specifici mantenendo però il doppio approccio introdotto con la prima versione della Regola Tecnica: un approccio classico, ed uno alternativo, significativamente diverso per metodologia, di tipo proporzionale.

Anche la struttura della Guida è rimasta sostanzialmente invariata. I contenuti sono stati aggiornati e ampliati per dare evidenza sia all'evoluzione dei documenti ufficiali sia alle innovazioni tecniche e metodologiche che si sono rese disponibili.

Lo Guida quindi si propone come supporto ai soggetti che vogliono affrontare il tema della sicurezza antincendio nelle strutture ricettive all'aria aperta non solo sotto il punto di vista meramente normativo ma anche e soprattutto sotto il profilo gestionale-applicativo, fornendo uno strumento organico e coordinato che consenta la lettura, comprensione e applicazione del nuovo disposto normativo.

Infine, In questo aggiornamento, tramite opportune evidenziazioni, si è voluto includere anche utili indicazioni per la sicurezza antincendio delle strutture ricettive all'aria aperta con capienza uguale o inferiore alle 400 persone.

2 SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Se la capacità ricettiva di una struttura all'aria aperta è superiore a 400 persone l'attività è soggetta ai controlli e procedimenti di prevenzione incendi come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151. Il paragrafo 6 del presente capitolo descrive nel dettaglio i procedimenti di prevenzione incendi per le attività soggette. Queste attività ricettive all'aria aperta, con capacità ricettiva superiore a 400 persone, devono ottemperare alla Regola Tecnica oggetto della presente Guida.

Non deve, però, essere dimenticato che tutte le strutture turistico-ricettive all'aria aperta (di qualsiasi capacità ricettiva) sono da considerarsi luoghi di lavoro e per questo sono assoggettate agli obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'art. 46, afferma che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. In particolare, il Decreto 10 marzo 1998 viene indicato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come riferimento da applicare per quanti riguarda i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.




Figura 1.1 - Riferimenti normativi di sicurezza antincendio per le strutture ricettive all'aria aperta

In particolare, il Decreto 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” richiede che, nei luoghi di lavoro, vengano considerati i seguenti aspetti:

- Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio.
- Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.
- Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
- Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio.
- Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio.
- Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Gli allegati al Decreto 10 marzo 1998 forniscono le linee guida per soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio ma non escludono totalmente l'applicazione di altre metodologie di consolidata validità. Alcune parti della Regola Tecnica allegata al Decreto 28 febbraio 2014 ed aggiornata con il Decreto 2 luglio 2019 potrebbero essere utilizzate come spunto di riferimento per tale scopo.




Figura 1.2 - Contributi della Regola Tecnica alla sicurezza antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro

In particolare, La Regola Tecnica, nel Titolo II, utilizza il metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio. Tale metodo prevede una valutazione iniziale dei potenziali scenari emergenziali di incendio (Parte A) ed una conseguente determinazione delle contromisure di sicurezza antincendio (Parte B).

La Parte A del Titolo II può corrispondere quindi alla fase di valutazione dei rischi di incendio (art. 2), mentre la Parte B del Titolo II, può fornire alcuni riferimenti sulle richieste del Decreto 10 marzo 1998 (art. dal 3 al 7), in particolare alla fase che definisce le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio (art. 3) e la gestione dell'emergenza in caso di incendio (art. 5).

Il metodo ed i criteri presenti nel Titolo II possono quindi risultare di utile riferimento anche alle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva uguale o inferiore a 400 persone, che, anche se non assoggettate alle procedure di prevenzione incendi, devono garantire un adeguato livello di sicurezza antincendio ai propri lavoratori.

3 A CHI SI RIVOLGE QUESTA GUIDA

I soggetti coinvolti nel definire le condizioni di sicurezza di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta sono molteplici, ed ognuno di essi concorre, con ruoli e/o prospettive diverse a definire le condizioni di sicurezza antincendio nelle strutture.




La presente Guida è stata concepita come strumento utile a gestire il problema della sicurezza antincendio, ossia con lo scopo di fornire supporto applicativo, esempi applicativi, approfondimenti, utili non solo al Gestore, ma anche alle altre figure coinvolte nelle attività di prevenzione incendi. In particolare, la Guida si rivolge:

- ai Gestori delle attività turistico ricettive all'aria aperta;
- ai Tecnici che si occupano di prevenzione incendi;
- agli Addetti alla sicurezza, presenti nelle attività turistico ricettive all'aria aperta;
- ai Manutentori di attività turistico ricettive all'aria aperta.

Tenuto conto che la Guida si rivolge contemporaneamente a più soggetti interessati, le varie sezioni della stessa sono diversificate, sotto il profilo tipografico, a seconda del soggetto prevalente a cui si rivolgono. Questo al fine di dare sia una visione generale a chiunque si interessi del problema dell'antincendio nelle strutture ricettive all'aperto, ma allo stesso modo focalizzare le tematiche specifiche relative ad ogni figura che si relaziona con questo problema.

I soggetti interessati vengono richiamati nella Guida con i simboli rappresentati nella tabella 1.1.

Tabella 1.1 – Soggetti interessati dalla Guida








Simbolo	Soggetto
	Gestore
	Tecnico
	Addetto alla sicurezza antincendio
	Manutentore

4 STRUTTURA DELLA GUIDA

La struttura della Guida è quella di un manuale di spiegazione, organizzato sotto forma di compendio di commenti della normativa (coordinata con aggiornamenti, lettere circolari e note) al quale si aggiungono chiarimenti, approfondimenti, esempi applicativi e riferimenti utili.


Nella Guida sono utilizzate specifiche simbologie e formati del testo che consentono al lettore di identificare la tipologia di informazione riportata. Tali simbologie e formattazioni sono riassunte nella seguente tabella.

Tabella 1.2 - Tipologie di informazioni presenti nella Guida

Simbolo	Oggetto	Formato del testo
	Normativa	Estratti del Decreto 28 febbraio 2014 e del Decreto 2 luglio 2019 comprensivo del relativo allegato (Regola Tecnica).
	Lettere Circolari e Note	Estratti di Lettere Circolari e note DCPREV (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) che forniscono indirizzi applicativi, integrazioni e chiarimenti alla normativa riportata nei decreti.
	Criteri guida	Nella parte della Guida relativa al Titolo II sono esplicitati i criteri guida che hanno portato alla definizione dei vari articoli della norma. Le disposizioni presenti nella norma, sebbene soddisfino i criteri esplicitati, non sono completamente esaustive nel caso di situazioni limite. In queste circostanze è utile ricondursi ai principi definiti dai criteri guida.
	Riassunto	Ogni paragrafo presenta un breve riassunto finale con i concetti fondamentali presenti.
	Commento	Vengono riportati dei commenti alla norma. A fianco del commento viene indicato il soggetto principalmente interessato al commento. Nel caso qui rappresentato il soggetto è il gestore.
	Approfondimento	Sono presenti alcuni paragrafi di approfondimento che esaminano nel dettaglio alcune tematiche particolari.
	Simbologia utilizzata nell'atlante	L'atlante è uno strumento prettamente grafico. Ogni dato rappresentato nell'atlante viene richiamato graficamente anche nel testo della Guida utilizzando il simbolo della matita.

Le indicazioni utili per le strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva uguale o inferiore a 400 persone vengono identificate nella Guida con la simbologia riportata nella seguente tabella.

Tabella 1.3 - Simbologia di riferimento per le strutture con capacità ricettiva ≤ a 400 persone

	Parti che possono costituire un utile riferimento anche per le strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva uguale o inferiore a 400 persone.
---	--

Una sezione della Guida riporta degli esempi di applicazione del metodo proporzionale su alcune tipologie rappresentative di insediamenti ricettivi.

Gli esempi consentono di seguire passo-passo l'applicazione del "nuovo" approccio introdotto dal Titolo II della Regola Tecnica. In particolare, viene spiegata la procedura di creazione dell'atlante di caratterizzazione antincendio, nuovo strumento a supporto della gestione antincendio introdotto dalla metodologia proporzionale. La produzione ed il corretto utilizzo di questo strumento consentono infatti di caratterizzare le problematiche di sicurezza antincendio, e porre in atto le specifiche contromisure per prevenire e gestire le eventuali emergenze. Gli esempi applicativi riportati fanno riferimento a casi tipicizzati ipotetici, ispirati a casi concreti di studio.




Figura 1.3 - Contenuti e struttura della Guida

La Guida comprende anche una sezione di approfondimenti su alcuni aspetti applicativi della normativa. In particolare, un approfondimento riporta un repertorio fotografico in cui sono presentate le conseguenze di diversi eventi avversi che hanno interessato alcuni insediamenti ricettivi. Le foto sono organizzate in modo da rappresentare la situazione pre e post evento in modo da fornire una rappresentazione realistica dei vari scenari incidentali che si possono presentare all'interno di un campeggio.

Nella Sezione 5 della Guida è riportato un elenco delle principali normative e regole tecniche relative ad attività a rischio specifico potenzialmente presenti nelle strutture ricettive all'aria aperta.

Infine, sempre nella Sezione 5, sono riportati i testi originali di:

- Decreto 28 febbraio 2014 (privo di allegato perché sostituito dal Decreto 2 luglio 2019);
- Decreto 2 luglio 2019 (comprensivo dell'allegato contenente la Regola Tecnica aggiornata);
- Lettere Circolari e Note (DCPREV prot. n. 0011002 del 12/09/2014 e DCPREV prot. n. 0011257 del 16/09/2016);
- Art. 4 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- Art. 5 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: "Proroga e definizione di termini".
- Art. 11-duodeces del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

5 LE PRINCIPALI MODIFICHE

Il Legislatore ha ritenuto necessario aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti nonché per porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria.

Per giungere a questo aggiornamento, con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. 187 del 26 luglio 2018, è stato istituito un Gruppo di Lavoro incaricato della valutazione delle difficoltà segnalate nella pratica applicazione del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone).

L'analisi eseguita dal Gruppo di Lavoro ha evidenziato che le principali criticità emerse nel primo periodo di applicazione della Regola tecnica erano relative ai punti B.1.3 (Servizio di sicurezza interno), B.4.2 (Misure minime specifiche per gli insediamenti A, B e C) e B.4.3 (Misure minime specifiche per gli insediamenti D ed E), B.5.2 (Risorse per il primo intervento) e B.5.4 (Numero addetti alla lotta antincendio) e riguardavano principalmente i campeggi di dimensioni medio piccole, cioè con capacità ricettiva da 401 a 2.500 persone. Queste problematiche inoltre coinvolgevano la maggior parte delle strutture, infatti l'analisi eseguita dal Gruppo di Lavoro ha evidenziato anche che la maggior parte dei campeggi soggetti ai controlli di prevenzione incendi presenta una capacità ricettiva compresa fra 401 e 2.500 persone.

Il Legislatore con il Decreto 2 luglio 2019, riconosciuta la bontà della metodologia del Titolo II e tenendo in considerazione le valutazioni eseguite dal Gruppo di lavoro, ha quindi apportato i minimi correttivi necessari a risolvere le criticità legate principalmente ad aspetti di natura organizzativo-gestionale.

Inoltre, per una più facile lettura il Legislatore ha sostituito integralmente l'allegato al Decreto 28 febbraio 2014, che costituiva la Regola Tecnica vera e propria, con un nuovo allegato. La "nuova Regola Tecnica" quindi risolve le criticità emerse nella prima applicazione, oltre ad aggiornare una serie di punti in base agli sviluppi normativi intercorsi nel frattempo.

Le principali modifiche introdotte nella nuova Regola Tecnica riguardano il Titolo II, in particolare i contenuti del piano di emergenza ed evacuazione, la quantificazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e le caratteristiche dei dispositivi antincendio mobili.

Per quanto riguarda gli addetti alla gestione delle emergenze, il Legislatore ha demandato gli adempimenti relativi, allo specifico piano di emergenza che il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La nuova Regola Tecnica in particolare specifica i requisiti che il piano di emergenza deve contenere e sottolinea come la quantificazione degli addetti alla gestione delle emergenze deve essere eseguita in funzione delle effettive presenze all'interno del campeggio, cioè il numero di ospiti registrati dalla struttura ricettiva.

Per quanto riguarda i dispositivi antincendio di tipo mobile, il Legislatore ha introdotto il possibile utilizzo di dispositivi mobili ad alta capacità di spegnimento, previa una valutazione di equivalenza prestazionale con quanto già richiesto dalla precedente Regola Tecnica, da eseguirsi nell'ambito della valutazione del progetto di prevenzione incendi.




Figura 1.4 – Le Principali modifiche ed aggiornamenti

Le modifiche alla Regola Tecnica, insieme ad ulteriori chiarimenti forniti tramite note dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono stati introdotti in questo aggiornamento della guida, sia nella sezione di norme commentate sia nella sezione di bibliografia e riferimenti normativi.

La sezione approfondimenti è stata aggiornata. In particolare, è stato aggiornato l'approfondimento A5 "Mezzi antincendio mobili utilizzabili nelle strutture ricettive all'aperto", per tenere conto dei sistemi e dispositivi ad alta capacità di spegnimento. Infine, è stato predisposto un nuovo approfondimento: A7 "Sistemi di segnalazione ed allarme utilizzabili nelle strutture ricettive all'aperto".

Infine, tramite una apposita simbologia, sono state evidenziate le parti che possono costituire un utile riferimento anche per le strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva uguale o inferiore a 400 persone.

6 PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

La materia della “prevenzione incendi” è oggetto di specifica trattazione da parte del Legislatore, sia per quanto riguarda definizioni, competenze e procedure.

Per quanto riguarda le definizioni e le competenze, gli artt. 13 e 14 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, stabiliscono che:

- *La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.*
- *La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.*
- *La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale (dei vigili del fuoco).*

La prevenzione incendi, inoltre, è sottoposta a specifica disciplina procedimentale. Tale disciplina è stata recentemente oggetto di revisione. In particolare:

- Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina i procedimenti, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Il D.M. 7 agosto 2012 fornisce disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi, diversamente da quanto accadeva in passato, risultano ora inserite anche le strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore alle 400 persone.

Tabella 1.4 – Estratto dell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi presente nell'Allegato I al D.P.R n.151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto

Con il D.M. 28 febbraio 2014 è stata emanata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

La Regola Tecnica è stata aggiornata dal D.M. 2 luglio 2019 “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.” In particolare l’allegato 1 al tale decreto sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

Tenuto conto di quanto sopra richiamato, nel seguito si riporta una breve illustrazione dei punti salienti della nuova disciplina relativa ai procedimenti di prevenzione incendi, nella quale viene data evidenza agli aspetti direttamente riferibili al caso delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore alle 400 persone.

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

La disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi è attualmente regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione degli Incendi a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011.

Di seguito si riportano le principali novità e procedure previste dal D.P.R. 151/2011.

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina i procedimenti per il deposito e l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative e per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il regolamento diversifica gli adempimenti amministrativi secondo un principio di proporzionalità in base alla complessità del rischio introducendo, nell’Allegato I, un nuovo elenco di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi distinguendole in tre categorie, denominate A, B, C.

Nella categoria “A” sono state inserite le attività a basso rischio di incendio e standardizzate; tali attività non sono ritenute suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Nella categoria “B” sono state inserite le attività a medio rischio di incendio; tra tali attività, caratterizzate da una media complessità, rientrano anche quelle prive di specifica normativa tecnica di riferimento. Nella categoria “C” sono state inserite le attività ad elevato rischio di incendio; in tale categoria rientrano le attività ad alta complessità tecnico-gestionale.



Focus

Il D.P.R. 151/2011 ha assoggettato alle visite e ai controlli di prevenzione incendi anche le “Strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” che sono state collocate nella categoria B al punto 66 dell’Allegato I.

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PROGETTI

L'articolo 3 del D.P.R. 151/2011 stabilisce che i responsabili delle attività elencate nell'Allegato I, inserite nelle categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli/e esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio; l'istanza di valutazione dei progetti deve essere predisposta con le modalità stabilite dall'art. 3 del D.M. 7 agosto 2012 e deve essere corredata della documentazione indicata nell'Allegato I al medesimo decreto.

Il comma 4 dell'articolo 11 del D.P.R. 151/2011 stabilisce inoltre che i responsabili di una delle nuove attività introdotte all'Allegato I, come le strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone esistenti alla data del 22 settembre 2011, devono anch'essi espletare i prescritti adempimenti, tra i quali la valutazione di conformità dei progetti.

Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere eventuale documentazione integrativa; il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.



Focus

I responsabili delle strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone sono tenuti a richiedere l'esame dei progetti nei seguenti casi:

- nuove strutture;
- progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio;
- strutture esistenti alla data del 22 settembre 2011.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI IN DEROGA

L'articolo 7 del D.P.R. 151/2011 ha stabilito che, qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, i responsabili delle stesse possono, con le modalità stabilite dall'articolo 6 del D.M. 7 agosto 2012, presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.



Focus

I responsabili delle strutture ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, qualora queste presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni contenute nella Regola Tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 28 febbraio 2014, possono ricorrere all'istituto della deroga, presentando specifica istanza motivata al Comando dei VV.F. competente per territorio.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

L'articolo 4 del D.P.R. 151/2011 ha stabilito che, per le attività di cui all'Allegato I, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (richiesta del Certificato di prevenzione incendi), deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato II al D.M. 7 agosto 2012.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Limitatamente alle attività di categoria A e B il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettua controlli, attraverso visite tecniche, volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti. Ciò a meno che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Per le attività di cui all'Allegato I di categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni; entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche eseguite sulle attività di categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia il C.P.I. (certificato di prevenzione incendi).



Focus

I responsabili delle strutture ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, devono presentare, prima dell'esercizio dell'attività (ed una volta ottenuta la conformità del progetto), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato II al D.M. 7 agosto 2012.

TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO

Per quanto concerne le nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 (tra le quali rientrano le “strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”), esistenti alla data del 22 settembre 2011, il comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto ha stabilito che i responsabili delle stesse devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7 ottobre 2012; tale termine è stato dapprima prorogato al 7 ottobre 2013, dall'art. 7, comma 2-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, poi al 7 ottobre 2014, dall'art. 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, successivamente al 7 ottobre 2016, dall'art. 4, comma 2-bis della legge 27 febbraio 2015, n. 11 e in seguito al 7 ottobre 2017, dall'art. 5, comma 11-ter della legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (GU n. 49 del 28 febbraio 2017).

Il comma 11-quater dell'art. 5 della Legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha inoltre stabilito che la proroga al 7 ottobre 2017 si applica ai soli enti e/o privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

Infine, l'art. 11-duodices del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.» (G.U. n. 146 del 21 giugno 2021) ha prorogato la scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, alla data del 7 ottobre 2021.



Focus

La proroga per l'espletamento dei prescritti adempimenti si applica solo se:

- la struttura ricettiva in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone è esistente alla data del 22 settembre 2011;
- l'istanza di valutazione del progetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 151/2011 viene presentata entro il 1° novembre 2017.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

L'articolo 5 del D.P.R. 151/2011 ha inoltre stabilito che i responsabili delle attività di cui all'Allegato I del medesimo regolamento, sono tenuti ad inviare ogni cinque anni al Comando competente per territorio, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 5 del D.M. 7 agosto 2012; il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.



Focus

I responsabili delle strutture ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone devono presentare ogni cinque anni richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio con le modalità stabilite dall'articolo 5 del D.P.R. 151/2011 e dall'articolo 5 del D.M. 7 agosto 2012.

Si riporta in figura 1.4 uno schema riepilogativo delle principali procedure introdotte dal D.P.R. n. 151/2011, individuando il percorso procedurale per le attività ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone.




Figura 1.5 – Schema riepilogativo delle principali procedure introdotte dal D.P.R. n. 151/2011.

DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE - *(PRIVO DI ALLEGATO)* **2-3**

DECRETO 2 LUGLIO 2019 - MODIFICHE AL DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 IN MATERIA DI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE. **2-14**

TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE **2-17**

TITOLO II - METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE **2-32**

I TESTI DEL D.M. 28 FEBBRAIO 2014 E DEL D.M. 2 LUGLIO 2019 SONO COORDINATI CON:

LETTERA CIRCOLARE DELLA PROT. N. 0011002 DEL 12/09/2014 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

NOTA PROT. N. 0011257 DEL 16/09/2016 DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

NORME COMMENTATE

1 D.M. 28 FEBBRAIO 2014

(G.U. SERIE GENERALE N.61 DEL 14-3-2014)



DECRETO 28 febbraio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;



Dalle premesse al decreto si evince che il provvedimento si pone, insieme ad altri, nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordinando ed aggiornando le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi.

Il decreto, come si vedrà in seguito, si propone di colmare la lacuna normativa che riguarda la prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta adottando un approccio innovativo al fine di meglio tener conto delle specificità delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, in particolare di quelle esistenti.

Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione



1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.



Ai fini dell'applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. i villaggi turistici, come chiarito dalla scrivente Direzione con nota Prot. n. 4756 del 09.04.2013, rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta; sono quindi soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone.



La norma si rivolge a strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone, ma il livello di sicurezza deve essere garantito anche nelle strutture con una capacità ricettiva minore, quindi il consiglio è quello di prendere come riferimento le indicazioni tecnico-gestionali del presente decreto, opportunamente rimodulate, anche per le strutture con capacità ricettiva fino a 400 persone.

Art. 2 Obiettivi



1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.



Il comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139 recita:

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

Fra i primari obiettivi di sicurezza perseguiti dalla prevenzione incendi c'è, pertanto, anche quello della tutela ambientale; tale obiettivo assume particolare rilevanza nelle attività

ricettive all'aria aperta considerato che gran parte di esse sono inserite, per loro stessa natura, in habitat naturali oggetto di salvaguardia.

Relativamente agli obiettivi di sicurezza si richiamano inoltre anche i requisiti di base che devono possedere le opere di costruzione ai fini della sicurezza in caso di incendio stabiliti dall'Allegato I del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, di seguito richiamati:

- a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.



Per Regola Tecnica di prevenzione incendi (o Regola Tecnica) si intende una disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi.

Si evidenzia che il D.M. 2 luglio 2019 ha sostituito integralmente la Regola Tecnica allegata al D.M. 28 febbraio 2014 con una versione modificata. La presente Guida fa riferimento esclusivamente alla Regola Tecnica modificata.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intero insediamento ricettivo.

4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.



Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico- ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Detta disposizione, entrata in vigore il 13 aprile 2014, è strutturata secondo uno schema innovativo che contempla la possibilità di seguire, limitatamente alle attività esistenti, due percorsi applicativi tra loro alternativi.

In particolare, mentre nel Titolo I della regola tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, con il Titolo II viene invece introdotto un approccio alternativo, applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali. Suddetto Titolo II potrà comunque trovare, se del caso, utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Considerato il carattere innovativo del provvedimento si forniscono di seguito i primi indirizzi applicativi al fine di un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.



La valutazione dei progetti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011 presentati al competente Comando Provinciale dei VV.F. prima dell'entrata in vigore del D.M. 28.02.2014, deve essere effettuata con riferimento alla previgente normativa, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs 139/2006, che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate (Nota DCPREV Prot. n. 5457 del 22.04.2013).

L'articolo 4, comma 4 lettera a) del D.M. 28.02.2014 richiama l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In via generale, tale comma è teso a far salve dall'obbligo di adeguamento alle disposizioni del D.M. 28 febbraio 2014, tutte quelle attività, esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 e non già ricomprese nell'elenco di cui al D.M. 16.02.1982, che siano già in possesso di atti autorizzativi all'esercizio, anche se acquisiti nell'ambito di procedimenti amministrativi diversi da quelli ordinari previsti per le attività già soggette al controllo obbligatorio da parte del C.N.VV.F. di cui al D.P.R. 37/1998.

Quanto sopra, ovviamente, qualora l'autorità competente abbia valutato anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, individuati nelle normative tecniche applicabili al caso di specie ovvero nei criteri generali di prevenzione incendi o, infine, nelle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (Nota DCPREV prot. n. 8869 del 08.07.2014).

Pertanto, l'eventuale Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) o Nulla Osta all'Esercizio (N.O.E.) rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.F. sulla base dei sopracitati requisiti e relativo all'attività ricettive all'aria aperta nel suo insieme (oltre che alle eventuali attività a rischio specifico) è da intendersi ricompreso nella casistica prevista dal citato art. 4, comma 4, lettera a) del D.M. 28.02.2014.

Tali attività sono comunque tenute a presentare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti rispettivamente dal D.M. 07.08.2012 e dal D.M. 28.02.2014, la S.C.I.A. antincendio facendo riferimento allo stato dei luoghi, ai presidi antincendio e alle procedure di sicurezza accertati nel corso del sopralluogo per il rilascio del C.P.I. o del N.O.E. e riportati nel relativo verbale di sopralluogo.



Lo schema a blocchi in figura 2.1 riassume quanto definito distinguendo i due percorsi alternativi consentiti dal decreto e definiti rispettivamente dal Titolo I e dal Titolo II della Regola Tecnica.




Figura 2.1 - I due percorsi alternativi della Regola Tecnica

Art. 5

Commercializzazione CE



1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di

informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.



L'articolo richiama gli obblighi connessi alla commercializzazione ed all'impiego di prodotti soggetti a disposizioni europee di armonizzazione.

Ogni prodotto da costruzione rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea deve essere accompagnato da una dichiarazione di prestazione (DoP). (Regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) UE 305/2011).

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali



1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;
- b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
 - B.3.2, relativamente al presidio fisso;

- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

- B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.



Ai fini dell'applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:

2. ai fini dell'applicazione della lettera a) dei commi 1 e 2 dell'art. 6, per idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale;



Si evidenzia che il D.M. 2 luglio 2019 ha sostituito il termine B.4.4 con il termine B.4.2. Questa modifica è dovuta ad una variazione dei numeri dei paragrafi nella Regola Tecnica, ma non comporta variazioni nei contenuti, sia il punto B.4.4 della vecchia Regola Tecnica, che il punto B.4.2 della nuova versione fanno sempre riferimento al punto "Caratteristiche delle singole misure" inserito al paragrafo B.4 "Misure per l'allontanamento".



3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.

4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Ministro: ALFANO



Si riportano di seguito le modifiche apportate al termine stabilito dell'art. 11, comma 4 del D.P.R. 151/2011 dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G. U. n. 49 del 28 febbraio 2015) che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e successivamente dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (G. U. n. 49 del 28 febbraio 2017) che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante Proroga e definizione di termini.

In particolare, si riportano le modifiche apportate dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1° marzo 2017).

Il comma 11-ter dell'art. 5 della Legge 27 febbraio 2017, n. 19, differisce di tre anni, cioè al 7 ottobre 2017, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dal comma 4. dell'art. 11 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, da parte dei soggetti responsabili delle nuove attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi dal D.P.R. 151/2011, esistenti alla data del 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del D.P.R. 151/2011 nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

Il comma 11-quater dell'art. 5 della medesima legge, stabilisce che, possono usufruire della proroga, i responsabili delle attività che provvedono, entro il 1° novembre 2017 agli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Relativamente al comma 11-quater, appare il caso di evidenziare che lo stesso è privo di efficacia giuridica, essendo il termine del 1° novembre 2017 (termine che consente l'accesso alla proroga) successivo al termine del 7 ottobre 2017 (termine ultimo stabilito dalla proroga). In pratica è stato differito al 7 ottobre 2017 il termine per gli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, ovvero:

- presentazione della richiesta di "Valutazione del progetto" (art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- presentazione della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (art. 4 del D.P.R. 151/2011) relativa agli interventi oggetto della prima fase di adeguamento.

La proroga determina inoltre lo slittamento al 7 ottobre 2020 del termine per la presentazione della SCIA antincendio relativa agli interventi oggetto della seconda fase di adeguamento.

Quest'ultima data è stata ulteriormente prorogata al 7 ottobre 2021 dall'art. 11-duodices del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.». In particolare, l'art. 11-duodices ha prorogato al 7 ottobre 2021 la scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014.




Inoltre, a seguito di un chiarimento richiesto da FAITA nel febbraio 2018, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco evidenzia che le istanze di valutazione progetto e le segnalazioni di inizio attività presentate in attuazione del Decreto 28 febbraio 2014 dai responsabili di attività turistico ricettive all'aria aperta esistenti ma temporaneamente sospese per chiusura stagionale o mantenute in esercizio con non oltre le 400 persone, possono essere accettate dai comandi se corredate da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione amministrativa di temporanea non assoggettabilità agli adempimenti di prevenzione incendi (nota DCPREV prot. n. 3877 del 20/03/2018).



Alla luce di quanto sopra, per le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti alla data del 22 settembre 2011 e di capacità ricettiva superiore a 400 persone, viene ridisegnata la tempistica per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Per una migliore comprensione delle modifiche intervenute, si riepiloga nel seguente schema la tempistica per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi relativa alle attività ricettive all'aria aperta esistenti alla data del 22 settembre 2011.

Lo schema a blocchi in figura 2.2 riassume quanto previsto per le strutture esistenti alla data del 22 settembre 2011 evidenziando le tempistiche di adeguamento e le misure di sicurezza richieste per ogni fase (richiamando i punti della Regola Tecnica).



* Se l'attività, in tale data, risulta temporaneamente sospesa per chiusura stagionale o mantenuta in esercizio con non oltre le 400 persone, il gestore dell'attività può, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare la condizione amministrativa di temporanea non assoggettabilità agli adempimenti di prevenzione incendi. Il termine slitta alla riapertura dell'attività o alla riprese dell'esercizio con oltre 400 persone.

Figura 2.2 - Tempistiche di adeguamento



Al fine di agevolare la lettura dei contenuti del decreto si riporta uno schema a blocchi (figura 2.3) che evidenzia le diverse casistiche, le disposizioni tecniche, le procedure e le tempistiche contemplate negli articoli del decreto stesso.

2 D.M. 2 LUGLIO 2019 (G.U. SERIE GENERALE N.162 DEL 12-7-2019)



DECRETO 2 luglio 2019

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante le «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014;

Ritenuto necessario aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti nonché porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente agli aspetti correlati all'individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili;

Ravvisata l'opportunità, in ragione dell'entità delle modifiche apportate, di sostituire integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche per favorire una più immediata lettura del testo;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;



Le modifiche formalizzano quanto predisposto dal gruppo di lavoro del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, costituito con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui ha partecipato anche la FAITA.

Si evidenzia preliminarmente che le modifiche sono intervenute in particolare nella semplificazione della consistenza del servizio interno di sicurezza (addetti alla gestione delle emergenze), e nella revisione delle risorse minime di primo intervento, prevedendo la possibilità di utilizzare anche dispositivi mobili ad alta capacità di spegnimento necessitanti di riserve idriche inferiori.

Approfondimenti specifici sono stati predisposti nelle opportune sezioni della presente guida.

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.



Con l'art. 1 il D.M. 2 luglio 2019 sostituisce integralmente la Regola Tecnica allegata al D.M 28 febbraio 2014 con una versione modificata. La presente Guida fa riferimento esclusivamente alla Regola Tecnica modificata.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» è sostituito da «B.4.2».



La modifica è dovuta ad una variazione dei numeri dei paragrafi nella Regola Tecnica, ma non comporta variazioni nei contenuti, sia il punto B.4.4 della vecchia Regola Tecnica, che il punto B.4.2 della nuova versione fanno sempre riferimento al punto "Caratteristiche delle singole misure" inserito al paragrafo B.4 "Misure per l'allontanamento".

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI



Si precisa che per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014, ovvero che abbiano pianificato gli interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, le modifiche al decreto pubblicate, non comporteranno adempimenti ulteriori per le imprese.

3 TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE



1. - Generalità

1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente titolo I si definiscono:

- a. Unità abitative fisse: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.).
- b. Unità abitative prontamente rimovibili: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan, camper, ecc.).
- c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/m²). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).
- d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
- e. Capacità ricettiva: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.
- f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall'insieme delle zone destinate all'insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili.
- g. Piazzola: area destinata all'installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.
- h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file.
- i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.



Il paragrafo 1.1 richiama la necessità di attenersi ai termini, definizioni e tolleranze dimensionali del D.M. 30 novembre 1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi". L'Allegato B a detto decreto contiene i simboli grafici fondamentali, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, che devono essere adottati nell'esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.



Nella Sezione 5 della Guida sono riportati i riferimenti delle principali normative e regolamenti che interessano gli impianti, le aree e le attività a rischio specifico più frequentemente presenti negli insediamenti ricettivi.



1.3 Classificazione

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in:

- tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola tecnica);
- tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;
- tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

Capo I

ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE



2. Ubicazione

2.1 - Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell'insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione.

Tabella 1 – Distanze di protezione

Tipo di vegetazione	Distanze* (m)
Pascolo cesugliato	10
Macchia bassa/media	15
Macchia alta/sterpi	20
Bosco diradato	20
Bosco non diradato/pinete	30

(*) Le distanze sono riferite rispetto alle unità abitative e alle strutture fisse

La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita attestazione.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.



Distanze di protezione: la disposizione è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell'attività turistico - ricettiva, si propaghino all'interno della stessa, così come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc. ...) per scopi estetici e/o funzionali all'attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.



2.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonché il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all'area dell'insediamento ricettivo.

2.3 - Sistemazione interna

Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende;
- ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;
- tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti);
- tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

- il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m.
- l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative, e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m.



La figura 2.4 esemplifica i vari elementi connotativi della sistemazione interna di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta di nuova costruzione.




Figura 2.4 - Esempio di sistemazione interna per nuove strutture (Titolo I - Capo I)



3. Caratteristiche costruttive

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio dell'attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.



4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l'area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita. Uno dei varchi può coincidere con l'accesso carrabile all'area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall'interno.



Con il termine modulo si intende una unità di misura della larghezza delle uscite. Un modulo è pari a 0.6 m ed esprime la larghezza media occupata da una persona.



5. Attività accessorie

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto

Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell'attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

In prossimità dell'accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 B.

I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza.



p.to 5.1 Titolo 1 e p.to B.2.3 Titolo II - Distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata.


La disposizione è tesa ad evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti, od anche i luoghi con notevole affluenza di persone, possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti.

Con tale ultima dicitura, il normatore ha inteso identificare un'area, posta anche all'aperto, ove vengono conferiti, nell'attesa del successivo smaltimento, significative quantità di rifiuti prodotti dall'attività ricettiva nel suo complesso.

In tale ottica, quindi, non sono ammissibili a depositi, singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3/4 di essi, tipicamente a servizio di un'isola o di un'esiguo

numero di unità abitative, e che, in via generale con l'adozione delle più comuni cautele di sicurezza, possono ricondursi a livelli di rischio accettabile ai fini antincendio.

 In presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso".

 Nelle seguenti figure (2.5 e 2.6) sono riportati alcuni schemi esplicativi riguardanti il metodo del filo teso. La prima immagine spiega quando un elemento incombustibile può essere considerato schermante, mentre la seconda immagine mostra un esempio di misura della distanza.




Figura 2.5 – Metodo del "filo teso": per essere considerato schermante l'elemento oltre ad essere incombustibile deve avere una altezza h tale da raggiungere o superare la linea più alta che congiunge la sommità del potenziale elemento esposto all'irraggiamento e la sommità degli elementi che possono essere interessati dal focolaio (linea blu in figura).




Figura 2.6 – Metodo del "filo teso": in rosso la misura della distanza in pianta. La distanza totale misurata orizzontalmente è la somma delle misure di A, B e C.



5.2 – Depositi di sostanze infiammabili

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, recante l'«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanze di sicurezza che l'area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5.3 – Parcheggi all'aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in Tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio.

5.4 – Punti fuoco

I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113B.



La disposizione è tesa a regolamentare l'installazione di appositi punti fuoco, intesi come aree, destinate a più utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi.



6. Servizi tecnologici

6.1 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell'energia

elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l'esodo, nonché dell'area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto idrico antincendio.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: trenta minuti;
- illuminazione di sicurezza: un'ora;
- impianti idrici antincendio: un'ora.



p.to 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II - Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture open air prevede che le stesse siano dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l'area di sicurezza.

A tal fine deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, costituita anche da lampade con alimentazione autonoma.

In considerazione che dette strutture ricettive si sviluppano prevalentemente all'aperto, il normatore non ha inteso estendere l'illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all'area di sicurezza, zona parcheggio.

In tale ottica, quindi, si ritiene, in via generale, che i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, così come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa: resta fermo, ovviamente, la necessità che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.



Ai fini della rispondenza degli impianti elettrici alla "regola dell'arte" di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 186, nella Sezione 5 della Guida, sono richiamate le principali norme CEI relative agli impianti elettrici normalmente presenti nelle attività ricettive all'aperto.



Ai fini della determinazione del livello di illuminamento da garantire durante i periodi di oscurità lungo le vie di circolazione delle aree a campeggio, trattandosi di aree che si trovano all'aperto, si suggerisce di mutuare i criteri della norma UNI EN 13201 per l'illuminazione stradale.



7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 Estintori

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113B.

7.2 – Rete di idranti antincendio

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell'impianto sono così definiti:

- tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspì;
- tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3.



La norma UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio) è stata oggetto di recente revisione (novembre 2014). Le principali novità si possono così riassumere:

- a) modifica del campo di applicazione della norma UNI 10779 (ed. 2007) con:
 - eliminazione delle originarie esclusioni (edifici di altezza antincendio maggiore di 45 m; rete di idranti a secco)
 - previsione di due nuove distinte tipologie di reti di idranti:
 - reti idranti ordinarie
 - reti idranti all'aperto.
- b) aggiornamento di alcuni "termini e definizioni" e dei richiami delle norme UNI contenuti nella norma;
- c) trasformazione dell'appendice B (Criteri di dimensionamento degli impianti) da informativa a normativa;
- d) elaborazione di una norma UNI/TS 11559-2014 (Documento tecnico a carattere temporaneo e rinnovabile) per la progettazione, installazione, collaudo manutenzione delle reti di idranti antincendio con tubazioni non permanentemente in pressione d'acqua (reti a secco).

Nel caso delle aree ricettive all'aperto sono di particolare importanza le nuove nozioni che riguardano le reti idranti all'aperto e le reti di idranti a secco.



8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

8.1 – Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.



La distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio deve essere misurata lungo il percorso effettivamente praticabile dalle persone.



L'indicazione del criterio di posizionamento dei pulsanti manuali di allarme fornito dalla Lettera Circolare si è reso necessario in quanto l'attuale norma di riferimento per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio (UNI 9795) è relativa solo agli edifici (al chiuso) e non alle aree all'aperto.



8.2 – Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.



9. Segnaletica di sicurezza

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i punti di intercettazione del gas;
- i pulsanti manuali di allarme.



Divieto di accensione fuochi: la disposizione è diretta ad evitare che l'accensione, da parte dei singoli avventori ed ospiti, di fuochi eccessivamente vicini alle unità abitative possa costituire fonte d'innesco per le stesse; gli ospiti dell'attività ricettiva potranno utilizzare apparecchi di cottura appositamente predisposti a tale scopo. Per l'utilizzo di detti apparecchi, dovranno comunque essere adottate le comuni cautele di sicurezza e gestione antincendio, da indicarsi nel regolamento da fornire all'utenza (quali, ad esempio, pulizia delle aree ove sono installati, distanza da elementi combustibili, controllo dell'effettivo spegnimento della fiamma e assenza di braci, ecc.), nonché quelle eventualmente fornite dal produttore degli stessi apparecchi.



10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10.1 – Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici;
- siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e vegetazione secca.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 – Addestramento del personale

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto, dovrà provvedere in particolare ad una adeguata formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.



La definizione del numero di addetti e del loro livello di formazione deve essere eseguita sulla base della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Tale definizione dovrebbe, in linea di principio, basarsi sui seguenti criteri:

- il numero minimo di addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere definito in base alla complessità della struttura ricettiva;
- il numero di addetti deve essere proporzionato al numero di persone effettivamente presenti all'interno della struttura ricettiva.

Per una definizione oggettiva del numero di persone effettivamente presenti, può essere fatto riferimento al numero di ospiti registrati dalla struttura ricettiva. Eventi particolari, quali manifestazioni, vanno gestiti caso per caso con misure eccezionali.



10.4 – Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di gpl qualora affidati in custodia dagli utenti.



Si evidenzia come il registro della sicurezza sia uno strumento utile alla gestione e non abbia alcuna valenza di tipo "fiscale". Il registro dei controlli periodici antincendio contiene l'elenco

dei controlli che periodicamente devono essere effettuati sui sistemi e sui mezzi di protezione antincendio presenti nel campeggio; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza della struttura ricettiva.

Il registro è quindi un sussidio alla gestione delle aree, dei dispositivi e degli impianti a servizio delle strutture ricettive sotto il profilo della sicurezza antincendio.

Gli effetti di tale attività hanno una valenza di garanzia di affidabilità dei sistemi e misure atti a tutelare tutte le persone che possono accedere al campeggio, sia che siano lavoratori sia che siano ospiti.



10.5 – Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché l'area di sicurezza;
- i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- i divieti da osservare da parte degli utenti.

10.6 – Istruzioni da fornire agli utenti

Nel Regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza antincendio che, in particolare, deve ricordare:

- la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei recipienti portatili di gpl (max 30 kg)
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- l'indicazione delle zone in cui è vietato fumare;
- il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per l'illuminazione nonché le precauzioni da adottare nell'utilizzo delle fonti di calore per la cottura dei cibi.

Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali della struttura ricettiva.

Oltre al Regolamento dovrà essere fornita al cliente una planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza ivi compreso le modalità di allertamento della direzione della struttura ricettiva.

Capo II ATTIVITÀ ESISTENTI



11. CARATTERISTICHE DELL'AREA

11.1 - Distanze di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.

11.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonché il parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale all'interno dell'area.

11.3 - Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad esclusione del terzo capoverso.



Il terzo capoverso del punto 2.3 descrive i requisiti del sistema di distribuzione interna. Nelle strutture esistenti, nel caso di utilizzo del Titolo I, non è necessario rispettare i requisiti previsti per le strutture di nuova costruzione.



12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. ATTIVITÀ ACCESSORIE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. SERVIZI TECNOLOGICI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.



In sintesi, nel caso di attività esistenti, qualora si intenda seguire l'alternativa dell'approccio prescrittivo di cui al Capo II del Titolo I, devono essere rispettate le stesse disposizioni previste per le strutture di nuova costruzione, fatto salvo quanto segue:

- i requisiti sull'accessibilità all'area sono leggermente rimodulati rispetto a quelli previsti per le strutture di nuova realizzazione;
- non è richiesto il rispetto dei requisiti sulla sistemazione interna previsti per le strutture di nuova realizzazione.



Con particolare riferimento alle distanze di sicurezza, anche per le attività esistenti, si richiama il chiarimento fornito dalla Lettera Circolare, con il quale si specifica che la disposizione di cui al punto 2.1 (richiamato al punto 11.1) è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell'attività turistico-ricettiva, si propaghino all'interno della stessa, così come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc. ...) per scopi estetici e/o funzionali all'attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.

4 TITOLO II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE



Il procedimento utilizzato nel Titolo II utilizza le tecniche del metodo degli scenari emergenziali (per maggiori informazioni sul metodo degli scenari emergenziali vedasi [1] e [2]). Le contromisure di sicurezza sono definite in rapporto alle caratteristiche delle potenziali situazioni d'emergenza che si possono manifestare nella struttura in esame. In pratica le contromisure di sicurezza antincendio sono predefinite in modo differenziato a seconda degli esiti della categorizzazione della struttura ai fini antincendio ottenuta applicando una metodologia di analisi pre-codificata. L'applicazione di questa metodologia è considerata dal decreto come alternativa all'applicazione delle prescrizioni definite al Capo II del Titolo I per le attività esistenti.



Il metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio di cui al Titolo II è un metodo alternativo all'approccio prescrittivo di soluzioni conformi introdotte dal Titolo I - Capo II per le attività esistenti.

Il metodo mira a definire contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dello scenario emergenziale potenziale che il gestore potrebbe essere chiamato a fronteggiare.

A determinare le caratteristiche dello scenario emergenziale concorrono tre fattori sostanziali: a) la criticità dello scenario incidentale, in termini di gravità dell'incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte; b) le condizioni di vulnerabilità funzionale, in termini di prontezza di assistenza esterna nella risposta all'evento; c) l'interdipendenza con il contesto esterno all'insediamento, in termini di influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all'insediamento.

L'applicazione del metodo avviene in due fasi: la prima finalizzata a caratterizzare e categorizzare in modo sostanziale gli scenari emergenziali potenziali (Parte A), la seconda, finalizzata a definire le contromisure per le varie categorie di scenari emergenziali presenti (Parte B). Il principio di proporzionalità trova riscontro nel fatto che le disposizioni della Parte B del Titolo II prevedono contromisure più severe per situazioni classificate come più critiche dalle procedure di caratterizzazione della Parte A del Titolo II e meno severe per situazioni categorizzate come meno critiche.

Il metodo proporzionale, diversamente dall'approccio di tipo tradizionale del Titolo I, introduce dunque una sorta di flessibilità condizionata in quanto la scelta della strategia antincendio può essere fatta dall'imprenditore con un margine di discrezionalità, ossia individuando la strategia per lui più opportuna all'interno di un set di soluzioni predefinite e pre-valutate dal normatore.



Generalità

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente Titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.



Si richiamano le definizioni applicabili al Titolo II:

- a. UNITÀ ABITATIVE FISSE: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.).
- b. UNITÀ ABITATIVE PRONTAMENTE RIMOVIBILI: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smovibili (tende, caravan, camper, ecc.).
- d. PUNTO FUOCO: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
- e. CAPACITÀ RICETTIVA: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.
- f. AREA DI INSEDIAMENTO RICETTIVO: area composta dall'insieme delle zone destinate all'insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili.

Relativamente alle tolleranze dimensionali, si ritiene ragionevole, per analogia a quanto indicato nel Titolo I, fare riferimento alle disposizioni presenti nel D.M. 30 novembre 1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".



Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento.



Il metodo proporzionale di cui al Titolo II, può presentare alcuni vantaggi sotto il profilo organizzativo gestionale, e fornire utili elementi di supporto alle decisioni nell'attuazione delle politiche imprenditoriali di conduzione della struttura.

L'applicazione del metodo permette infatti di:

- giungere ad una conoscenza della propria realtà in termini di punti di forza e di debolezza;
- considerare strategie alternative per giungere allo stesso livello di sicurezza prefissato.

Attraverso una lettura della realtà oggetto di analisi si giunge infatti a caratterizzare i potenziali scenari incidentali rispetto ai quali si potrebbe essere chiamati ad intervenire, a riconoscere gli elementi di vulnerabilità funzionale nell'attuazione della risposta all'evento e ad individuare le eventuali interdipendenze con il contesto.

Tali elementi consentono di definire, in modo contestualizzato e secondo un principio di proporzionalità:

- le misure di prevenzione finalizzate a ridurre la predisposizione e l'attivazione degli eventi iniziatori;
- le misure di risposta all'evento per la sicurezza delle persone, la protezione dei beni e per la salvaguardia ambientale.

Si tratta di un metodo che consente al gestore di rispondere alle principali domande che dovrebbe porsi per gestire la sicurezza antincendio. Tali domande sono riportate nella figura che segue (figura 2.7).




Figura 2.7 – Le principali domande nella gestione della sicurezza antincendio.



La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nella Parte A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio;

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.



L'individuazione delle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali di incendio richiesta nella Parte A del Titolo II, può corrispondere alla fase di valutazione dei rischi di incendio richiesta all'art. 2 del Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

- a) tipologia dell'habitat naturale;
- b) tipologia dell'habitat antropico;
- c) presenza di punti di criticità specifica.


3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

- a) raggiungibilità dell’insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- b) livello di accessibilità all’insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- c) configurazione distributiva del sistema viario interno all’insediamento;
- d) estensione dell’insediamento.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura del metodo proporzionale.

Schema 1: schema a blocchi della procedura





La procedura prevista dal Titolo II suddivide la parte di caratterizzazione delle realtà (Parte A) volta a caratterizzare ciò che potrebbe accadere nella struttura, da quella delle contromisure (Parte B). Ciò che potrebbe accadere è definito con riferimento al concetto di scenario emergenziale che tiene conto dello scenario incidentale (il tipo di incendio, chi e che cosa può essere esposto, in che habitat naturale sono), della vulnerabilità funzionale (che vincoli o limitazioni ho nel poter fronteggiare l'evento qualora dovesse accadere), e dell'interdipendenza con le realtà limitrofe (contesto). La Parte A consente di pervenire ad una categorizzazione sostanziale ai fini antincendio. La Parte B collega le contromisure di sicurezza alle varie categorie e quindi consente una definizione delle misure di sicurezza antincendio di tipo contestualizzato.




Figura 2.8 – Contenuti del Titolo II della Regola Tecnica.

APPROCCIO DEGLI SCENARI EMERGENZIALI

Il metodo proporzionale di cui al Titolo II della Regola Tecnica si basa sul concetto di “scenario emergenziale” di seguito definito:



CRITERI GUIDA

Lo scenario emergenziale connota la situazione emergenziale nel suo complesso tenendo contemporaneamente conto delle criticità generate dall'evento in termini di avversità e di potenziale esposizione di persone e beni, dell'interdipendenza con il contesto e dei vincoli e delle limitazioni alla possibilità di fronteggiare l'emergenza.

L'idea chiave alla base del metodo è quella di collegare la scelta delle contromisure da adottare alle effettive criticità riscontrate nel sistema in esame.

Questo approccio è congruente con quanto previsto dalla direttiva europea 89/391/CE che prevede la definizione delle misure di prevenzione e protezione come risposta ad una preventiva valutazione dei rischi e comprensione delle criticità.

Il metodo proporzionale introdotto dal Titolo II della Regola Tecnica, basato sul concetto di scenario emergenziale, consente attraverso un processo di categorizzazione della realtà di raggruppare le molteplicità di casi che possono verificarsi, in un numero finito di scenari di riferimento che consentano di individuare, connotare e gestire i rischi che caratterizzano un generico luogo di lavoro.

Il processo di categorizzazione della realtà ai fini antincendio prende in considerazione tre aspetti principali:

- Gli scenari incidentali potenziali associati agli eventi avversi che possono verificarsi ed ai valori esposti all'interno del sistema considerato.
- La vulnerabilità funzionale che tiene conto delle caratteristiche del sito in relazione alla possibilità di potersi avvalere più o meno prontamente del supporto di squadre di soccorso esterne per fronteggiare l'emergenza.
- Il grado di interdipendenza con il contesto, ossia con le attività o l'ambiente che circonda l'attività ricettiva.

La combinazione di questi tre elementi connota lo scenario emergenziale che, di fatto, rappresenta nel suo insieme la situazione di emergenza che si può essere chiamati a gestire, ma ancor prima a scongiurare.

A ciascuno scenario emergenziale precodificato è associata una serie di contromisure specifiche, sia preventive (che quindi intervengono sulle cause), sia protettive (che invece intervengono sugli effetti dell'evento avverso puntando a limitarne le conseguenze).

L'identificazione della situazione analizzata all'interno del catalogo di scenari emergenziali precodificati consente pertanto di categorizzare in modo sostanziale la situazione ai fini antincendio e di individuare direttamente le contromisure più adatte alle effettive esigenze del caso in esame, senza dover utilizzare modelli di simulazione o affidarsi ad implicite e rigide disposizioni di tipo prescrittivo.

Il nuovo metodo costituisce quindi uno strumento valutativo che opera attraverso il riconoscimento e interpretazione di tutti gli elementi che sono ritenuti sostanziali per formulare un giudizio sulla sicurezza antincendio della realtà. L'analisi prende in esame tutte le componenti del sistema: caratteristiche fisiche, logistiche e di organizzazione, gestionali e di contesto. Le valutazioni sul sistema analizzato permettono di mettere in luce i punti di forza e di debolezza del sistema evidenziando le principali criticità da mitigare con l'adozione di opportune contromisure.

Maggiori approfondimenti sul metodo proporzionale e sul concetto di scenario emergenziale sono disponibili nella letteratura scientifica e in particolare nell'articolo di Grimaz et. al, 2013 sul metodo INSPECT i cui riferimenti sono riportati in bibliografia al n. [1].

Nel seguito (figura 2.9) si riporta lo Schema 1 della Regola Tecnica arricchito dall'utilizzo di colori che identificano le due fasi logiche della procedura di valutazione.




Figura 2.9 – Schema 1 della Regola Tecnica arricchito dall'utilizzo di colori.

Parte A

Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini antincendio



A.1. Analisi del contesto insediativo

Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o isolato) se tutto il suo perimetro è separato dal contesto con elementi parafuoco di caratteristiche pari a quelle definite nel Prospetto A.1.

Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale, anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare l'insediamento come interdipendente con il contesto.

Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessità di attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni interessati. Tali misure sono definite nella Parte B.

L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza non prevede alcun codice.

Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con vegetazione

Tipo di vegetazione	Larghezza fascia parafuoco ¹ (m)							
	Terreno piano ²				Terreno in pendenza ²			
	Zone ³ 1 e 2	Zone ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9	Zone ³ 1 e 2	Zone ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9
Pascolo cespugliato	3	4	5	7	5	7	8	10
Macchia bassa/media	6	7	8	10	8	10	12	14
Macchia alta/sterpi	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco diradato	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco non diradato/pinete	16	18	20	22	21	23	25	27

si possono considerare elementi parafuoco anche dislivelli a strapiombo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione

(1) si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d'acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%

(3) zone definite dalle NTC vigenti – zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento



L'analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all'interno di un insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. Oppure, viceversa, considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all'esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all'interno di esso. Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell'azione avversa che di raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come interdipendenza.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dal concetto di interdipendenza, le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.



CRITERI GUIDA

Per interdipendenza si intende la reciproca relazione fra due o più entità. Nel caso specifico si intende la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all'interno dell'insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. O, viceversa, la possibilità che un incendio sviluppatosi all'esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all'interno di esso.



La diffusione degli incendi fra l'insediamento ricettivo e le aree ad esso attigue può avvenire per propagazione tramite la vegetazione presente oppure per propagazione per contiguità di elementi combustibili interni ed esterni. Le statistiche degli incendi nelle strutture turistico-ricettive mostrano che tali eventualità è tutt'altro che remota. Per queste motivazioni risulta di fondamentale importanza conoscere le caratteristiche delle aree vicine all'insediamento, delle attività ivi presenti e degli elementi adiacenti ai confini.



Nella valutazione dell'interdipendenza, ancorché non esplicitamente richiesto dalla normativa, sarebbe opportuno tener conto anche della eventuale contiguità con elementi di pericolo di tipo antropico (depositi di materiali combustibili e/o infiammabili o di sostanze pericolose) o con elementi ad alta suscettibilità (viabilità primaria sia stradale che ferroviaria, attività ad alto affollamento di persone, linee elettriche alta tensione, ecc.) presenti nelle vicinanze dal perimetro dell'insediamento.

INTERDIPENDENZA RISPETTO AD AREE CON VEGETAZIONE

L'interdipendenza rispetto ad aree con vegetazione si valuta facendo riferimento al prospetto A.1 della norma. Tale prospetto definisce la larghezza delle fasce parafuoco a seconda della natura della vegetazione confinante, dell'orografia del terreno e della probabile velocità del vento nell'area oggetto di studio.



Nella Tabella 2.1 si riporta il prospetto A.1 della Regola Tecnica integrato con rappresentazioni iconografiche dei vari scenari contemplati.

Tabella 2.1 - Prospetto A.1 della Regola Tecnica integrato con rappresentazioni iconografiche

Tipo di vegetazione	Simbolo	Larghezza fascia parafuoco (m)							
		Terreno piano ² 15°				Terreno in pendenza ² > 15°			
		Zone ³ 1 e 2	Zone ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9	Zone ³ 1 e 2	Zone ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9
Pascolo cespugliato		3	4	5	7	5	7	8	10
Macchia bassa/media		6	7	8	10	8	10	12	14
Macchia alta/sterpi		13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco diradato		13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco non diradato/pinete		16	18	20	22	21	23	25	27

si possono considerare elementi parafuoco anche dislivelli a strapiombo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione

(1) si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d'acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

(3) zone definite dalle NTC vigenti – zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento.

Le fasce parafuoco sono aree di terreno privo di vegetazione che potrebbe propagare l'incendio sia per via radente che per chioma. La velocità del vento, la ricchezza di chioma e la presenza di dislivelli sono tutti fattori che facilitano la propagazione di chioma; di conseguenza all'aumentare di questi fattori la distanza dagli elementi di bordo deve essere maggiore per poterli considerare come elementi parafuoco.



Nella Sezione 3 della Guida è presente un repertorio fotografico utile per definire e chiarire i vari tipi di vegetazioni descritti nel prospetto A.1 della norma.



Sempre nella Sezione 3 è anche presente un approfondimento dedicato alla propagazione negli incendi di tipo forestale. Tale approfondimento spiega l'influenza della velocità del vento, della ricchezza di chioma e della presenza di dislivelli sulla propagazione degli incendi mediante chioma.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE

* * * * *

Simbolo * lungo il perimetro ove si hanno le condizioni di interdipendenza

Nell'atlante per rappresentare le condizioni di interdipendenza può essere adottata la simbologia sopra-riportata.

Nell'atlante di caratterizzazione antincendio (e nel Piano di Emergenza) è necessario inserire i contatti (a cui rivolgersi in caso di emergenza) dei gestori delle aree ove si hanno le condizioni di interdipendenza.

Nel seguito è presente un estratto delle NTC vigenti al momento della stesura della presente guida (D.M. 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle "Norme tecniche per le Costruzioni" – NTC2018) che riporta la zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento.

ZONAZIONE REGIONALE PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI RELATIVI ALL'AZIONE DEL VENTO

Il prospetto A.1, al momento della stesura della presente guida, fa riferimento alle zone definite dal D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le Costruzioni" – NTC2018) per il calcolo della forza del vento. Precisamente al paragrafo 3.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni è presente una zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento.

Tabella 2.2 - Zone vento definite dalla Tab 3.3.I delle NTC2018

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0.40
2	Emilia Romagna	25	750	0.45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0.37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0.36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0.40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0.36
7	Liguria	28	1000	0.54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0.50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0.32



Figura 2.10 - Mappa zone vento definite da NTC2018



Campeggio

Figura 2.11 - Esempio di interdipendenza

INTERFERENZA CON AREE ANTROPICHE SENZA VEGETAZIONE

Anche se non contemplato dalla Regola Tecnica è opportuno considerare le potenziali interferenze anche rispetto ad aree di tipo antropico senza vegetazione. L'interferenza rispetto ad aree antropiche senza vegetazione deve essere valutata caso per caso a seconda dell'attività e degli elementi presenti nell'area confinante.

Nel caso di prossimità con costruzioni civili l'interferenza si determina valutando la capacità di separazione degli elementi di confine.

Il coordinamento con i gestori della aree vicine risulta di fondamentale importanza per contenere e gestire gli effetti di un evento avverso.



Nell'atlante di caratterizzazione antincendio (e nel Piano di Emergenza) è necessario inserire i contatti (a cui rivolgersi in caso di emergenza) dei gestori della aree ove si hanno le condizioni di interferenza.



Campeggio

Figura 2.12 - Esempio di interferenza

INTERFERENZA CON AREE ANTROPICHE AD ALTA SUSCETTIBILITÀ SENZA VEGETAZIONE

Similmente al caso precedente, anche se non contemplato dalla Regola Tecnica, è opportuno considerare le potenziali interferenze anche rispetto ad aree di tipo antropico ad alta suscettibilità senza vegetazione. Si considerano aree antropiche ad alta suscettibilità:

- viabilità primaria stradale
- viabilità primaria ferroviaria
- attività ad alto affollamento di persone.

Nel caso siano presenti aree ad alta suscettibilità entro 10 metri dal perimetro dell'area ricettiva, è opportuno che l'insediamento venga considerato interferente con il contesto. Come per le aree antropiche non ad alta suscettibilità, nel caso di costruzioni civili l'interferenza si determina valutando gli elementi di confine che limitano la propagazione dell'incendio.

La coordinazione con gli enti pubblici o privati gestori della aree vicine risulta necessaria per gestire e contenere gli effetti di un evento avverso.

Nell'atlante di caratterizzazione antincendio (e nel Piano di Emergenza) è necessario inserire i contatti (a cui rivolgersi in caso di emergenza) dei gestori della aree ove si hanno le condizioni di interferenza.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE

X X X X X

Simbolo **X** lungo il perimetro ove si hanno le condizioni di interferenza

Nell'atlante, per rappresentare le condizioni di interferenza, può essere adottata la simbologia riportata a lato.



RIASSUNTO

Un insediamento si considera interdipendente se anche solo una porzione del suo perimetro non presenta elementi parafuoco.

Nel caso di vegetazione le dimensioni delle fasce che possono essere considerate elementi parafuoco variano in base a:

- Il tipo di vegetazione presente nella fascia;
- la regione (o zona) in cui è localizzato l'insediamento;
- la pendenza del terreno.

Le dimensioni minime delle fasce parafuoco sono riassunte nel Prospetto A.1.

Nel caso di contiguità con aree antropiche senza vegetazione è opportuno eseguire la valutazione di eventuali interferenze in base al caso specifico.

A.2. CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO



A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

La presenza di elementi di suddivisione aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie dell'insediamento ricettivo in comparti.

Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione

Tipologia elemento di suddivisione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	Spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3 \text{ m}$
Specchi d'acqua	Specchi d'acqua di larghezza L_a almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_a = 1.5 \text{ m}$
Dislivelli	Dislivelli a strapiombo di altezza H_d almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_d = 2 \text{ m}$



Con il termine "specchio d'acqua" presente nel prospetto A.2 della Regola Tecnica si possono intendere laghi, stagni, corsi d'acqua, canali a cielo libero, ecc...



Ai fini dell'effettuazione dell'analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A, si procede con la preliminare suddivisione dell'area dell'insediamento ricettivo in sotto-aree (comparti) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione quelli definiti nel Prospetto A.2. Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai fini antincendio.



CRITERI GUIDA

Le caratteristiche degli elementi di suddivisione sono tali da determinare una interruzione o una discontinuità funzionale fra aree contigue di un insediamento.

L'area di un insediamento viene analizzata iniziando ad identificare gli elementi di suddivisione (strade e aree libere, corsi d'acqua, dislivelli). I comparti sono conseguentemente identificati nelle porzioni dell'insediamento delimitate dagli elementi di suddivisione e/o dalla linea perimetrale di confine.



Relativamente alla delimitazione dei comparti secondo i criteri di cui al Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione - si chiarisce che per dislivello a strapiombo si deve intendere un dislivello con salto di quota di altezza $H_d \geq 2 \text{ m}$ e pendenza della scarpa pari a $\alpha \geq 20^\circ$ o superiore come rappresentato in figura 1.

Dislivelli a strapiombo

Dislivelli a strapiombo con salto di quota H_d almeno pari a 2 m e con un pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore






Figura 1 - Caratteristiche geometriche di un dislivello a strapiombo



Nell'atlante, per rappresentare gli elementi di suddivisione, può essere adottata la simbologia riportata nella seguente tabella.

Tabella 2.3 – Elementi di suddivisione

Tipologia elemento di suddivisione	Simbologia utilizzata nell'Atlante	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	Linea o campitura bianca 	Spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3 \text{ m}$
Specchi d'acqua	Linea o campitura azzurra 	Specchi o corsi d'acqua di larghezza L_a almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_a = 1.5 \text{ m}$
Dislivelli	Simbolo scarpata TTTTTTTTTTTT	Dislivelli a strapiombo di altezza H_d almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_d = 2 \text{ m}$



Si riportano nel seguito alcuni esempi comparativi di riconoscimento o meno dei singoli elementi di suddivisione.



SI
Perché la fascia libera risulta $L_f > 3 \text{ m}$



NO
Perché la fascia libera risulta $L_f < 3 \text{ m}$

Figura 2.13 - Elementi di suddivisione - fasce libere



SI
Perché lo specchio d'acqua ha $La > 1.5$ m



NO
Perché lo specchio d'acqua ha $La < 1.5$ m

Figura 2.14 - Elementi di suddivisione - specchi d'acqua



SI
Perché il dislivello ha altezza $Hd > 2$ m
e pendenza maggiore di 1 a 2



NO
Perché il dislivello ha altezza $Hd < 2$ m

Figura 2.15 - Elemento di suddivisione - dislivelli



RIASSUNTO

Prima fase dell'analisi, è quella di rappresentare l'intero insediamento ricettivo con l'insieme di comparti identificati e dal reticolo di elementi di suddivisione e di confine che li delimitano.

Un comparto è un'area di un insediamento ricettivo delimitata lungo tutto il proprio perimetro da elementi di suddivisione o da linee di confine perimetrale. Ogni comparto risulta pertanto funzionalmente disgiunto dai comparti vicini da un elemento di suddivisione.



A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo può presentare una o più zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.

Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi:

- a) habitat antropico caratteristico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche distributive rispetto alla propagabilità dell'incendio tra elementi contigui;
- b) habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue caratteristiche di predisposizione all'innesco e alla propagazione dell'evento avverso.



Qualora siano presenti evidenti variazioni di habitat nei comparti questi vengono suddivisi in diverse aree omogenee separate.

Si distinguono diverse zone omogenee se all'interno del comparto esistono aree con caratteristiche uniformi al loro interno ma significativamente diverse tra loro per quanto riguarda la tipologia e la densità, sia delle unità abitative, sia della vegetazione presenti.



CRITERI GUIDA

L'omogeneità, ai fini del calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo, caratterizza una sostanziale uniformità in termini di densità e di tipologia, sia delle unità abitative, sia della vegetazione presenti.



Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale parametro è definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'areale di pertinenza assegnato all'unità abitativa di riferimento, ossia dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea per il numero massimo di unità abitative previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.



CRITERI GUIDA

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.



Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo

Unità abitativa di riferimento	Codifica	descrizione tipologia		Areale di pertinenza (m ²)			
tende	T	s	senza mezzo	fino a 4 posti	<20	20-30	>30
				più di 4 posti	<40	40-50	>50
		m	con mezzo		<60	60-80	>80
roulottes e caravan	R	s	senza mezzo		<65	65-80	>80
		m	con mezzo		<100	100-120	>120
camper	C	s	standard		<75	75-90	>90
		m	motorhome		<100	100-120	>120
case mobili a bassa combustibilità, chalet e bungalows prevalentemente in muratura	H _b	p	superficie u.a. $\geq 2 \text{ m}^2$ (significato simboli in nota 1)->		<80	80-115	>115
		g	superficie u.a. > 25 m ²		< [Su.a. + 2,5 (p+10)]	tra [Su.a. +2,5 (p+10)] e [Su.a.+4(p+16)]	> [Su.a.+4(p+16)]
case mobili, chalet e bungalows ad alta combustibilità prevalentemente in legno	H _a	p	superficie u.a. $\geq 2 \text{ m}^2$		<100	100-125	>125
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1)->		< [Su.a.+3(p+12)]	tra [Su.a.+3(p+12)] e [Su.a.+5(p+20)]	> [Su.a.+5(p+20)]
Tasso di sfruttamento				intensivo	normale	moderato	

(1) Su.a. = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa



Ai fini dell'applicazione del Prospetto A.3 relativo alla determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo si chiarisce che con la dizione mezzo, riportata nella colonna "descrizione tipologia", si intende un autoveicolo e/o un rimorchio con natante combustibile.



Prospetto A3 Titolo II

I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto (c.d. air camping) rientrano nella tipologia di unità abitative "tende con mezzo" (codifica T_m del prospetto A.3).



Per le zone miste(1) la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi antropici o di antropizzazione presenti.

(1) Zona che presenta diverse tipologie di unità abitative di riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea



Ai fini della determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo delle aree a campeggio, necessaria per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento per ogni zona con i criteri definiti dal Prospetto A.4, la procedura convenzionale da adottare è la seguente:

- a) per ogni comparto individuato con la procedura di cui al punto A.2.1, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell'habitat antropico e naturale);
- b) in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo;
- c) l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione (linee tratteggiate riportate in figura 2);
- d) si calcola l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto c), per il numero di unità abitative presenti nella zona;

$$\frac{\text{Area della zona omogenea}}{\text{Numero di unità abitative}} = \text{Areele di pertinenza}$$

- e) si confronta la superficie dell'areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al punto d) con le superficie dell'areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona;
- f) si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto e).



In sintesi la procedura è la seguente: per ogni comparto si individuano e si demarcano i limiti dell'area convenzionale di ogni zona omogenea; per ogni zona omogenea si calcola l'areale di pertinenza tenendo conto del numero di unità abitative presenti; la superficie dell'areale così ottenuta, va confrontata con i valori presenti nelle ultime 3 colonne del Prospetto A.3. I valori rappresentano le discriminanti per definire il tasso di sfruttamento ricettivo della zona, che può risultare: moderato, normale o intensivo. La procedura si applica anche alle zone omogenee miste siano esse regolari o irregolari così come raffigurate nella figura 2 della Lettera Circolare.





Figura 2 - Esempio di identificazione delle aree convenzionali da considerare per la determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo



La figura 2.16 ripropone a colori l'esempio riportato nella Lettera Circolare per una più immediata identificazione delle aree convenzionali da considerare per la determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo.




Figura 2.16 - Esempio di identificazione delle aree convenzionali da considerare per la determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo



Nel seguito si riporta in tabella 2.4 il prospetto A.3 della Regola Tecnica integrato con rappresentazioni iconografiche delle tipologie di unità abitative di riferimento.

Tabella 2.4 - Prospetto A.3 della Regola Tecnica integrato con rappresentazioni iconografiche

Unità abitativa di riferimento	Simbolo	Codifica	descrizione tipologia		Codice Usato nell'atlante	Areale di pertinenza (m ²)		
tende		T	s	senza mezzo	Tsp	<20	20-30	>30
				fino a 4 posti più di 4 posti	Tsg	<40	40-50	>50
			m	con mezzo	Tm	<60	60-80	>80
roulottes e caravan		R	s	senza mezzo	Rs	<65	65-80	>80
			m	con mezzo	Rm	<100	100-120	>120
camper		C	s	standard	Cs	<75	75-90	>90
			m	motorhome	Cm	<100	100-120	>120
case mobili a bassa combustibilità, chalet e bungalows prevalentemente in muratura		Hb	p	superficie u.a. 2 m ² (significato simboli in nota 1)->	Hbp	<80	80-115	>115
			g	superficie u.a. > 25 m ²	Hbg	< [Su.a. + 2.5 (p+10)]	tra [Su.a. + 2.5 (p+10)] e [Su.a.+4(p+16)]	> [Su.a.+4(p+16)]
case mobili, chalet e bungalows ad alta combustibilità prevalentemente in legno		Ha	p	superficie u.a. 2 m ²	Hap	<100	100-125	>125
			g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1)->	Hag	< [Su.a.+3(p+12)]	tra [Su.a.+3(p+12)] e [Su.a.+5(p+20)]	> [Su.a.+5(p+20)]
Tasso di sfruttamento						intensivo	normale	moderato

(1) Su.a. = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa



Si ricorda che nella Sezione 3 della presente Guida è possibile trovare un approfondimento utile alla classificazione delle unità abitative che è possibile trovare nelle strutture ricettive all'aria aperta.

ZONE OMOGENEE MISTE AD USO ESCLUSIVO DI UNITÀ ABITATIVE PRONTAMENTE RIMOVIBILI






Rimane non esplicitamente regolamentato il caso in cui il tipo di unità abitativa nelle varie zone omogenee destinate a campeggio non è predefinito a priori.

Nel caso in cui non è definito in modo univoco il tipo di unità abitativa mobile (prontamente rimovibile) che occuperà tale area per il calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo si ritiene opportuno fare riferimento alla condizione più gravosa per l'area, considerando l'unità abitativa mobile potenzialmente presente col più alto areale di pertinenza.

Si prevedono quindi le seguenti ragionevoli possibilità:

- **Tm** - tenda con mezzo
- **Rm** - Roulottes con mezzo
- **Cm** - Camper motorhome

Tabella 2.5 - Tasso di sfruttamento ricettivo per unità prontamente rimovibili

Unità abitativa di riferimento	Simbolo	Codifica		Descrizione tipologia	Codice usato nell'atalante	Areale di pertinenza (m ²)		
		T	S			<20	20-30	>30
tende		T	s	Senza mezzo	Tsp	<20	20-30	>30
				fino a 4 posti	Tsg	<40	40-50	>50
		m	con mezzo	Tm	<60	60-80	>80	
roulottes e caravan		R	s	senza mezzo	Rs	<65	65-80	>80
			m	con mezzo	Rm	<100	100-120	>120
camper		C	s	standard	Cs	<75	75-90	>90
			m	motorhome	Cm	<100	100-120	>120
<i>Tasso di sfruttamento</i>						<i>intensivo</i>	<i>normale</i>	<i>moderato</i>



CRITERI GUIDA

Il calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo è necessario per determinare se l'area ha un utilizzo intensivo o meno. Nel caso in cui non sia univocamente definito il tipo di utilizzo è opportuno fare riferimento all'ipotesi di utilizzo massimo per ogni area omogenea.

In pratica, applicando il criterio sopra esposto, nel caso in cui non siano predeterminate le unità abitative mobili che utilizzano una determinata zona (ossia questa zona potrebbe essere occupata sia da tende, che da roulotte o da camper), per determinare se il tasso di sfruttamento ricettivo dell'area è normale o intensivo, è opportuno considerare come discriminante il valore di 100 m².

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ ABITATIVE FISSE

La procedura di definizione del tasso di sfruttamento distingue 4 tipologie di unità abitative che si riferiscono alla tipologia delle case mobili, chalet e bungalows, con i seguenti codici:

- **Hbp** - Casa mobile, chalet o bungalow a bassa combustibilità di piccole dimensioni.
- **Hbg** - Casa mobile, chalet o bungalow a bassa combustibilità di grandi dimensioni.
- **Hap** - Casa mobile, chalet o bungalow ad alta combustibilità di piccole dimensioni.
- **Hag** - Casa mobile, chalet o bungalow ad alta combustibilità di grandi dimensioni.



CRITERI GUIDA

Le unità abitative denominate come “Case mobili, chalet e bungalows” sono catalogate sulla base di caratteristiche di tipo dimensionale e materico. Tali caratteristiche consentono la catalogazione in base al carico di incendio ed alla propagabilità.



La differenza fra alta e bassa combustibilità si individua identificando il materiale principale con cui sono costruite tali unità abitative.

Gli chalet costruiti prevalentemente in legno sono da considerarsi ad alta combustibilità, mentre i bungalow costruiti prevalentemente in muratura o calcestruzzo sono da considerarsi a bassa combustibilità.

Per quanto concerne le case mobili si individuano:

- Case mobili a bassa combustibilità = isolante incombustibile (es. lana di roccia, ecc..)
- Case mobili ad alta combustibilità = isolante combustibile (es. poliuretano, polistirolo, ecc..)

Le case mobili costruite con materiali con bassa classe di reazione al fuoco (es. 0, 1 e corrispondenti euroclassi) sono da considerare a bassa combustibilità.



Tali tipologie di case mobili sono da preferire rispetto a quelle standard non solo per problematiche di sicurezza. Il costo maggiore di una casa mobile costruita con materiali certificati a bassa classe di reazione al fuoco, oltre ad incrementare la sicurezza antincendio, consente di aumentare la produttività economica dell’insediamento ricettivo sostanzialmente per due motivi:

- Dal punto di vista del calcolo delle contromisure mediante l’approccio presente nel Titolo II le case mobili a bassa combustibilità presentano un areale di pertinenza inferiore; quindi, a parità di area e condizioni di sicurezza, è possibile posizionare un numero maggiore di unità ricettive.
- L’utilizzo di strutture certificate aumenta il livello qualitativo dell’offerta commerciale dell’azienda. La sensibilità alla sicurezza è un fattore su cui pongono attenzione sempre più anche gli utenti delle strutture ricettive e gli operatori assicurativi.

L’iniziale spesa maggiore può quindi essere ammortizzata sia nel breve termine, incrementando il numero delle unità ricettive, sia nel lungo termine, migliorando la proposta commerciale del campeggio.

È utile sottolineare che recentemente la sensibilità alle problematiche antincendio è cresciuta anche nei produttori di questo tipo di unità abitative.



Figura 2.17 – Unità abitative fisse




Ai fini della determinazione della superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p) si forniscono i seguenti chiarimenti.

In presenza di pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) in materiali combustibili, il computo della superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) comprende anche la superficie di pertinenze e accessori. Conseguentemente, il perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p) deve comprendere anche le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.).

Se invece le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) sono costruite in materiali incombustibili (es. metallo, ecc.) le stesse non sono da considerare nel calcolo di superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p).

In figura 3 è riportato un esempio di identificazione della superficie lorda dell'unità abitativa e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile.



Definizioni:

$S_{u,a}$ = superficie lorda dell'unità abitativa, comprende anche elementi accessori (verande, tendalini, ecc.) costruiti in materiali combustibili (nell'immagine è rappresentata dall'area in grigio sommata all'area con retino a linee inclinate).

p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa e gli elementi accessori (verande, tendalini, ecc.) costruiti in materiali combustibili.

Figura 3 - Esempio di identificazione della superficie lorda dell'unità abitativa e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile.



Figura 2.18 – Unità abitative fisse ad alta combustibilità di grandi dimensioni



Figura 2.19 – Unità abitative fisse a bassa combustibilità di grandi dimensioni

I valori di superficie e del perimetro delle unità abitative sono necessari per determinare gli areali di pertinenza nel caso di strutture con superficie maggiore di 25 m².



A titolo di esempio in figura 4 si riporta la rappresentazione degli areali di pertinenza che differenziano i tassi di sfruttamento ricettivo moderato, normale e intensivo per una unità abitativa fissa codificata H_b. Si precisa che l'unità abitativa può essere collocata in qualsiasi posizione all'interno dell'areale di pertinenza (la posizione centrata, rappresentata in figura 4, consente di meglio comprendere l'algoritmo che definisce l'area dell'areale di pertinenza come la superficie dell'unità abitativa sommata all'area di una fascia perimetrale di larghezza prestabilita).




Figura 4 - Esempi di areali di pertinenza di una unità abitativa classificata H_b (con $S_{u.a.} > 25 \text{ m}^2$) nel Prospetto A.3



Si evidenzia che le quote presenti nella figura 4 non rappresentano delle distanze di sicurezza da rispettare, ma indicano l'offset da considerare per la specifica unità abitativa (H_b con $S_{u.a.} > 25 \text{ m}^2$) ai fini della valutazione del tasso di sfruttamento ricettivo.

Per semplificare la ricerca dell'areale di pertinenza nel caso di case mobili, chalet o bungalow di grandi dimensioni sono nel seguito riportati degli abachi (figure 2.20 e 2.21) che applicano le formule presenti nella tabella 2.6 per le tipologia H_{bg} e H_{ag} .

Tabella 2.6 - Tasso di sfruttamento ricettivo per unità fisse (i colori azzurro e arancio fanno riferimento agli abachi presenti nelle figure 2.20 e 2.21 per la determinazione del limite inferiore dell'areale di pertinenza corrispondente ad un tasso di sfruttamento normale).

Unità abitativa di riferimento	Simbolo	Codifica	descrizione tipologia	Codice	Areale di pertinenza (m^2)		
case mobili a bassa combustibilità, chalet e bungalows prevalentemente in muratura		H_b	p superficie u.a. $\leq 2 \text{ m}^2$	H_{bp}	<80	80-115	>115
			g superficie u.a. $> 25 \text{ m}^2$	H_{bg}	< $[S_{u.a.} + 2.5(p+10)]$	tra $[S_{u.a.} + 2.5(p+10)]$ e $[S_{u.a.} + 4(p+16)]$	> $[S_{u.a.} + 4(p+16)]$
case mobili, chalet e bungalows ad alta combustibilità prevalentemente in legno		H_a	p superficie u.a. $\leq 2 \text{ m}^2$	H_{ap}	<100	100-125	>125
			g superficie u.a. $> 25 \text{ m}^2$	H_{ag}	< $[S_{u.a.} + 3(p+12)]$	tra $[S_{u.a.} + 3(p+12)]$ e $[S_{u.a.} + 5(p+20)]$	> $[S_{u.a.} + 5(p+20)]$
Tasso di sfruttamento					intensivo	normale	moderato

(1) $S_{u.a.}$ = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa

Il grafico presenta in ascissa l'area ed in ordinata il perimetro di un'ipotetica unità abitativa, mentre le varie rette rappresentano dimensioni prefissate di areali di pertinenza relativi al limite tra "intensivo" e "normale".

Conoscendo quindi le caratteristiche geometriche di riferimento di una unità abitativa (S.u.a. e p) è possibile determinare le dimensioni dell'areale di pertinenza che costituisce la condizione limite del tasso di sfruttamento normale. Qualora l'areale effettivo sia di superficie inferiore a tale condizione limite il tasso di sfruttamento ricettivo è da considerarsi intensivo.




Figura 2.20 – Limite inferiore dell'areale di pertinenza corrispondente ad un tasso di sfruttamento normale per il caso di casa mobile, chalet o bungalow a bassa combustibilità e di grandi dimensioni.




Figura 2.21 – Limite inferiore dell'areale di pertinenza corrispondente ad un tasso di sfruttamento normale per il caso di casa mobile, chalet o bungalow ad alta combustibilità e di grandi dimensioni.

AREA CONVENZIONALE DELLA ZONA OMOGENEA PER IL CALCOLO DEL TASSO DI SFRUTTAMENTO RICETTIVO

Si richiama preliminarmente la definizione di tasso di sfruttamento ricettivo già riportata a pagina 2-48.



CRITERI GUIDA

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.



Il calcolo del tasso di sfruttamento è necessario per determinare la densità di utilizzo di un'area omogenea. La definizione stessa di area omogenea impone la suddivisione dei comparti in sotto aree nel caso ci siano diversi utilizzi, come maggiore densità o concentrazione di unità abitative in alcune zone o aree lasciate volutamente libere.

Parte dello spazio occupato dalle strade, vie e sentieri presenti nei campeggi può essere conteggiato come superficie dell'area omogenea ad esse attigue. Per tale fine, la Lettera Circolare impone di conteggiare un offset massimo di 1.5 m dal confine dell'area stessa.

ESEMPIO DI CALCOLO DI TASSO DI SFRUTTAMENTO RICETTIVO



Nella figura 2.22 è presente una porzione di un insediamento in cui sono presenti 7 zone omogenee che compongono 6 comparti (come evidente, l'area 3 e 6 fanno parte dello stesso comparto).

Le linee rosse tratteggiate delimitano l'area delle varie zone omogenee; si nota come la linea sia praticamente l'asse viario nelle strade larghe fino a 3 metri, mentre in altre situazioni si estende con un offset di 1.5 metri.

Si ricorda che per determinare il tasso di sfruttamento ricettivo è necessario calcolare l'areale di pertinenza per ogni zona omogenea attraverso la seguente procedura convenzionale:

- per ogni comparto individuato si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee (linee tratteggiate rosse riportate in figura 2.22);
- in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua (o corsi d'acqua) si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo;
- l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione (linee tratteggiate rosse riportate in figura 2.22);
- si calcola l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto, per il numero di unità abitative presenti nella zona;

$$\frac{\text{Area della zona omogenea}}{\text{Numero di unità abitative}} = \text{Areele di pertinenza}$$

- si confronta la superficie dell'areale di pertinenza così ottenuto con le superficie dell'areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona;
- si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto.



Figura 2.22 - Esempio di calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo

Le aree 1, 2 e 4 contengono delle piazzole in cui si ipotizza il massimo sfruttamento, cioè una roulotte con mezzo (Rm) oppure un camper motorhome (Cm).

Con questo tipo di unità ricettiva (Rm) i valori discriminanti del tasso di sfruttamento ricettivo stabiliti dal prospetto A.3 sono i seguenti:

Tabella 2.7 - Valori discriminanti degli areali di pertinenza per Rm (Tasso di sfruttamento)

intensivo	normale	moderato
minore di 100 m ²	tra 100 m ² e 120 m ²	maggiore di 120 m ²

Le aree 3, 5 e 6 contengono delle case mobili (Hag) di grandi dimensioni, infatti la superficie dell'unità ricettiva è 7.5 m x 3.5 m = 26.25 m² e quindi supera i 25 m².

Con questo tipo di unità ricettiva (Hag) i valori discriminanti del tasso di sfruttamento ricettivo sono i seguenti:

Tabella 2.8 - Valori discriminanti degli areali di pertinenza per Hag (Tasso di sfruttamento)

intensivo	normale	moderato
< [S _{u.a.} +3(p+12)]	tra [S _{u.a.} +3(p+12)] e [S _{u.a.} +5(p+20)]	> [S _{u.a.} +5(p+20)]
minore di 128 m ²	tra 128 m ² e 226 m ²	maggiore di 226 m ²

L'area 7 contiene dei bungalow in muratura (Hbg) di grandi dimensioni infatti la superficie dell'unità ricettiva è 4.8 m x 5.3 m = 25.4 m² e quindi supera i 25 m².

Con questo tipo di unità ricettiva (Hbg) i valori discriminanti del tasso di sfruttamento ricettivo sono i seguenti:

Tabella 2.9 - Valori discriminanti degli areali di pertinenza per Hbg (Tasso di sfruttamento)

intensivo	normale	moderato
< [S _{u.a.} + 2.5 (p+10)]	tra [S _{u.a.} + 2,5 (p+10)] e [S _{u.a.} +4(p+16)]	> [S _{u.a.} +4(p+16)]
minore di 101 m ²	tra 101 m ² e 170 m ²	maggiore di 170 m ²

La tabella 2.10 riassume i dati utilizzati per determinare l'areale di pertinenza di ogni unità ricettiva e presenta la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo per ogni area omogenea.

Tabella 2.10 – Riassunto dei dati dell'esempio di calcolo di tasso di sfruttamento ricettivo

Area omogenea	Area [m ²]	Tipologia unità abitative	Numero unità abitative	Areale di pertinenza	Tasso di sfruttamento
1	2092	Rm	16	131	<i>moderato</i>
2	2098	Rm	18	117	<i>normale</i>
3	1156	Hag	12	96	<i>intensivo</i>
4	1598	Rm	17	94	<i>intensivo</i>
5	1083	Hag	10	109	<i>intensivo</i>
6	1561	Hag	10	156	<i>normale</i>
7	1999	Hbg	9	222	<i>moderato</i>

LA PRESENZA DELL'HABITAT NATURALE



Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona. In particolare vengono distinti i seguenti due habitat naturali:

- habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma;
- habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.



L'analisi del tipo di vegetazione presente consente di valutare la possibile evoluzione di un incendio in termini di propagabilità fra varie aree omogenee e/o i comparti presenti all'interno di un insediamento e, conseguentemente, di definire strategie preventive di gestione e manutenzione del verde finalizzate anche a limitare le condizioni sfavorevoli per la sicurezza antincendio della struttura ricettiva. Viceversa la conoscenza, in termini di localizzazione ed estensione, di aree intrinsecamente predisposte ad una potenziale propagazione di chioma può e deve portare a meglio definire le specifiche contromisure antincendio da adottare in caso di evento.



CRITERI GUIDA

L'analisi dell'habitat naturale è finalizzata a distinguere scenari di vegetazione che presentano una diversa predisposizione alla propagazione di chioma in caso di incendio.

Nell'analisi della vegetazione, è opportuno fare riferimento alla situazione più gravosa in termini di estensione delle chiome durante il periodo di apertura della struttura ricettiva.



habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma



habitat con predisposizione alla propagazione di chioma



Figura 2.23 - Esempio di habitat naturale con assenza o predisposizione alla propagazione di chioma



Si ricorda che nella Sezione 3 della presente Guida è possibile trovare un approfondimento utile a definire la presenza di un habitat naturale predisposto alla propagazione da chioma.

CODIFICA IN BASE AGLI HABITAT



Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel Prospetto A.4.

Prospetto A.4 - Associazione di codice e tipologia dello scenario emergenziale di riferimento in funzione delle caratteristiche dell'Habitat di zona

Habitat di zona		Codice e descrittore connotativo dello scenario incidentale	
Habitat antropico	Habitat naturale		
		<i>Habitat con predisposizione alla propagabilità di chioma</i>	
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	no	A	Antropico
Aree distributive e piazzali			
Aree ricreative e sportive			
Aree di servizio e accessorie			
Aree di parcheggio			
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio	si	B	Boschivo
Aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad $\frac{1}{4}$ del limite moderato di cui al prospetto A.3.			
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	si	C	Combinato
Aree distributive e piazzali			
Aree ricreative e sportive			
Aree di servizio e accessorie			
Aree di parcheggio			
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio	no	D	Densità antropica elevata
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo			
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo	si	E	Estremo



La combinazione di habitat antropico e di habitat naturale, insieme al tasso di sfruttamento ricettivo, consente di definire la tipologia di scenario incidentale in funzione delle caratteristiche dell'habitat di zona.

Si ricorda che per habitat antropico si intendono:

- Aree a campeggio
- Aree distributive e piazzali
- Aree ricreative e sportive
- Aree di servizio e accessorie
- Aree di parcheggio
- Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio

In figura 2.24 è rappresentato lo schema concettuale di codifica degli scenari incidentali.




Figura 2.24 Schema concettuale di codifica degli scenari incidentali



La combinazione degli esiti delle valutazioni relative all'habitat antropico e naturale e della quantificazione del tasso di sfruttamento ricettivo consente di classificare lo scenario incidentale di riferimento per ogni area omogenea.






La classificazione introdotta dalla norma usa sia un codice che un descrittore connotativo dello scenario incidentale. Il descrittore connotativo, è utile per un richiamo "evocativo visuale" del tipo di scenario incidentale che potenzialmente si può presentare nelle diverse aree omogenee della struttura:

- A. Antropico: solo habitat antropico con tasso di sfruttamento non intensivo;
- B. Boschivo: solo habitat naturale predisposto alla propagazione di chioma con tasso di sfruttamento non superiore ad $\frac{1}{4}$ di quello moderato;
- C. Combinato: habitat antropico con tasso di sfruttamento non intensivo + habitat naturale predisposto alla propagazione di chioma;
- D. Densità antropica elevata: solo habitat antropico con tasso di sfruttamento intensivo;
- E. Estremo: habitat antropico con tasso di sfruttamento intensivo + habitat naturale predisposto alla propagazione di chioma.

Nell'atlante la diversa classificazione dello scenario incidentale può essere rappresentata da una specifica legenda, definendo ad esempio una corrispondenza univoca tra classe e colore o stile di campitura.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE

	Tipologia A (antropico)
	Tipologia B (boschivo)
	Tipologia C (combinato)
	Tipologia D (denso)
	Tipologia E (estremo)

Colori associati alle varie tipologie di scenario incidentale

Si ricorda che in presenza di aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad $\frac{1}{4}$ del limite moderato di cui al prospetto A.3 l'area stessa può essere considerata di tipo B, boschivo.

La normativa non prevede una specifica classificazione delle aree che non presentano attività antropica, intesa come assenza di unità abitative, e che sono caratterizzate da un habitat naturale non predisposto alla propagazione di chioma. Tra queste rientrano ad esempio le aree a prato o le aree a giardino. Tali aree in linea di principio potrebbero essere considerate come aree naturali libere e per questo motivo indicate, all'interno di questa guida, come "area libera". Tuttavia, ai fini della applicazione della parte B del Titolo II, la norma le classifica assimilandole allo scenario incidentale Antropico.

Si osserva che nel prospetto A.4 vi è un'ambiguità di significato tra "Aree di servizio e accessorie" e "Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio". L'ambiguità è tuttavia superata dal fatto che tale distinzione non ha alcuna rilevanza sul piano applicativo della norma in quanto non determina una diversa classificazione dello scenario incidentale. In altri termini le aree di servizio e accessorie, che siano funzionali o meno al campeggio, vengono considerate allo stesso modo nella procedura che porta alla classificazione dello scenario incidentale.



RIASSUNTO

All'interno dei comparti vengono identificate le zone omogenee intese come aree che presentano il medesimo habitat antropico (tipologia di unità abitativa e densità di utilizzo o tipologia funzionale) e il medesimo habitat naturale (presenza o assenza di vegetazione).

Per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento delle aree a campeggio si deve calcolare il tasso di sfruttamento ricettivo per ogni zona omogena.

La procedura convenzionale da adottare è la seguente:

- per ogni comparto, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell'habitat antropico e naturale);
- in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo;
- l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione;
- si calcola l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto, per il numero di unità abitativa presenti nella zona;

$$\frac{\text{Area della zona omogena}}{\text{Numero di unità abitative}} = \text{Areale di pertinenza}$$

- si confronta la superficie dell'areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al precedente punto con le superficie dell'areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona;
- si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto.

La combinazione di habitat antropico, insieme al tasso di sfruttamento ricettivo, e di habitat naturale consente di definire la tipologia di scenario incidentale come definito nel prospetto A.4 (Antropico, Boschivo, Combinato, Densità antropica elevata, Estremo).

In presenza di aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad $\frac{1}{4}$ del limite moderato di cui al prospetto A.3 l'area stessa può essere considerata di tipo B (boschivo).

Le aree prive di attività antropiche che presentano un habitat naturale non predisposto alla propagazione di chioma si possono considerare "aree libere" e identificate come tali nell'atlante.



A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti zone, aree o locali destinati a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.



Figura 2.25 - Esempio di isola ecologica (piazzola rifiuti)



Figura 2.26 - Esempio di area di stoccaggio occultata



Figura 2.27 - Locale/area tecnologica: gruppo elettrogeno



Figura 2.28 - Punto Fuoco



A.2.4 - Identificazione attività, aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.

Le principali attività, aree e locali a rischio specifico che generalmente sono presenti all'interno della struttura turistico-ricettiva sono le seguenti:

- Alberghi
- Attività commerciali
- Locali di spettacolo e trattenimento in genere
- Impianti sportivi
- Autorimesse
- Depositi di GPL in bombole e/o in serbatoi fissi
- Gruppi elettrogeni
- Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile liquido o gassoso (centrali termiche, cucine, ecc.)
- Macchine elettriche fisse (trasformatori) con presenza di liquido isolante combustibile
- Impianti fotovoltaici
- Reti di trasporto e di distribuzione del gas



Nella Sezione 5 della Guida sono presenti i riferimenti alle principali normative e/o regolamenti che interessano gli impianti, le aree o attività a rischio specifico alle quali le stesse devono essere conformate.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE

	Isola ecologica (piazzola rifiuti)
	Punto fuoco
	Locale di stoccaggio (magazzini, ecc.)
	Deposito GPL (bombole/serbatoio)
	Locale tecnico (centrale termica, cabina elettrica, ecc.)

Nell'atlante i vari elementi di criticità specifica o aree e locali a rischio specifico possono essere identificati e rappresentati utilizzando una specifica simbologia, come ad esempio, quella riportata a lato.



A.3 Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti fattori:

- a) disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità all'insediamento;
- b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
- c) estensione massima dei comparti;
- d) capacità ricettiva dell'insediamento.



Per la caratterizzazione dello scenario emergenziale, oltre allo scenario incidentale e alla interdipendenza con il contesto, vanno definite anche le condizioni di vulnerabilità funzionale, cioè la presenza di eventuali condizioni intrinseche limitative nel poter avvalersi della assistenza esterna per fronteggiare l'evento.

Questo tipo di caratterizzazione si esegue analizzando sia il posizionamento della struttura ricettiva nel territorio, sia le condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso, sia la configurazione del sistema viario e distributivo interno ed esterno all'area dell'insediamento.



Raggiungibilità e accessibilità all'insediamento da parte dei Vigili del Fuoco sono valutate con riferimento a due aspetti:

- il tempo necessario al raggiungimento dell'insediamento ricettivo dal più vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco;
- il numero di accessi dell'insediamento che possono essere raggiunti dall'esterno da parte dei Vigili del Fuoco.

La valutazione dei precedenti aspetti individua tre possibili situazioni:

- raggiungibilità con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti di un insediamento con accessibilità multipla indipendente;
- raggiungibilità con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti di un insediamento con un singolo accesso;
- raggiungibilità con tempi di percorrenza superiori a 20 minuti di un insediamento indipendentemente dal numero di accessi.

Tabella 2.11 - Raggiungibilità dell'insediamento

Raggiungibilità dell'insediamento con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
Si		No
Insedimento con accessibilità multipla Indipendente	Insedimento con accesso Singolo	

Per quanto riguarda la raggiungibilità, la Regola Tecnica, considera come discriminante un tempo pari a 20 minuti. Tale condizione si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o

distacco dei Vigili del fuoco è a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

Una stima più oggettiva del tempo di percorrenza di riferimento può essere ottenuta mediante l'impiego di mezzi tecnologici e/o informatici, ad esempio attraverso una ricerca tramite i portali web cartografici (tipo Google Maps, Via Michelin, Bing Maps, ecc...).



Il tempo stimato di attesa dei soccorsi (concettualmente diverso dal tempo di percorrenza di riferimento), deve essere definito tenendo conto dei diversi elementi o condizioni che possono influire sui tempi di percorrenza della tratta (code stagionali, ore di punta, restringimenti o deviazioni per cantieri, ecc. La stima di tale tempo, pur non essendo prevista dalla Regola Tecnica, è utile al gestore della struttura per avere un'idea della "finestra temporale di autogestione" ed essere, pertanto, uno degli elementi da considerare nell'organizzazione del piano di emergenza interno.

Il numero di accessi dell'insediamento che possono essere raggiunti dall'esterno da parte dei mezzi dei Vigili del Fuoco si deve valutare in termini di alternativa d'accesso in caso di incendio. La Regola Tecnica introduce infatti il concetto di accessibilità multipla indipendente intendendo la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi. In pratica, se l'eventuale incidente blocca un accesso, deve esserci la possibilità di alternativa per l'accesso dei mezzi di soccorso attraverso un altro varco la cui accessibilità non sia compromessa dall'evento.

PRESENZA DI LAY-OUT FAVOREVOLE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA



La vulnerabilità funzionale dell'insediamento è valutata con riferimento ad una serie di fattori che concorrono a determinare eventuali limitazioni al pronto supporto esterno per fronteggiare l'emergenza.

Tra questi fattori viene considerato anche il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile che consente di facilitare la percorribilità interna con i mezzi di soccorso.

A tal fine per viabilità interna carrabile si intende la viabilità che consente il transito di mezzi che presentano una portata almeno fino a 35 q e presenta una larghezza almeno pari a 3 m; il sistema viario interno da considerare nell'applicazione del Prospetto A.5 è pertanto quello che consente il transito a mezzi di 35 q.






Si deve analizzare la distribuzione del lay-out della viabilità interna dell'insediamento ricettivo per valutare la capacità di raggiungimento di ogni punto in cui potrebbe verificarsi un incendio.

È necessario distinguere i percorsi del sistema viario a seconda delle loro caratteristiche. Le strade da considerare nella valutazione sono quelle di larghezza almeno pari a 3 m e che consentono il passaggio di mezzi di portata di almeno 35 q.



Nell'atlante risulta tuttavia utile rappresentare tutto il sistema viario, comprese le vie pedonali, per permettere un miglior soccorso in caso di incendio. Per tale finalità può essere adottata la simbologia di seguito riportata.

Tabella 2.12 - Simboli utilizzati nell'atlante per rappresentare il sistema viario

Tipologia di percorso	Simbologia utilizzata nell'atlante	Descrizione
Pedonale	Linea tratteggiata 	Via pedonale
Carrabile (auto)	Linea continua 	Via carrabile dagli utenti
Carrabile (mezzi di soccorso)	Linea continua bordò (rosso scuro) grossa 	Via carrabile con mezzi di portata almeno di 35 q e di larghezza almeno pari a 3 m



Per organizzazione a maglia si intende un sistema di viabilità interna carrabile come sopra definita che consente di raggiungere ogni comparto da almeno due vie indipendenti anche qualora una tratta del sistema viario sia interessata da un evento che ne compromette la transitabilità; possono essere considerati a maglia anche i sistemi con comparti esterni al sistema magliato purché asserviti da tratte di lunghezza non superiore a 30 m.

Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a maglia.

In figura 5 sono riportati degli esempi di lay-out distributivo della viabilità interna carrabile.





Figura 5 - Esempi di lay-out distributivo

L'identificazione dei percorsi carrabili anche dai mezzi di soccorso ed emergenza permette di definire la tipologia di organizzazione dei lay-out del sistema viario interno. La norma distingue i sistemi distributivi caratterizzandoli in sistemi ad:

- organizzazione a maglia;
- organizzazione a pettine o mista.



ORGANIZZAZIONE A MAGLIA

Per organizzazione a maglia si intende un sistema di viabilità in cui ogni punto è raggiungibile attraverso uno o più percorsi. Questo consente, in caso di eventuali interruzioni dovute ad avversità lungo una tratta, di poter sempre raggiungere ogni punto del comparto dell'insediamento, attraverso un percorso alternativo.




Figura 2.29 - Esempio di accessibilità multipla e lay-out distributivo interno a maglia



ORGANIZZAZIONE A PETTINE O MISTA

Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a maglia.

Queste configurazioni sono predisposte a presentare possibili "cul de sac" in caso di interruzioni al sistema viario dovute ad incendi che bloccano la viabilità.




Figura 2.30 - Esempio di accessibilità singola e lay-out distributivo interno misto e a pettine



Nell'atlante, sempre per fornire informazioni utili ad una migliore conoscenza dell'accessibilità, anche pedonale, nelle operazioni di soccorso in caso di evento avverso, è utile identificare e descrivere possibili ostacoli o interruzioni nella percorribilità interna delle aree dell'insediamento, quali ad esempio siepi, steccati o reti divisorie ecc.

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'INSEDIAMENTO

La capacità ricettiva dell'insediamento è definita come segue:

- numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico-ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.



A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento è definito dal Prospetto A.5.

Prospetto A.5 - Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata almeno di 35 q) e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		Sì ¹		no
		Insedimento con accessibilità multipla Indipendente ²	Insedimento con accesso Singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	su superficie con area $\geq 1000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. ≥ 100 persone	1	1	3
	superficie comparto $> 3000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. > 3000 persone	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista	su superficie con area $\geq 2000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. ≥ 200 persone	2	2	4
	superficie comparto $> 2000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4






(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.



Nel seguito si riporta in tabella 2.13 il prospetto A.5 della Regola Tecnica integrato con rappresentazioni iconografiche al fine di riassumere tutte le caratteristiche necessarie alla caratterizzazione della vulnerabilità funzionale.

Tabella 2.13 – Prospetto A.5 della Regola Tecnica integrato con rappresentazioni iconografiche

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata almeno di 35 q) e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei compartimenti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		Sì ¹		no
		Insedimento con accessibilità multipla Indipendente ²	Insedimento con accesso Singolo	
				
Organizzazione a maglia 	su superficie con arto oppure capacità ricettiva > 3000 persone	1	1	3
	superficie comparto > 3000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista 	su superficie con arto oppure capacità ricettiva > 3000 persone	2	2	4
	superficie comparto > 2000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.



Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.5.

Si definiscono quindi le seguenti quattro categorie di vulnerabilità funzionale associata alla tipologia di risposta:

- prontamente assistibile;
- assistibile;
- autogestita;
- autogestita gravosa.

I significati sono riassunti nella seguente tabella.



Prospetto A.6 - Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	<i>prontamente assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	<i>assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	<i>autogestita</i>	ubicazione e lay-out che: <ul style="list-style-type: none"> - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	<i>autogestita gravosa</i>	ubicazione e lay-out che: <ul style="list-style-type: none"> - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento



RIASSUNTO

La vulnerabilità funzionale dell'insediamento ricettivo è legata alle condizioni intrinseche dell'insediamento che risultano limitative alla pronta assistibilità da parte di soccorsi esterni per fronteggiare l'evento.

Il livello di vulnerabilità funzionale si definisce in base alle indicazioni presenti nel prospetto A.5 che dipendono dai seguenti parametri:

- lay-out distributivo della viabilità interna carrabile con mezzi di emergenza (scelta fra organizzazione a maglia o a pettine);
- estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento;
- raggiungibilità (tempo) e accessibilità all'insediamento (numero di ingressi) da parte dei soccorritori esterni.

I precedenti parametri portano a definire le seguenti tipologie di risposta, descritti nel Prospetto A.6 della Regola Tecnica:

- prontamente assistibile;
- assistibile;
- autogestita;
- autogestita gravosa.



A.4 Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell'insediamento ricettivo è espressa attraverso un codice alfanumerico composto da:

- una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A ad E la gravosità degli scenari;
- un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

Di seguito alcuni esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio:

A3; B1*; C2; D2*; E4



Nel seguito i codici di categorizzazione citati dalla Regola Tecnica vengono associati alle relative descrizioni di scenario emergenziale di riferimento:

- A3: Insediamento non "interdipendente" di tipo "antropico" con sfruttamento "normale o moderato", con un'ubicazione ed un lay-out tali da richiedere una risposta all'emergenza "autogestita";
- B1*: Area di tipo "boschivo" con "interdipendenza", con un'ubicazione ed un lay-out che consentono una risposta all'emergenza "prontamente assistibile";
- C2: Insediamento non "interdipendente" di tipo "combinato" (con habitat antropico e naturale), con sfruttamento "normale o moderato", con un'ubicazione ed un lay-out che consentono una risposta legata all'emergenza "assistibile";
- D2*: Insediamento "interdipendente" con "densità antropica elevata" (quindi di tipo "antropico" con sfruttamento "intensivo"), con un'ubicazione ed un lay-out che consentono una risposta legata all'emergenza "assistibile" (riportato nello schema sottostante);
- E4: Insediamento non "interdipendente" di tipo "Estremo" (quindi con habitat antropico e naturale e con sfruttamento "intensivo"), con un'ubicazione ed un lay-out che richiedono una risposta all'emergenza "autogestita gravosa".




Figura 2.31 - Esempio di interpretazione di codice di categorizzazione



La categorizzazione ai fini antincendio, o meglio l'individuazione dei potenziali scenari emergenziali di incendio, può corrispondere alla fase di valutazione dei rischi di incendio richiesta all'art. 2 del Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Parte B

Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio



Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di pubblico spettacolo, attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione incendi.



Le misure di sicurezza sono stabilite con diretto riferimento alla categoria antincendio definita con la procedura di analisi e caratterizzazione descritta nella Parte A.

Al riguardo rileva osservare che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo; una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

Anche in tal caso si precisa che le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio più gravosa. Il numero degli addetti all'esodo può invece essere rapportato al diverso numero di persone effettivamente presenti all'interno dell'insediamento ricettivo.




Figura 2.32 - Contenuti del Titolo II della Regola Tecnica

B.1. Organizzazione generale



B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per gli insediamenti ricettivi classificabili come interdipendenti con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.



Raccordo con soggetti esterni - La disposizione è tesa a favorire il rapido allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti.

In tale ottica, nel Piano di Emergenza dell'attività, devono essere chiaramente indicati:

- i riferimenti dei soggetti esterni (numeri telefonici);
- le procedure che il personale addetto deve attuare in caso di emergenza per la chiamate agli enti di soccorso;
- le informazioni da fornire agli enti di soccorso per la gestione dell'emergenza.




Figura 2.33 - Interdipendenza



È utile osservare il fatto che la condizione di interdipendenza richiede come contromisure solo il raccordo con i soggetti esterni. Qualora tale raccordo non possa essere definito in modo organico e strutturato, la condizione di interdipendenza dovrà essere comunicata ai Vigili del Fuoco ed alle squadre di soccorso in caso di evento.



B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate zone di sicurezza relativa tutte le aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

- a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel prospetto A.1)
- b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;
- c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o esterne in prossimità allo stesso.



Ad esempio un insediamento separato internamente da una fascia parafuoco determina due zone di sicurezza relativa se entrambe le zone consentono l'allontanamento indipendente delle persone e hanno caratteristiche dimensionali tali da poter accogliere anche tutte le persone al di là della fascia parafuoco con una densità di affollamento non superiore a 2 persone/m².



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE



Area di sicurezza
relativa



Perimetro area
di sicurezza relativa

Nell'atlante, le aree di sicurezza relativa e i relativi perimetri possono essere rappresentati utilizzando una specifica simbologia grafica, ad esempio come quella riportata a lato.



B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il servizio di sicurezza interno è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 devono essere idonei a coprire sia le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio.

Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (sempre da tenere almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.



Il Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", richiede all'art. 6 che siano designati gli addetti al servizio antincendio e all'art. 5 siano definite misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Il punto B.1.3 descrive il servizio di sicurezza interno necessario per la gestione delle emergenze in caso di incendio e quindi può essere preso come ulteriore riferimento oltre al decreto sopracitato.



B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

- contesto
- accessibilità
- viabilità interna
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee

- mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento
- punti di criticità specifica
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio
- zone di sicurezza relative interne ed esterne
- attività, aree e locali a rischio specifico.

L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.



L'atlante di caratterizzazione antincendio è stato concepito dal normatore come uno strumento di supporto alla gestione della sicurezza antincendio della struttura ricettiva all'aria aperta.

L'atlante consente infatti di visualizzare in forma grafica tutta una serie di informazioni utili alla conoscenza della struttura ricettiva, dei suoi possibili rischi, e delle contromisure attuate, in termini di tipologia e localizzazione spaziale.



La Sezione 4 della presente Guida riporta degli esempi di atlante di caratterizzazione antincendio e spiega le fasi necessarie per creare correttamente questo strumento.




Figura 2.34 – Il ruolo dell'atlante di caratterizzazione antincendio



B.1.5 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.



Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere svolta da soggetti qualificati. Generalmente il gestore affida tale compito a soggetti esterni alla struttura. Gli effetti di tale attività ricadono in modo diretto sulla tutela di tutte le persone che possono accedere all'insediamento, sia che siano lavoratori sia che siano ospiti. Risulta quindi importante che il gestore tenga "sotto controllo" la situazione delle verifiche di corretto esercizio e manutentive.



Un registro della sicurezza antincendio contiene l'elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sulle aree e sugli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio presenti nella struttura dell'insediamento; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza di tutta l'area. Il registro della sicurezza costituisce quindi un ausilio alla corretta gestione delle strutture ricettive sotto il profilo della sicurezza antincendio.



Il registro della sicurezza antincendio è istituito obbligatoriamente per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, quale importante strumento di lavoro per il monitoraggio della sicurezza antincendio.

Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.

Un registro della sicurezza si compone, essenzialmente di:

- una sezione anagrafica riportante i dati significativi della struttura ricettiva;
- indicazioni relative alla scelta del personale (interno ed esterno) incaricato dei controlli;
- modalità inerenti gli interventi previsti per i vari elementi da controllare/manutenere (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- schede degli interventi previsti per i vari elementi da controllare/manutenere (sistema, attrezzatura, impianto antincendio, dispositivi di sicurezza, ecc..);
- cronologico degli interventi effettuati distinti per elemento (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.

Il registro è costituito da schede precompilate (da completare a cura dei responsabili delle attività incaricati dal gestore) e deve essere integrato anche con l'inserimento dei verbali e dei rapporti di verifica redatti a cura delle ditte manutentrici.



B.1.6 – Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. È opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

Nel piano di emergenza devono essere descritte:

- procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione;
- procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;
- procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
- procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione dell'esodo;

- procedure per assistere occupanti con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità.

In relazione alle azioni previste, alle presenze effettive ed alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento ricettivo, il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di attuare le procedure previste" Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili"

Per numero di presenze effettive deve intendersi il numero di ospiti registrati dalla struttura ricettiva.



Il Decreto Legislativo 81/08, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individua anche "le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato" (art.15 comma 1 lettera u).



Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze" (art. 18 comma 1 lettera b).

Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all'esito delle valutazioni riassunte nell'Atlante di caratterizzazione antincendio, il gestore adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza.

Il piano di emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono predefinite le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), anche al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti.

Il piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nella struttura ricettiva deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e quella degli ospiti e, se possibile, per limitare i danni ai beni, alla vegetazione e alle strutture;
- intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità della struttura ricettiva;
- definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all'interno della struttura ricettiva, durante la fase di emergenza;
- coordinare gli interventi con i soggetti esterni nel caso di interdipendenza della struttura.

L'adozione e l'attuazione di un piano di emergenza, attraverso la valutazione preliminare delle potenziali emergenze da fronteggiare, facilita la prevenzione e limitazione delle occasioni di attivazione degli eventi incidentali.

La normativa ritiene opportuno che nella formulazione del piano si provveda alla predisposizione di mappe con indicazione delle vie di fuga, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l'indicazione di aree come punto di ritrovo in caso di evacuazione. Tali mappe possono essere estratte direttamente da alcuni tematismi presenti nell'Atlante di caratterizzazione antincendio (vedi Sezione 4).

Oltre alla predisposizione grafica, mediante mappe, la normativa impone anche che il piano contenga almeno le seguenti procedure:

- procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione;
- procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;
- procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
- procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione dell'esodo;
- procedure per assistere occupanti con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità.

In pratica il piano deve contenere:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in presenza di un evento avverso;
- le procedure per l'evacuazione;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Il piano di emergenza deve essere custodito all'interno di ogni presidio fisso presente nella struttura ricettiva (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) e tenuto a disposizione per la consultazione dei lavoratori, degli organi di vigilanza, di eventuali aziende e/o ditte esterne che operano all'interno.

Le procedure di emergenza descritte nel suddetto documento dovranno essere illustrate ai dipendenti e devono essere verificate in occasione delle esercitazioni di simulazione incendio e di prova generale di evacuazione. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione).

Qualora il piano di emergenza faccia direttamente riferimento alle mappe dell'atlante, l'aggiornamento di quest'ultimo consente di eseguire con semplicità anche l'aggiornamento delle procedure del piano di emergenza, delle mappe in esso contenute e delle variazioni nelle procedure per gli addetti alla sicurezza. È quindi non solo auspicabile, ma anche conveniente, che il gestore utilizzi l'atlante come strumento di riferimento conoscitivo anche per la pianificazione dell'emergenza e nelle esercitazioni antincendio. In occasione di modifiche e/o aggiornamenti dell'atlante e/o delle procedure di emergenza collegate il gestore dovrà attivare le relative azioni informative ai dipendenti le procedure di emergenza ed effettuare la prova d'esodo.



Il numero complessivo del personale designato alla gestione delle emergenze deve essere definito sulla base della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed inoltre:

- deve essere proporzionato al numero di persone effettivamente presenti (salvo diversa più specifica determinazione, per numero di persone effettivamente presenti deve intendersi quantomeno il numero di ospiti registrati dalla struttura ricettiva);
- deve essere rapportato alla complessità della struttura ricettiva;
- deve essere definito in base alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza;
- deve tenere in considerazione le possibili turnazioni e assenze ordinariamente prevedibili.

B.2. Precauzioni



Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:

- a) la presenza delle sorgenti di incendio;
- b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;
- c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano adottate le precauzioni indicate nei punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.



B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, C, D ed E

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;
- è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;
- tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;
- le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;
- sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.



CRITERI GUIDA

Le precedenti precauzioni sono riferite all'habitat antropico presente nelle zone classificate A, C, D ed E.



B.2.2 - Precauzioni nelle zone classificate B, C ed E

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione radente;
- la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli alberi in caso di incendio.



CRITERI GUIDA

Le precedenti precauzioni sono riferite all'habitat naturale sfavorevole presente nelle zone classificate B, C ed E.



B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive

a) Zone classificate D ed E

- è vietato parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

b) Piazzole stoccaggio rifiuti

- la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque, non inferiore a 10 m;

c) Locali ed impianti tecnologici

- gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;
- i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;
- deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

d) Detenzione recipienti gas

- i recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;
- il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea tubazione, in conformità alla regola dell'arte;
- è vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.

e) Punti fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di fuochi con le seguenti caratteristiche/precauzioni:

- essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura;
- ripulitura del terreno da materiale combustibile;
- creazione di ripari dal vento;
- spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.



Le precauzioni presenti al Punto B.2 possono essere ragionevolmente utilizzati come riferimento e/o integrazione di alcuni specifici punti dell'art.3, misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, del Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".



Punto B.2.3 Titolo II - Prescrizioni particolari e aggiuntive

Per le zone classificate D e E della struttura ricettiva, il decreto prevede il divieto di parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

Tale disposizione è tesa a mantenere una distanza di rispetto minima che consenta alle persone ed agli addetti alla gestione delle emergenze sin la rapida evacuazione dall'area eventualmente interessata dall'incendio che un più agevole allontanamento dei veicoli dalle immediate vicinanze della stessa area.

In tale ottica, quindi, al fine di garantire gli obiettivi sopra indicati, si ritiene pertanto che una distanza indicativa non inferiore ad 1 m possa essere considerata idonea.

Tale prescrizione normativa, non è ovviamente pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (air camping) ed i camper per i quali infatti il veicolo costituisce parte integrante dell'unità abitativa stessa.



p.to 5.1 Titolo 1 e p.to B.2.3 Titolo II - Distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata.

La disposizione è tesa ad evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti, od anche i luoghi con notevole affluenza di persone, possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti.

Con tale ultima dicitura, il normatore ha inteso identificare un'area, posta anche all'aperto, ove vengono conferiti, nell'attesa del successivo smaltimento, significative quantità di rifiuti prodotti dall'attività ricettiva nel suo complesso.

In tale ottica, quindi, non sono ammissibili a depositi, singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3/4 di essi, tipicamente a servizio di un'isola o di un esiguo numero di unità abitative, e che, in via generale con l'adozione delle più comuni cautele di sicurezza, possono ricondursi a livelli di rischio accettabile ai fini antincendio.



In presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza di protezione delle piazzole ecologiche dalle unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso".



Nelle seguenti figure sono riportati alcuni schemi esplicativi riguardanti il metodo del filo teso. La prima immagine (figura 2.35) spiega quando un elemento incombustibile può essere considerato schermante, mentre la seconda immagine (figura 2.36) mostra un esempio di misura della distanza.




Figura 2.35 – Metodo del "filo teso": per essere considerato schermante l'elemento oltre ad essere incombustibile deve avere una altezza h tale da raggiungere o superare la linea più alta che congiunge la sommità del potenziale elemento esposto all'irraggiamento e la sommità degli elementi che possono essere interessati dal focolaio (linea blu in figura).




Figura 2.36 – Metodo del "filo teso": in rosso la misura della distanza in pianta. La distanza totale misurata orizzontalmente è la somma delle misure di A, B e C.



Alcune delle prescrizioni previste sottintendono che il gestore si occupi di informare gli ospiti delle regole e dei divieti interni alla struttura ricettiva. È quindi opportuno che il gestore integri tali prescrizioni nei regolamenti delle strutture e/o nella documentazione informativa fornita agli utenti, cosicché gli ospiti possano essere adeguatamente edotti e responsabilizzati.

Le precauzioni introdotte dalla Regola Tecnica non devono essere intese come esaustive. Devono piuttosto essere considerate come cautele minime per le tipiche strutture ricettive all'aria aperta. Spetta infatti ai gestori, con l'ausilio dei tecnici di fiducia, integrare il tipo o il livello di cautele, con il fine di:

- mantenere curata e controllata la vegetazione;
- mantenere adeguatamente tutti i locali tecnici e gli impianti;
- gestire/tutelare in modo specifico oggetti e/o aree particolari.

B.3 Comunicazioni



Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

- a) la comunicazione utente → gestore;
- b) la comunicazione gestore → utente;
- c) la comunicazione addetto ↔ addetto per coordinamento emergenza.

Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri (esigenze):

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.



I criteri soprariportati possono essere ragionevolmente utilizzati come riferimento e/o integrazione di alcuni specifici punti dell'art.3, misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, e dell'art. 5 gestione dell'emergenza in caso di incendio, del Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".



B.3.1 - Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel punto B.3.2.

Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e C

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 60.000 m ² .
Sistemi di allertamento gestore → utente	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto	Radio ricetrasmittenti

Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro i 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 30.000 m ² .
Sistemi di allertamento gestore → utente	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto	Radio ricetrasmittenti



Le misure di sicurezza presenti nei prospetti B.1 e B.2 sono differenziate in base al tasso di sfruttamento ricettivo presente nell'insediamento. Nel caso sia presente almeno una zona omogenea con un tasso di sfruttamento intensivo è necessario seguire le misure presenti nel prospetto B.2, diversamente si fa riferimento al prospetto B.1.

Le differenze tra le due casistiche sono riconducibili alla richiesta o meno di un sistema di segnalazione delle emergenze fisso. Tale sistema è richiesto per strutture con area maggiore a 60.000 m² nel caso di tassi di sfruttamento moderato o normale e per strutture con area maggiore a 30.000 m² nel caso di tasso di sfruttamento intensivo. Non è richiesto negli altri casi.

Tabella 2.14 – Sistema di segnalazione emergenze fisso

Obbligo di dotazione di un sistema di segnalazione emergenze fisso (punti di segnalazione raggiungibili entro 150 metri misurati lungo il sistema viario)			
Superficie insediamento	Tasso di sfruttamento		
	moderato	normale	intensivo
30.000 m ²	-	-	-
> 30.000 m ² e 60.000 m ²	-	-	✓
> 60.000 m ²	✓	✓	✓



Si ricorda che nella Sezione 3 della presente Guida è possibile trovare un approfondimento che tratta i sistemi di segnalazione emergenze.

B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure



Presidio fisso

Il presidio fisso è un luogo interno all'insediamento ricettivo debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività ricettiva durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di interloquire con gli utenti nelle lingue estere più frequenti in base alla provenienza degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona di sicurezza relativa.



Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.



Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE



Punto di segnalazione
emergenze



Presidio
fisso

Nell'atlante, il presidio fisso e i punti di segnalazione emergenze sono identificati e localizzati utilizzando una specifica simbologia grafica, ad esempio come quella riportata a lato.



Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza è preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.

B.4 Misure per l'allontanamento



Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

- facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell'evento incidentale;
- garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri ed esigenze:

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;
- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.



I criteri soprariportati possono essere ragionevolmente utilizzati come riferimento e/o integrazione di alcuni specifici punti dell'art.3, misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, e dell'art. 5 gestione dell'emergenza in caso di incendio, del Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti

Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per tutte le categorie di insediamenti

Esigenza	Misura richiesta
Facilitazioni	Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2) Illuminamento delle vie di allontanamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2)

B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure



Segnaletica e planimetrie orientative

La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni dell'insediamento (in prossimità dell'ingresso, in corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre essere riportato il numero di emergenza interna.



Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonché delle zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2 lx. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).



p.to 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II - Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture open air prevede che le stesse siano dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l'area di sicurezza.

A tal fine deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, costituita anche da lampade con alimentazione autonoma.

In considerazione che dette strutture ricettive si sviluppano prevalentemente all'aperto, il normatore non ha inteso estendere l'illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio ma solamente alle vie di circolazione principali. ai punti di raccolta, all'area di sicurezza, zona parcheggio.

In tale ottica, quindi, si ritiene, in via generale, che i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, così come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa: resta fermo, ovviamente, la necessità che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.



Ai fini della determinazione del livello di illuminamento da garantire durante i periodi di oscurità lungo le vie utilizzate per l'esodo dalle aree a campeggio, si nota come tali vie siano all'aperto. Risulta quindi ragionevole mutuare i criteri utilizzati per l'illuminazione stradale le cui quantità sono misurate in valori medi (UNI UN 13201).



Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Il suddetto personale deve essere dotato dell'equipaggiamento e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e per essere facilmente identificabile.



Per le funzioni di competenza dell'addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ancorché non definito dalla Regola Tecnica, si ritiene adeguata la partecipazione ad un corso di formazione di 16 ore (rischio elevato).



Nel caso di una squadra formata da un elevato numero di addetti, ognuno con competenze specifiche, gli addetti che hanno sole competenze relative all'esodo, ancorché non definito dalla Regola Tecnica, si ritiene adeguata la partecipazione ad un corso di formazione di 4 ore (rischio basso) nel caso la struttura ricettiva sia di modesta dimensione e/o complessità, mentre se la struttura ricettiva è particolarmente complessa e/o di dimensioni rilevanti si consiglia la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore (rischio medio).

B.5 Contrasto



Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

- a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
- b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
- c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;
- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;
- disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.



I criteri soprariportati possono essere ragionevolmente utilizzati come riferimento e/o integrazione di alcuni specifici punti dell'art.3, misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, e dell'art. 5 gestione dell'emergenza in caso di incendio, del Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".



B.5.1 - Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto fuoco dovrà essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.



Si ritiene ragionevole che anche le strutture ricettive con capacità ricettiva minore o uguale a 400 persone debbano dotarsi di adeguate dotazioni di base come richiesto al punto B.5.1.



B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.4, dovranno essere garantite risorse idriche per il

primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.4.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo la stessa dovrà rispettare quanto previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE



Estintore



Idranti soprasuolo/
sottosuolo



Naspo/idrante

Nell'atlante gli estintori, gli idranti soprasuolo/sottosuolo e gli idranti a muro/naspi, sono identificati e localizzati utilizzando una specifica simbologia grafica, ad esempio come quella riportata a lato.



Nel caso di rete idrica antincendio di nuova realizzazione, la stessa dovrà essere progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012. In tal caso, la norma tecnica di riferimento è la norma UNI 10779.

La norma UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio) è stata oggetto di recente revisione (novembre 2014). Le principali novità si possono così riassumere:

- e) modifica del campo di applicazione della norma UNI 10779 (ed. 2007) con:
 - eliminazione delle originarie esclusioni (edifici di altezza antincendio maggiore di 45 m; reti di idranti a secco)
 - previsione di due nuove distinte tipologie di reti di idranti:
 - reti idranti ordinarie
 - reti idranti all'aperto.
- f) aggiornamento di alcuni "termini e definizioni" e dei richiami delle norme UNI contenuti nella norma;
- g) trasformazione dell'appendice B (Criteri di dimensionamento degli impianti) da informativa a normativa;
- h) elaborazione di una norma UNI/TS 11559-2014 (Documento tecnico a carattere temporaneo e rinnovabile) per la progettazione, installazione, collaudo manutenzione delle reti di idranti antincendio con tubazioni non permanentemente in pressione d'acqua (reti a secco).

Nel caso delle aree ricettive all'aperto sono di particolare importanza le nuove nozioni che riguardano le reti idranti all'aperto e le reti di idranti a secco.



Il punto B.5.2 consente di ritenere adeguata una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente il 13 aprile 2014 qualora la stessa sia in grado di garantire i requisiti prestazionali minimi previsti nel Prospetto B.6; in esito alla verifica di dette prestazioni, sarà redatta, a cura di professionista antincendio, la corrispondente attestazione di rispondenza, da allegare all'asseverazione di cui all'art. 4 d D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Il punto B.5.2 ed il Prospetto B.6, che descrivono le risorse di primo intervento, non indicano, per le reti idriche antincendio esistenti, le aree che devono essere oggetto di protezione. A tal fine si ritiene ragionevole utilizzare il criterio stabilito dalla norma UNI 10779 che al punto 4.2.2.2 considera protetta un'area all'aperto quando la rete di idranti è estesa all'intera area ove è presente il pericolo d'incendio.



Prospetto B.4 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA		RETE IDRICA ANTINCENDIO (esistente)				DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI (in alternativa al sistema fisso)		
		massima distanza relativa tra idranti o naspi (m)	numero ¹ getti idrici (n)	prestazioni dei getti idrici ² (l/min) - (MPa)	durata di erogazione (min)	quantità minima di acqua (l)	sostanze estinguenti complementari	numero di getti idrici ¹ (n)
A	1, 2	---	---	---	---	---	---	---
	3, 4	80	1 idrante oppure 2 naspi	Idrante (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	30	600	---	1
B	1, 2	80	1 idrante oppure 2 naspi	Idrante (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	600	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
C	1, 2	80	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
D	1, 2	60	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
E	1, 2	60	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti oppure 4 naspi	Idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	120	2500	additivo ³	2

(1) Numero minimo di getti idrici per i quali deve essere garantita la contemporanea funzionalità.

(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (MPa) che devono essere garantite a monte dell'apparecchio erogatore.

(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.



In alternativa alle risorse minime di primo intervento con dispositivi antincendio mobili indicate nel prospetto B.4 possono essere previste altre tipologie di sistemi e/o dispositivi con prestazioni non inferiori a quelle indicate nel prospetto medesimo (ad esempio, dispositivi ad alta capacità di spegnimento), in funzione delle diverse categorie e livelli di vulnerabilità funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto di prevenzione incendi.



La possibilità di utilizzare come risorsa di primo intervento un sistema mobile in alternativa ad uno di tipo fisso può costituire una valida soluzione per l'adeguamento di strutture esistenti. Il costo inferiore, le rapide tempistiche di adeguamento e la possibilità di utilizzare il mezzo anche per altri scopi sono alcuni tra i vantaggi principali.

I mezzi antincendio di tipo mobile consigliati come sistema di contrasto sono sostanzialmente tre. Le caratteristiche richieste dalla norma sono riassunte nella seguente tabella.

Tabella 2.16 - Caratteristiche mezzi antincendio di tipo mobile

SISTEMA MOBILE	quantità acqua (l)	numero ¹ getti idrici (n)
Tipo SM1	600	1
Tipo SM2	1500	2
Tipo SM3	2500	2

(1) Numero minimo di getti idrici per i quali deve essere garantita la contemporanea funzionalità.



Si ricorda che nella Sezione 3 della presente Guida è possibile trovare un approfondimento relativo ai mezzi antincendio di tipo mobile adatti alle strutture ricettive all'aria aperta. L'approfondimento presenta anche alcuni esempi di dispositivi ad alta capacità di spegnimento. La possibilità di utilizzo di tali dispositivi è resa disponibile mediante l'aggiornamento alla Regola Tecnica eseguito dal Decreto 2 luglio 2019.



B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (V.V.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata raggiungibili con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.

Prospetto B.5 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA	Tipologia fonte di approvvigionamento				
	RISERVA IDRICA (m ³)	IDRANTI SOPRASUOLO (in alternativa alla riserva idrica)			
		numero ¹ (n)	portata attacco di uscita DN 70 ⁽²⁾ (l/min)	durata di erogazione (min)	
A	1	10	1	300	30
	2	15	1	300	30
	3, 4	25	1	300	60
B	1, 2	25	1	300	60
	3, 4	45	2	300	60
C	1, 2	45	2	300	60
	3, 4	60	2	300	90
D	1, 2	60	2	300	90
	3, 4	90	3	300	90
E	1, 2	90	3	300	90
	3, 4	120	3	300	120

(1) Almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di soccorso esterni.

(2) Portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B.5 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.



Si nota come l'aggiornamento alla Regola Tecnica eseguito dal Decreto 2 luglio 2019 abbia definito in 500 m la distanza dai confini dell'attività in cui identificare la presenza di idranti alimentati da rete pubblica o privata utilizzabili come approvvigionamento idrico.



B.5.4 – Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di natura antropica, boschiva o connessi a criticità particolari) in modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.



È necessario che il personale del servizio di sicurezza interno sia equipaggiato al meglio per gestire l'emergenza in completa sicurezza. Gli addetti alla lotta antincendio devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale efficienti, validi ed aggiornati, indispensabili per la loro protezione durante la lotta agli incendi tenendo conto delle specificità dell'insediamento ricettivo (scenari antropici e/o boschivi).



L'addestramento e la formazione teorica sono senza dubbio un grande ed importante bagaglio tecnico che l'operatore possiede e che sviluppa con l'esperienza, ma vista la possibile pericolosità degli eventi, è necessario adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione (DPI) che limitino al massimo le possibilità di subire infortuni.

Sono da considerarsi DPI indumenti ed equipaggiamenti che aiutano l'operatore a proteggersi da una serie di situazioni particolari ed imprevedibili che possono causare seri danni alla sua salute e incolumità. I mezzi di protezione devono proteggere tutte le zone del corpo esposte ai rischi e avere un buon livello di efficienza per l'intero periodo di utilizzo.

Si elencano una serie (indicativa) di equipaggiamenti e dispositivi di cui devono essere provvisti gli addetti alla lotta antincendio:

- Scarponi resistenti alle alte temperature
- Tute da lavoro
- Guanti
- Cinturone
- Casco
- Maschera antifumo
- Torcia
- Coltello

Nonostante le grandi evoluzioni verificatesi nel tempo, le attrezzature utilizzate per spegnere gli incendi seguono sempre gli stessi principi di funzionamento.

Si riporta un elenco di attrezzi manuali utili soprattutto nel caso di incendi in strutture ricettive con presenza di aree riconducibili ad habitat naturali di tipo boschivo:

- Pala
- Piccone

- Rastrelli
- Roncola
- Accetta
- Zappaccetta
- Flabello
- Motoseghe
- Decespugliatore
- Apparati ricetrasmittenti

Per maggiori informazioni sulle dotazioni adatte alle operazioni di antincendio boschivo vedasi [3].



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE



Locali con dotazioni
per addetti

Nell'atlante i locali/siti ove sono custodite le dotazioni per gli addetti alla lotta antincendio possono essere identificati e localizzati utilizzando una specifica simbologia grafica, ad esempio come quella riportata a lato.

B.6 Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza



Il prospetto B.6 riassume le misure di sicurezza da adottare a seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.

Prospetto B.6 – Riepilogo delle misure di sicurezza previste per le varie categorie antincendio

Categoria	Misure di sicurezza				
	organizzazione generale	precauzioni	comunicazione	allontanamento	contrasto
A	B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6	B.2.1 B.2.3 lettere b,c,d,e	B.3.1 Prospetto B1	B.4.1	Dotazioni base: B.5.1 Risorse: B.5.2 + Prospetto B.4 Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.5 Dotaz.: B.5.4
B	B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6	B.2.2 B.2.3 lettere b,c,d,e	B.3.1 Prospetto B1	B.4.1	Dotazioni base: B.5.1 Risorse: B.5.2 + Prospetto B.4 Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.5 Dotaz.: B.5.4
C	B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6	B.2.1 B.2.2 B.2.3 lettere b,c,d,e	B.3.1 Prospetto B1	B.4.1	Dotazioni base: B.5.1 Risorse: B.5.2 + Prospetto B.4 Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.5 Dotaz.: B.5.4
D	B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6	B.2.1 B.2.3 tutto	B.3.1 Prospetto B2	B.4.1	Dotazioni base: B.5.1 Risorse: B.5.2 + Prospetto B.4 Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.5 Dotaz.: B.5.4
E	B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6	B.2.1 B.2.2 B.2.3 tutto	B.3.1 Prospetto B2	B.4.1	Dotazioni base: B.5.1 Risorse: B.5.2 + Prospetto B.4 Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.5 Dotaz.: B.5.4
Categoria con *	B.1.1				

A1	TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE	3.1
A2	PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI	3.2
A3	CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE	3.3
A4	HABITAT NATURALE E PROPAGAZIONE DI CHIOMA	3.4
A5	MEZZI ANTINCENDIO UTILIZZABILI NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	3.5
A6	REPERTORIO FOTOGRAFICO ESEMPLIFICATIVO DEGLI SCENARI INCIDENTALI	3.6
A7	SISTEMI DI SEGNALAZIONE E ALLARME UTILIZZABILI NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	3.7

APPROFONDIMENTI






TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE

APPROFONDIMENTO
A1

La Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, nel prospetto A.1, che descrive le larghezze delle fasce parafuoco, fa riferimento a vari tipi di vegetazione.

Al fine di definire e chiarire i vari tipi di vegetazioni descritti nel prospetto A.1 della norma si riporta tale prospetto integrato con dei simboli grafici identificativi.

Tabella A1.1 - Prospetto A.1 della Regola Tecnica (elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con vegetazione) integrato con simboli grafici identificativi

Tipo di vegetazione	Simbolo	Larghezza fascia parafuoco (m)							
		Terreno piano ² 15°				Terreno in pendenza ² > 15°			
		Zone ³ 1 e 2	Zone ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9	Zone ³ 1 e 2	Zone ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9
Pascolo cespugliato		3	4	5	7	5	7	8	10
Macchia bassa/media		6	7	8	10	8	10	12	14
Macchia alta/sterpi		13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco diradato		13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco non diradato/pinete		16	18	20	22	21	23	25	27
si possono considerare elementi parafuoco anche dislivelli a strapiombo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione									

(1) si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d'acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%

(3) zone definite dal DM 14 gennaio 2008 – zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento

Nel seguito si riportano alcune immagini rappresentative e alcuni consigli per identificare le varie tipologie di vegetazione.

PASCOLO CESPUGLIATO



Il pascolo cespugliato è caratterizzato da terreno pascolativo, con presenza di erba e cespugli. Sono presenti minime zone con vegetazione di altezza limitata.



Figura A1.1 - Esempio di pascolo cespugliato

MACCHIA BASSA/MEDIA



Nella macchia bassa/media, oltre alla presenza di cespugli e piccole piante, la vegetazione dello strato superiore è prevalentemente composta da specie a portamento arbustivo, con chiome che raggiungono al massimo i 2-3 m d'altezza.



Figura A1.2 - Esempio di macchia media

MACCHIA ALTA/STERPI



La macchia alta è simile a quella media e bassa ma la vegetazione dello strato superiore è prevalentemente composta da specie a portamento quasi arboreo, con chiome che possono raggiungere i 4 m d'altezza.



Figura A1.3 - Esempio di macchia alta

BOSCO DIRADATO



Il bosco è caratterizzato da un terreno coperto di alberi d'alto fusto sotto i quali si sviluppano anche arbusti e piante erbacee. La cura con cui è mantenuto il sottobosco e il numero degli arbusti di alto fusto distingue il bosco "diradato" dal bosco "non diradato".



Figura A1.4 - Esempio di bosco diradato



BOSCO NON DIRADATO/PINETE

Per bosco non diradato si intende il bosco fitto e con sottobosco non sufficientemente curato (come descritto nella precedente definizione).



Figura A1.5 - Esempio di bosco non diradato

Qualora la zona boschiva sia prevalentemente composta da specie di pini si parla di pineta. Tali zone, specie se non adeguatamente curate, tendono naturalmente a formare alla base un letto combustibile di aghi di pino di facile innesco e propagazione dell'incendio.




Figura A1.6 - Esempio di pineta

PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI

APPROFONDIMENTO
A2

Gli incendi possono presentare differenti modalità di sviluppo e di comportamento in rapporto al tipo di combustibile che brucia e al tipo di propagazione. Si possono in questo modo distinguere quattro tipi di incendi forestali: di superficie o radenti, di corona o chioma, sotterranei e di ceppaia.

Gli **incendi di superficie** sono i più frequenti e si propagano con facilità. Distruggono la vegetazione all'altezza del terreno senza penetrare nel suolo o espandersi alle chiome degli alberi. Non pregiudicano la capacità di rigenerazione della vegetazione. Si sviluppano, di solito, nelle formazioni a gariga e macchia bassa ma possono interessare anche formazioni forestali come fustaie, castagneti da frutto o pinete.



Gli **incendi di corona, o di chioma**, si propagano da una chioma all'altra indipendentemente da quelli di superficie. Sono molto frequenti nei boschi di conifere, si diffondono rapidamente e sono spesso difficilmente controllabili. Sviluppano temperature più elevate e di maggiore durata rispetto ai fuochi superficiali determinando in questo modo danni più consistenti al suolo e ai sistemi di rigenerazione della vegetazione.



Gli **incendi sotterranei** bruciano la componente vegetale accumulata nel suolo. Si verificano nei periodi di notevole siccità e nei suoli con un buon grado di porosità. Possono seguire facilmente i fuochi superficiali e sono particolarmente temibili perché si propagano in

profondità e possono superare le varie linee di difesa antincendio. Sono i più devastanti perché distruggono i sistemi sotterranei di rigenerazione della vegetazione.



Figura A2.3 - Incendi sotterranei

Gli **incendi di ceppaie** si propagano a partire da ceppaie che possono continuare ad ardere per giorni. Sono più pericolosi di quanto possa apparire poiché difficili da localizzare e combattere.



Figura A2.4 - Incendi di ceppaie

LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO

La propagazione del fuoco dipende essenzialmente da tre fattori:




1. il tipo di combustibile e il suo contenuto idrico;
2. la morfologia del terreno;
3. le condizioni metereologiche.

La propagazione del fuoco è inversamente proporzionale al contenuto di acqua dei combustibili vegetali. Il contenuto di acqua dipende: dalle precipitazioni (distribuzione delle piogge nell’arco di un anno) per cui i pericoli derivano dalla siccità; dalla temperatura che riscalda il combustibile, lo fa essiccare e lo porta vicino alla temperatura di accensione; dall’umidità atmosferica che influenza il contenuto di acqua nel combustibile; dal vento.

Il vento gioca un ruolo fondamentale poiché apporta grandi quantità di aria e quindi di ossigeno per la combustione, essicca i materiali vegetali facendo evaporare l’acqua, trasporta i tizzoni ed impone la direzione e la velocità di avanzamento dell’incendio.

Di seguito vengono descritte le tre principali tipologie di propagazione del fuoco determinate dalle rispettive tre condizioni di regime del vento.

Tabella A2.1 – Tipologie di propagazione del fuoco

	<p>Assenza di vento e terreno pianeggiante: il fuoco tende ad espandersi in tutte direzioni in forma circolare.</p>
	<p>Vento costante in una direzione: l’incendio tende ad assumere una caratteristica forma allungata ellittico-ovale.</p>
	<p>Vento variabile: il fuoco si espande alternandosi in diverse direzioni in relazione alla variazione della direzione del vento</p>

La propagazione dell’incendio è strettamente dipendente dalla morfologia del terreno. Durante il giorno per l’irraggiamento solare, l’aria si riscalda maggiormente nel fondovalle e sale verso le zone più alte, durante le ore notturne si ha il fenomeno inverso. L’esposizione, inoltre, determina il grado di irraggiamento solare e, quindi, influenza, a livello locale, il grado di temperatura e di umidità; l’esposizione a sud-ovest, ad esempio, risulta la più calda e quindi la più pericolosa per la propagazione.

La pendenza rappresenta uno dei fattori che facilita l'avanzamento del fuoco lungo un versante. Il fuoco preriscalda i combustibili sovrastanti, attraverso il fenomeno della convezione, i materiali vengono gradualmente riscaldati ed essiccati, le temperature raggiungono i 100° C e ciò facilita l'avanzata dell'incendio verso le zone più alte.

La pendenza può influenzare la velocità di propagazione dell'incendio (v) nel seguente modo:

- pendenza da 0 a 5% = v
- con pendenza del 30% = $2v$
- con pendenza del 55% = $4v$

Quando il fuoco raggiunge il crinale di un rilievo esso assume un andamento quasi verticale e richiama aria in senso opposto dall'altro versante, spesso impedendo che le fiamme lo percorrano in discesa. Un'altra conseguenza della pendenza è il rotolio di materiali vegetali infiammati (ad esempio ricci) che possono riaccendere eventuali nuovi focolai.






Le immagini e i testi sono tratti e rielaborati dal "Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed aree contigue" [4].

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE

APPROFONDIMENTO
A3

La Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, nel prospetto A.3, funzionale al calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo, fa riferimento a vari tipi di unità abitativa.

Tabella A3.1 - Prospetto A.3 della Regola Tecnica (tasso di sfruttamento ricettivo) integrato con simboli grafici

Unità abitativa di riferimento	Simbolo	Codifica		descrizione tipologia	Codice Usato nell'atlante	Areale di pertinenza (m ²)		
tende		T	s	senza mezzo	fino a 4 posti Tsp	<20	20-30	>30
				più di 4 posti	Tsg	<40	40-50	>50
		m	con mezzo	Tm	<60	60-80	>80	
roulottes e caravan		R	s	senza mezzo	Rs	<65	65-80	>80
			m	con mezzo	Rm	<100	100-120	>120
camper		C	s	standard	Cs	<75	75-90	>90
			m	motorhome	Cm	<100	100-120	>120
case mobili a bassa combustibilità, chalet e bungalows prevalentemente in muratura		Hb	p	superficie u.a. $\leq 2 \text{ m}^2$ <small>(significato simbol in nota 1)-></small>	Hbp	<80	80-115	>115
			g	superficie u.a. $> 25 \text{ m}^2$	Hbg	$< [S_{u.a.} + 2.5 (p+10)]$	tra $[S_{u.a.} + 2.5 (p+10)]$ e $[S_{u.a.} + 4(p+16)]$	$> [S_{u.a.} + 4(p+16)]$
case mobili, chalet e bungalows ad alta combustibilità prevalentemente in legno		Ha	p	superficie u.a. $\leq 2 \text{ m}^2$	Hap	<100	100-125	>125
			g	superficie u.a. $> 25 \text{ m}^2$ <small>(significato simboli in nota 1)-></small>	Hag	$< [S_{u.a.} + 3(p+12)]$	tra $[S_{u.a.} + 3(p+12)]$ e $[S_{u.a.} + 5(p+20)]$	$> [S_{u.a.} + 5(p+20)]$
Tasso di sfruttamento						intensivo	normale	moderato

(1) Su.a. = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa

Nel presente approfondimento si descrivono e definiscono le più diffuse unità abitative che è possibile ritrovare nelle strutture ricettive all'aria aperta e le si associa alle unità abitative di riferimento della Regola Tecnica.



TENDE

La tenda è la dotazione di base del campeggiatore e rappresenta la soluzione più diffusa per chi vuole campeggiare in maniera economica. Esistono numerosi tipi di tenda che si differenziano fra loro per tipologia costruttiva, grandezza e ingombro. La tenda può essere costruita in cotone idrorepellente o tessuto sintetico. Sostanzialmente tutti i tipi di tenda sono composti da una serie di pali di sostegno, da un telo esterno (protezione dagli agenti atmosferici) e da una camera interna in tessuto traspirante (protezione da insetti etc.). In base alle necessità abitative è possibile scegliere fra tende di diverse dimensioni, aventi forme e struttura diverse, che vanno dalla classica tenda canadese alla moderna tenda igloo, dalla tenda a casetta al carrello tenda.

La procedura di definizione del tasso di sfruttamento ricettivo, presente nel Titolo II della Regola Tecnica, distingue 3 tipologie per quanto riguarda l'unità abitativa Tenda. Alle diverse tipologie di tenda sono stati assegnati i seguenti codici:

- **Tsp** - tenda piccola senza mezzo - per piccola si intende una tenda con la capacità di accogliere fino a 4 persone
- **Tsg** - tenda grande senza mezzo - per grande si intende una tenda con la capacità di accogliere più di 4 persone
- **Tm** - tenda con mezzo – qualora vi sia previsto il parcheggio di un autoveicolo vicino alla tenda.



Figura A3.1 – Tipologie Tende

Rientrano nella tipologia di “Tenda con mezzo” anche le seguenti tipologie di unità abitative:

- **Tm** - carrello tenda
- **Tm** - air camping



Figura A3.2 – Tende con mezzo particolari

Il carrello tenda è un attrezzo trainabile da una automobile, che contiene all'interno i pali e tutta la struttura della tenda. Giunti sul posto di campeggio, si sgancia il carrello dall'auto, lo si stabilizza mediante opportuni piedini di stazionamento e si “apre” la struttura alla stregua di un ombrello, costruendo così la tenda vera e propria

Per Air camping si intende una tenda applicabile sul tetto dell'auto, alla quale si accede tramite un'apposita scaletta.

ROULOTTE E CARAVAN



La Roulotte, detta anche Caravan, è una cellula abitativa precostruita in apposito materiale (generalmente pannelli sandwich in alluminio o vetroresina) trainabile da un'automobile, contenente al proprio interno tutti gli elementi essenziali di una abitazione: fornello a gas, tavoli, frigorifero trivalente, bagno chimico, letti, impianto idrico ed elettrico e riscaldamento. Rispetto alla tenda e/o al carrello tenda offre un comfort ed un riparo dalle intemperie molto maggiore. La roulotte può essere utilizzata per un campeggio di tipo “stanziale” o itinerante per l'elevato comfort raggiunto dai veicoli odierni.

La procedura per la definizione del tasso di sfruttamento, presente nel Titolo II della Regola Tecnica, individua 2 tipologie di unità abitative tipo roulotte a seconda della presenza o dell'assenza del mezzo locomotore. I codici sono i seguenti:

- **Rs** - Roulotte senza mezzo
- **Rm** - Roulotte con mezzo – se è prevista la permanenza del mezzo in prossimità della roulotte



Figura A3.3 – Tipologie Roulotte

Alcune roulotte sono dotate di veranda, si tratta di un accessorio che consiste in una tenda con struttura metallica applicata solidamente alla parete frontale della roulotte con lo scopo di ampliarne la superficie abitativa. La veranda è usata normalmente come zona “giorno” mentre la roulotte come zona “notte”. Questa appendice, simile ad una tenda, non influisce pesantemente sul carico dell'incendio, e quindi le roulotte con veranda possono essere trattate come semplici roulotte.

CAMPER



Il camper, o più correttamente autocaravan, è un mezzo di trasporto, classificato dal codice della strada tra gli autoveicoli, che, come la roulotte - detta anche caravan - sono allestiti permanentemente in modo da permettere il soggiorno dei suoi occupanti.

I camper si differenziano per l'unità abitativa (o cellula) in 4 principali categorie:

- Camper puri
- Mansardati
- Semi-integrali o Profilati
- Motorhome o Integrali



Figura A3.4 – Tipologie Camper

La procedura per la definizione del tasso di sfruttamento individua 2 tipologie di unità abitative tipo Camper con i seguenti codici:

- **Cs** - Camper standard
- **Cm** - Camper motorhome

La differenza fra le due tipologie di camper è riconducibile alle diverse dimensioni e quindi al diverso carico di incendio.

CAMPER PURO

Il camper puro, quello dal quale hanno preso in prestito il nome gli altri modelli, non è altro che un furgone vero e proprio, del quale viene in gran parte mantenuta la carrozzeria di serie, e successivamente allestito internamente, dotandolo di isolamento termico, dell'arredamento, dell'impiantistica necessari alla vita a bordo. Possono essere dotati di tetti rialzati di serie o modificati dall'allestitore (chiamati anche hi-top), oppure di tetto "a soffietto" ovvero di un tetto, generalmente in vetroresina, che dall'interno può essere alzato rimanendo incernierato su un lato, oppure sollevato completamente e le cui pareti sono rappresentate da materiale flessibile tipo tenda da campeggio (chiamato anche pop-up). Questi veicoli pur avendo vivibilità inferiore agli altri sono apprezzati perché molto maneggevoli, hanno dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza inferiori rispetto alle altre tipologie di camper. Nella Regola Tecnica viene catalogato come camper standard (Cs).

CAMPER MANSARDATO

La cellula abitativa è composta da un elemento esterno, solidarizzato in fase costruttiva con una motrice. Particolarità di questo mezzo è il proseguimento della cellula fin sopra l'abitacolo di guida che consente la presenza di ulteriori posti letto. Si tratta di una delle versioni più diffuse e che coniuga la relativa facilità di costruzione con la possibilità di ospitare un buon numero di passeggeri, tipicamente tra i 4 e i 6, senza sacrificare eccessivamente gli spazi abitativi a bordo. Tenuto conto delle proprie caratteristiche viene catalogato fra i camper di maggiori dimensioni (Cm).

CAMPER SEMI-INTEGRALE O PROFILATO

Il semi-integrale (anche detto profilato) presenta la cellula abitativa allestita su un autotelaio cabinato che, al posto della mansarda, è raccordato aerodinamicamente alla volumetria della cabina di guida mediante un cupolino preformato. Il nome stesso, "profilato", indica che di norma questa tipologia di veicoli è più bassa degli altri e, quindi, più veloce, parco nei consumi di carburante e più maneggevole da guidare. Questo camper pone anche meno difficoltà in caso di rimessaggi in garage (generalmente 2,65 - 2,80 metri circa). Poiché presenta dimensioni minori e dispone di un letto matrimoniale in meno. Viene catalogato fra i camper standard (Cs).

MOTORHOME

La cellula abitativa è corpo unico con la motrice. Si tratta del tipo più lussuoso e costoso dato che l'intera struttura è costruita ex novo utilizzando solo la parte motoristica (telaio scudato) del mezzo da cui proviene. È anche la soluzione più gettonata per i camper di maggiori dimensioni dove il contenimento delle masse non è considerato essenziale. Nella Regola Tecnica viene catalogato come camper motorhome (Cm).

CASE MOBILI, CHALET E BUNGALOWS

La procedura di definizione del tasso di sfruttamento ricettivo, presente nel Titolo II della Regola Tecnica, distingue 4 tipologie di unità abitative che si riferiscono alla tipologia delle case mobili, chalet e bungalows, con i seguenti codici:

- **Hbp** - Casa mobile, chalet o bungalow a bassa combustibilità di piccole dimensioni.
- **Hbg** - Casa mobile, chalet o bungalow a bassa combustibilità di grandi dimensioni.
- **Hap** - Casa mobile, chalet o bungalow ad alta combustibilità di piccole dimensioni.
- **Hag** - Casa mobile, chalet o bungalow ad alta combustibilità di grandi dimensioni.

La differenza fra alta e bassa combustibilità si individua identificando il materiale principale con cui sono costruite tali unità abitative. Gli chalet costruiti prevalentemente in legno sono da considerarsi ad alta combustibilità, mentre i bungalow costruiti prevalentemente in muratura o calcestruzzo sono da considerarsi a bassa combustibilità.

Per quanto concerne le case mobili si individuano:

- Case mobili a bassa combustibilità = isolante incombustibile (es. lana di roccia, ecc.)
- Case mobili ad alta combustibilità = isolante combustibile (es. poliuretano, ecc.)

Le case mobili costruite con materiali con bassa classe di reazione al fuoco (es. 0, 1 e corrispondenti euroclassi) sono da considerare a bassa combustibilità.

CASE MOBILI



Le case mobili, chiamate anche roulotte-statiche sono sostanzialmente delle case prefabbricate. La struttura della casa è costruita su un telaio a cui sono collegate permanentemente delle ruote che consentono lo spostamento della stessa. Le case mobili sono di solito trasportate/spostate tramite un trattore-rimorchio apposito. Le case mobili hanno le stesse origini storiche delle roulotte, ma rispetto ad esse le dimensioni sono decisamente maggiori, sono dotate di arredi più simili a quelli di un'abitazione e sono ricche di elementi di finitura che le fanno assomigliare a strutture fisse. Inoltre nella maggior parte di esse sono presenti strutture che cercano di mascherare gli elementi che consentono il movimento come rimorchi, assali, ruote e gancio traino. Le case mobili sono in genere collocate in una posizione predeterminata e, nonostante abbiano la capacità di essere spostate, rimangono sostanzialmente fisse, infatti sono dotate dei più comuni servizi e impianti. La capacità di movimentazione risulta però necessaria in caso di manutenzione, eventi particolari e richieste di tipo urbanistico. A causa della non veloce rimovibilità delle case mobili, ai fini antincendio, vengono assimilate a strutture fisse.

BUNGALOW



Un bungalow, per come lo si intende nell'ambito delle strutture ricettive, è identificato come un semplice alloggio di piccole dimensioni ubicato all'interno di un insediamento o di un residence, in cui si trascorrono le vacanze. I materiali di costruzione e le tecnologie costruttive possono essere più poveri rispetto a quelli dell'edilizia comune.

EDIFICI O CHALET



Oltre alle precedenti strutture nei campeggi si possono trovare dei veri e propri edifici di piccole dimensioni utilizzati come unità ricettive. Essi non differiscono rispetto alle più comuni strutture che si possono trovare nel mondo dell'edilizia.






HABITAT NATURALE E PROPAGAZIONE DI CHIOMA

APPROFONDIMENTO
A4

Il riconoscimento della tipologia di habitat naturale, così come richiesto nella categorizzazione della Regola Tecnica, è basato sui seguenti parametri: tipologia di vegetazione, orografia del terreno e ventosità del luogo (zone vento definite dal D.M. 14 gennaio 2008).

La tabella A4.1, sotto riportata, fornisce alcuni orientamenti per valutare se sussistono o meno condizioni di predisposizione alla propagazione di chioma. La tipologia di vegetazione è riferita alle stesse tipologie contemplate nel paragrafo A.1 della Regola Tecnica.

Tabella A4.1 - Predisposizione alla propagazione di chioma

Tipo di vegetazione	Densità (distanza arbusti) per area omogenea di vegetazione ⁽¹⁾	Terreno piano			Terreno con pendenza media			Terreno con pendenza elevata		
		Zone 1 e 2	Zone 3,4,5,6,7	Zone 8 e 9	Zone 1 e 2	Zone 3,4,5,6,7	Zone 8 e 9	Zone 1 e 2	Zone 3,4,5,6,7	Zone 8 e 9
 Pascolo cespugliato	qualsiasi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
 Macchia bassa/media	qualsiasi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
 Macchia alta/sterpi	Distanza media fra le chiome maggiore di 12 m $d > 12m$	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Distanza media fra le chiome fra i 9 m e i 12 m $9m < d < 12m$	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
 Bosco diradato	Distanza media fra le chiome fra i 6 m e i 9 m $6m < d < 9m$	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	Distanza media fra le chiome fra i 3 m e i 6 m $3m < d < 6m$	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
 Bosco non diradato/pinete	Dist. media fra la chiome minore di 3 m o a contatto $d < 3m$	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(1) La distanza fra le chiome deve essere valutata nel momento di massima espansione.

Le indicazioni e i valori riportati in tabella sono ricavati da una rielaborazione e semplificazione dei seguenti studi presenti in letteratura relativi alla propagazione di chioma, [5] [6] [7]:

- *Luis Zarate, Josep Arnaldos, Joaquim Casal. Establishing safety distances for wildland fires. Fire Safety Journal 43 (2008) 565–575.*
- *John Christopher. Forest thinning and defensible space. University of Nevada Cooperative Extension. Fact sheet 92-55.*
- *Dong-Wook Kim, Woodam Chung, Russell A. Parsons, and Byungdoo Lee. Impact assessment of tree spacing on crown fire spread distance for Korean pine stands using a fire simulator. Council on Forest Engineering Annual Meeting, 2013.*

MEZZI ANTINCENDIO DI TIPO MOBILE UTILIZZABILI NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

APPROFONDIMENTO

A5

I mezzi antincendio di tipo mobile adatti alle strutture turistico ricettive comprendono varie tipologie di autoveicoli, fuoristrada e stradali, sia per il trasporto di attrezzature e persone, sia allestiti con dotazione antincendio.

La funzione principale è quella di supportare le squadre con la relativa attrezzatura, consentendone il trasporto il più vicino possibile alle zone di intervento, anche in zone ad orografia accidentata. Sugli automezzi possono essere installati moduli antincendio boschivo, montati su veicoli anche a trazione integrale e con dotazione di manichette e lance di regolazione del getto. Con alcuni mezzi è possibile trainare al gancio appositi carrelli attrezzati per l'antincendio con motopompa o anche con serbatoio in acciaio o vetroresina e pompa.

I mezzi antincendio di tipo mobile previsti dalla Regola Tecnica, come sistema di contrasto, sono sostanzialmente tre. Le caratteristiche richieste dalla norma sono riassunte nella seguente tabella.

Tabella A5.1 - Caratteristiche mezzi antincendio di tipo mobile

SISTEMA MOBILE	quantità acqua (l)	Numero ¹ getti idrici (n)
Tipo SM1	600	1
Tipo SM2	1500	2
Tipo SM3	2500	2

(1) Numero minimo di getti idrici per i quali deve essere garantita la contemporanea funzionalità.

L'aggiornamento della Regola Tecnica, introdotto dal Decreto 2 luglio 2019, prevede il possibile utilizzo di mezzi con caratteristiche diverse da quelle "standard" descritte nella precedente tabella. È possibile usare altre tipologie di sistemi come ad esempio dispositivi ad alta capacità di spegnimento, valutando che abbiano prestazioni non inferiori a quelli "standard". L'adozione di sistemi e/o dispositivi "non standard" deve essere documentato nell'ambito della valutazione del progetto di prevenzione incendi.

In ogni caso la scelta del mezzo mobile, oltre alle caratteristiche richieste dalla Regola Tecnica, va eseguita tenendo in considerazione anche i seguenti requisiti:

- patente richiesta;
- caratteristiche della viabilità dell'insediamento ricettivo;
- tipologia di viabilità (pubblica o privata);
- tipo di scenario operativo
- collegamento con riserva idrica
- dotazioni accessorie (sistemi di illuminazione e diffusione sonora, dotazioni D.P.I., ecc...)

Si riporta nel seguito una serie di esempi di mezzi antincendio di tipo mobile. Alcuni esempi sono tratti da [8].

MEZZI NON ALLESTITI

I mezzi non allestiti vengono utilizzati per il trasporto di persone ed attrezzature sul luogo dell'incendio; possono anche essere utilizzati per trasportare un carrello allestito con dotazione antincendio. I mezzi devono essere dotati di buone capacità fuoristrada visto che la viabilità interna alle strutture turistico ricettive all'aria aperta può essere sconnessa o ripida.

MODULO ANTINCENDIO

Un modulo antincendio è formato da cinque elementi principali:

- serbatoio (in genere contenente da 300 a 800 l di acqua);
- tubazioni per alta pressione con lancia; i tubi sono avvolti su rulli detti naspi, generalmente ci sono uno o due naspi con relative lance per ogni modulo;
- gruppo motore;
- gruppo pompa ad alta pressione;
- dispositivi di regolazione.

Il modulo è assolutamente indipendente dal veicolo che lo porta e può essere spostato da un veicolo all'altro. A seconda di come vengono trasportati i moduli si possono distinguere in carrellati o scarrabili. Parti di un modulo:

- gruppo pompa;
- lancia;
- naspo;
- serbatoio;
- gruppo motore.

Esempio di modulo antincendio (preparato da ditta specializzata)



Modulo antincendio con motopompa a membrana 70 l/min a 40 bar. Composto da:

- serbatoio in acciaio inox fioretato con paratie frangiflutti da 600 l;
- gruppo motopompa a membrane da litri 70 l/min a 40 bar con motore da 15 HP;
- lance a mitra con regolazione del getto e della portata;
- due naspi con riavvolgimento manuale da 75 m di tubo in alta pressione.

MEZZO TIPO SM1 - MODULI SCARRABILI

Il modulo antincendio può essere portato sul cassone di mezzi pick-up. A seconda delle dimensioni e della portata, possono essere dotati di cisterna d'acqua della capacità che va da 400 a 800 l, motopompa ad alta pressione, avvolgitubo con 100 - 200 m di tubo ad alta pressione. I moduli su pick-up sono sempre scarrabili e quindi possono essere tolti dal veicolo qualora risulti necessario utilizzarlo per altro impiego, tuttavia l'operazione richiede un certo tempo pertanto non può essere fatta in condizioni di emergenza. Oltre al modulo il pick-up trasporta da 2 a 5 operatori e l'attrezzatura di squadra. I pick-up sono mezzi adatti ad un intervento rapido su incendi di piccole-medie entità, hanno una elevata velocità di trasferimento, una buona agilità e piccole dimensioni, in questo modo possono avvicinarsi al fuoco anche in presenza di strade strette e terreno impervio. Di contro, per le ridotte dimensioni del serbatoio, hanno scarsa autonomia.

Esempio di mezzo tipo SM1 – Modulo scarrabile su pick-up (preparato da ditta specializzata)



Modulo antincendio scarrabile installato su pick-up. Caratteristiche tecniche:

- serbatoio in acciaio inox fioretato da 600 l;
- gruppo motopompa Wildfire BB4 con motore da 23 HP avente 4 giranti ad alta pressione Wildfire BB4;
- avvolgitore manuale completo di 200 m di manichette da 25 mm in alta pressione completo di lancia tipo americano con regolazione del getto e con portate variabili (19, 37, 90, 150 l/min);
- naspo completo di 75 m di tubo e di pistola mitra;
- possibilità di installazione del sistema schiuma tradizionale o mediante il sistema cafs (compressed air foam system);
- principali prestazioni idrauliche del gruppo motopompa Wildfire bb4 con motore da 23 HP avente 4 giranti ad alta pressione:
 - 330 l a 160 m di prevalenza;
 - 250 l a 200 m di prevalenza;
 - 200 l a 250 m di prevalenza;
 - 120 l a 280 m di prevalenza;
 - prevalenza massima 310 m;
 - peso del gruppo pompa 72 kg.

MEZZO TIPO SM1 - MODULO SU CARRELLO

I moduli possono essere montati su normali carrelli stradali che possono essere trainati da qualsiasi veicolo dotato di gancio di traino e di sufficiente potenza.

Il vantaggio dell'uso di moduli su carrello è che non è necessario dedicare un autoveicolo esclusivamente ad utilizzo antincendio; l'autoveicolo può essere utilizzato per qualsiasi altro uso e, quando necessario, il carrello può essere agganciato in pochi minuti. Per contro il carrello limita significativamente la mobilità del veicolo e può portare a situazioni critiche qualora sia necessario effettuare manovre in luoghi ristretti in retromarcia od in tempi brevi.

Esempio di mezzo tipo SM1 – Modulo su carrello (Protezione Civile - Regione Veneto)



Le caratteristiche possono essere simili a quelle dei moduli scarrabili.

MEZZO TIPO SM2 - AUTOBOTTI LEGGERE

Sono piccoli autocarri con allestimento antincendio, hanno un serbatoio generalmente di 800-1500 l con pompa che funziona sia in alta e sia in media pressione. L'allestimento è normalmente fisso ma può anche essere scarrabile. Le autobotti leggere hanno una maggiore autonomia ed una maggiore capacità operativa rispetto ai moduli, mantenendo comunque una buona mobilità. Hanno però costi superiori.

Esempio di mezzo tipo SM2 - Autobotte leggera (preparato da ditta specializzata)



Automezzo antincendio su Iveco daily 4x4. Principali caratteristiche tecniche:

- serbatoio di acqua in acciaio inox da 1800 l;
- gruppo motopompa Wildfire BB-4;
- motopompa Wildfire Mark-3;
- lance in alta pressione di tipo americano con regolazione del getto e della portata;
- pistola a mitra in alta pressione con regolazione del getto e della portata (19,37,90,150 l/min);
- motosega completa di accessori;
- 1 avvolgitore elettrico con installati 200 m di manichette da 25 mm in alta pressione;
- 1 naspo con tubo speciale ad alta resistenza meccanica con diametro interno da 25mm lungo 60 m;
- generatore di corrente;
- colonna fari.

MEZZO TIPO SM3 - AUTOBOTTI MEDIE

Sono autocarri fuoristrada con allestimento antincendio generalmente fisso. Hanno una capacità del serbatoio che va da 1500 a 2500 l, normalmente hanno una pompa principale che funziona sia ad alta che a media pressione e possono avere in caricamento una o più pompe scarrabili. La pompa principale spesso è azionata dalla presa di potenza del mezzo ma può essere anche autonoma. Le autobotti hanno in genere 2 naspi per lance ad alta pressione ed una buona dotazione di manichette e lance a media pressione. Sono inoltre dotate di tutta l'attrezzatura necessaria alla squadra di intervento.

Generalmente le autobotti medie non vengono utilizzate per il primo intervento perché, visto che sono automezzi più lenti, pesanti e voluminosi rispetto a pick-up e autobotti leggere, necessitano di tempi maggiori per arrivare sul luogo dell'incendio ed hanno più difficoltà ad avvicinarsi al fronte del fuoco.

Grazie alla buona riserva d'acqua ed alla possibilità di lavorare in bassa pressione con portate medio-alte sono efficaci anche per l'intervento su incendi di dimensioni medie e possono fungere da mezzi di rifornimento per i moduli.

Esempio di mezzo tipo SM3 - Autobotte media (Regione Veneto)



Scheda tecnica – Unimog con allestimento fisso:

- motore con cilindrata 5700 cc e 130 CV (96 kW);
- capacità del serbatoio d'acqua pari a 1500 l;
- motopompa alta-media pressione Ziegler 8/8 collegata alla presa di forza del mezzo, dotata di 4 mandate da 70 mm ed una mandata da 38 mm per alta pressione;
- motopompa alta pressione da 70 l/min a 40 atm ;
- 2 naspi ciascuno con 50 m di tubature, sono collegati alla motopompa ad alta pressione;
- arrotolatore per tubo da 38 mm collegato alla pompa principale;
- manichette da 45 e da 70 mm;
- torrefaro alta 4 m da 2000 W con gruppo elettrogeno da 8 kW a 220 – 380 V.

DISPOSITIVI AD ALTA CAPACITÀ DI SPEGNIMENTO


I dispositivi ad alta capacità di spegnimento sono dei sistemi con peculiarità tecniche superiori rispetto ai classici dispositivi antincendio mobili "standard" previsti dalla Regola Tecnica. Tali peculiarità tecniche consentono di sfruttare al meglio le risorse per l'intervento in caso di incendio, ad esempio riducendo la quantità d'acqua necessaria, oppure riducendo il numero di getti idrici necessari per lo spegnimento di un determinato incendio rispetto ad un sistema classico.

L'adozione di un mezzo che presenta tali peculiarità tecniche consente quindi di ridurre le risorse minime di primo intervento previste dalla Regola Tecnica nel caso di utilizzo di sistemi "standard".

L'alta potenzialità dei sistemi ad alta capacità di spegnimento deve però essere documentata all'interno del progetto di prevenzione incendi e quindi deve essere approvata dai Comandi dei Vigili del fuoco competenti.

Uno dei metodi principali per ridurre la quantità d'acqua necessaria allo spegnimento e al contempo mantenere invariate le prestazioni di spegnimento è quello di utilizzare sistemi con acqua nebulizzata, i cosiddetti sistemi water mist.

Esempio di modulo con sistema ad alta capacità di spegnimento



Esempio di un modulo antincendio con tecnologia water mist adattabile per l'utilizzo su un dispositivo antincendio mobile. Caratteristiche tecniche:

- serbatoio di acqua da 100 litri;
- pistola con portata: 15-25 l/min, peso: 2,5 kg distanza di getto 8m - 12m;
- gruppo pompa con portata: 30 l/min, pressione massima: 200kgf/cm²;
- motore a benzina da 21 cv con serbatoio carburante: 8,5 litri;
- a ol itu o er tu i da fino a 50m.

Peculiarità su cui porre l'attenzione:

- utilizzabile da una sola persona;
- utilizza solo il 10 - 20% di acqua rispetto alle attrezzature antincendio standard;
- utilizza solo acqua per estinguere il fuoco, non sono necessari agenti chimici, è quindi rispettoso dell'ambiente;
- estingue la maggior parte dei tipi di incendi (A, B, C).

Un sistema antincendio water mist utilizza come agente estinguente una finissima nebbia d'acqua. Le micro-goccioline permettono il controllo, la soppressione e l'estinzione delle fiamme grazie a tre meccanismi: raffreddamento delle fiamme e dei gas presenti tramite evaporazione, inertizzazione dell'ossigeno tramite evaporazione, attenuazione del calore radiante. L'efficacia del sistema antincendio water mist dipende da alcune caratteristiche proprie dell'impianto, come ad esempio la distribuzione delle dimensioni delle gocce, la densità di scarica e la dinamica di funzionamento in relazione ai diversi scenari di incendio nei quali assumono fondamentale importanza fattori quali la protezione del combustibile, la dimensione delle fiamme e le condizioni di ventilazione. L'uso del sistema antincendio water mist offre diversi vantaggi, soprattutto se paragonato a sistemi tradizionali. In particolare pensando al caso specifico di un incendio in un'attività ricettiva all'aria aperta questo sistema, oltre ad una elevata efficienza nel sopprimere una vasta gamma di incendi, in caso di utilizzo di semplice acqua come estinguente, non presenta nessun problema di tossicità e quindi ha un bassissimo impatto ambientale.

Al momento della redazione della presente guida non risulta disponibile una normativa tecnica che regola i dispositivi mobili antincendio ad alta capacità di spegnimento.

Si ricorda inoltre che l'uso di sistemi di questo tipo, in alcuni casi, potrebbe portare anche ad una maggiore complessità o attenzione nell'utilizzo, di conseguenza si rende necessaria una formazione "ad hoc" per gli addetti predisposti all'utilizzo di questi mezzi.

**REPERTORIO FOTOGRAFICO ESEMPLIFICATIVO
DEGLI SCENARI INCIDENTALI**APPROFONDIMENTO
A6

Il repertorio fotografico di questo approfondimento ha la funzione di evidenziare i potenziali scenari d'incendio che si possono verificare nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta.

Osservare le immagini di situazioni reali post-incendio fa capire "cosa potrebbe succedere" in caso di evento avverso. Gli effetti di un incendio possono provocare dei risultati devastanti sia sulle persone che sulle cose, determinando conseguenze economiche rilevanti.

Il gestore è il primo soggetto che deve chiedersi come eliminare i possibili rischi e saper affrontare le situazioni avverse.

Una delle finalità del metodo del Titolo II è quella di far leggere la propria struttura in termini di sicurezza antincendio e di gestione delle emergenze. Lo scopo è analizzare, prima, i punti di forza e di debolezza in modo da conoscere cosa potrebbe accadere e perché (scenario incidentale) e di conseguenza consentire la definizione di strategie finalizzate al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza.

Ogni struttura ricettiva presenta le proprie caratteristiche e i propri scenari emergenziali specifici.

L'idea chiave alla base del nuovo approccio è di collegare la scelta delle contromisure da adottare alle effettive necessità associate alle situazioni (scenari incidentali potenziali) presenti nella struttura.

Nel seguito verranno riportati gli abbinamenti di fotografie raffiguranti il prima e il dopo incendio con riferimento ai vari scenari classificati dalla normativa. Lo scopo è quello di allenare l'occhio a vedere, prima, cosa potrebbe accadere, in termini di scenario incidentale, nelle varie situazioni gestionali.

La trattazione viene fatta con riferimento alle tipologie di scenario incidentale contemplate dalla Regola Tecnica.



Figura A6.1 - Incendio in un insediamento ricettivo

SCENARIO: ANTROPICO (A)

Situazione pre-incendio



Situazione post-incendio

**CONSIDERAZIONI**

Lo scenario "Antropico" interessa le aree in cui sono presenti unità abitative o altre strutture di servizio presenti all'interno dell'insediamento ricettivo (vanno trattate diversamente le aree con attività a rischio specifico). Questo tipo di scenario interessa direttamente gli utenti dell'insediamento che loro malgrado possono essere coinvolti in eventi avversi. In questi scenari, l'evento genera principalmente il problema dell'allontanamento delle persone e del contrasto all'evento attraverso una lotta antincendio mirata alla unità coinvolta dall'evento.

SCENARIO: BOSCHIVO (B)

Situazione pre-incendio



Situazione post-incendio



CONSIDERAZIONI

Lo scenario “boschivo” presenta le caratteristiche del tipico incendio forestale. La principale preoccupazione è la propagazione di chioma che può determinare la rapida estensione dell’incendio anche al di fuori dei confini dell’insediamento. La lotta antincendio richiede mezzi specifici per la lotta antincendio boschivo.

SCENARIO: COMBINATO (C)

Situazione pre-incendio



Situazione post-incendio



CONSIDERAZIONI

Lo scenario "Combinato" unisce le caratteristiche dello scenario antropico a quelle dello scenario boschivo. Le problematiche da fronteggiare sono congiuntamente quelle relative allo scenario antropico e boschivo. È possibile che la propagazione avvenga tramite chioma, con conseguente indiretto interessamento delle unità contigue. In questi scenari, l'evento genera principalmente il problema dell'allontanamento delle persone e del contrasto all'evento tenendo conto delle dinamiche evolutive dell'incendio attraverso le chiome. L'intervento deve combinare strategie di antincendio boschivo ed azioni di lotta antincendio mirate sulle unità abitative coinvolte dall'evento.

SCENARIO: DENSITÀ ANTROPICA ELEVATA (D)

Situazione pre-incendio



Situazione post-incendio

**CONSIDERAZIONI**

Lo scenario “Densità antropica elevata” può presentarsi in quelle aree di insediamento ad elevato tasso di sfruttamento ricettivo in cui non è presente vegetazione predisposta alla propagazione di chioma.

L’elevata densità delle unità abitative consente una rapida propagazione delle fiamme, anche per irraggiamento, inoltre l’elevato numero di persone incrementa le probabilità di innesco e accresce le difficoltà di gestione dell’allontanamento. Le attività di allontanamento e di intervento di contrasto all’evento devono essere particolarmente rapide ed efficaci.

SCENARIO: ESTREMO (E)

Situazione pre-incendio



Situazione post-incendio

**CONSIDERAZIONI**

Lo scenario "Estremo" rappresenta la situazione peggiore che è verosimile trovare all'interno di un insediamento ricettivo. Lo scenario combina le caratteristiche di elevata densità di unità abitative alla presenza di vegetazione che permette la propagazione tramite chioma.

Questo tipo di scenario deve essere affrontato in modo rapido ed efficace con opportune misure organizzative, quantificando adeguatamente le contromisure necessarie, che generalmente risultano essere massicce. La capacità di risposta interna, anche e soprattutto prima dell'arrivo dei soccorsi esterni, è determinate sia per la salvaguardia della vita delle persone, sia per il contenimento dei danni all'ambiente naturale e alle unità abitative.

**SISTEMI DI SEGNALAZIONE E ALLARME
UTILIZZABILI NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

APPROFONDIMENTO
A7

I sistemi di segnalazione ed allarme (o allertamento) sono dei dispositivi di sicurezza richiesti in entrambi gli approcci della Regola Tecnica (Titolo I o Titolo II).

Tali dispositivi rappresentano le misure di sicurezza relative alle comunicazioni, in particolare i sistemi di segnalazione consentono la comunicazione da parte degli utenti verso il gestore, mentre i sistemi di allarme permettono la comunicazione da parte del gestore verso gli utenti.

I requisiti tecnologici e quantitativi dei sistemi di segnalazione e allarme, richiesti dalla Regola Tecnica, sono leggermente diversi a seconda del tipo di approccio scelto in fase di valutazione/progetto antincendio e sono riassunti nella tabella 3.7.1 per quanto riguarda i sistemi di segnalazione delle emergenze e nella tabella 3.7.2 per quanto riguarda i dispositivi di allarme (o allertamento).

Tabella 3.7.1 – Sistema di segnalazione delle emergenze

Superficie insediamento	Classificazione insediamento secondo il Titolo I		Categoria insediamento secondo il Titolo II	
	Tipo 2 (Capacità ricettiva fra 401 e 3000 persone)	Tipo 3 (Capacità ricettiva superiore a 3000 persone)	A, B o C	D o E
30.000 m ²	Segnalatori raggiungibili entro 80m ¹	Segnalatori raggiungibili entro 80m ¹	-	-
> 30.000 m ² e 60.000 m ²	Segnalatori raggiungibili entro 80m ¹	Segnalatori raggiungibili entro 80m ¹	-	Punto di segnalazione ² raggiungibile entro 150m ¹
> 60.000 m ²	Segnalatori raggiungibili entro 80m ¹	Segnalatori raggiungibili entro 80m ¹	Punto di segnalazione ² raggiungibile entro 150m ¹	Punto di segnalazione ² raggiungibile entro 150m ¹

(1) La distanza è misurata lungo il sistema viario.

(2) Il punto di segnalazione può coincidere anche con il presidio fisso.

Tabella 3.7.2 – Sistemi di allarme (o allertamento)

Capacità ricettiva insediamento	Classificazione insediamento secondo il Titolo I		Categoria insediamento secondo il Titolo II	
	Tipo 2 (Capacità ricettiva fra 401 e 3000 persone)	Tipo 3 (Capacità ricettiva superiore a 3000 persone)	A, B o C	D o E
000 persone	Sistema fisso di allarme	Sistema fisso di allarme e Sistema fisso o mobile di diffusione sonora	Sistema fisso o mobile di allarme e diffusione sonora	Sistema fisso o mobile di allarme e diffusione sonora
> 6000 persone	-	Sistema fisso di allarme e Sistema fisso o mobile di diffusione sonora	Sistema fisso di allarme e diffusione sonora	Sistema fisso di allarme e diffusione sonora

Al momento della stesura della presente guida non esiste una normativa di riferimento che regola la progettazione, l'installazione, e l'esercizio di questi sistemi specificatamente per le strutture ricettive all'aria aperta. Utili riferimenti possono essere sicuramente ricercati nelle norme che regolano tali sistemi destinati all'installazione in edifici.

I fondamentali riferimenti normativi per i sistemi fissi di rivelazione e segnalazione incendio sono i seguenti:

- UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio;
- Serie UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio.

La serie UNI EN 54 è suddivisa in varie parti, ognuna riferita ad un componente del sistema di rivelazione e segnalazione incendio. Per il caso delle strutture ricettive all'aperto è possibile trovare utili riferimenti nelle seguenti parti:

- UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Centrale di controllo e di segnalazione;
- UNI EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Dispositivi sonori di allarme incendio;
- UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Apparecchiatura di alimentazione;
- UNI EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Punti di allarme manuali;
- UNI EN 54-16 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale;
- UNI EN 54-23 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Dispositivi visuali di allarme incendio;
- UNI EN 54-24 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Componenti di sistemi di allarme vocale – Altoparlanti;
- UNI EN 54-25 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Componenti che utilizzano collegamenti radio.

Ciascun punto di segnalazione manuale deve essere indicato con apposito cartello conforme alla norma UNI EN ISO 7010 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.

Nei paragrafi successivi sono riportati alcuni esempi "standard" di tali sistemi ed infine vengono forniti alcuni suggerimenti specifici per le strutture ricettive in aria aperta; in particolare si propone come adattare una "colonnina antincendio" ai campeggi integrando le medesime funzioni.

SISTEMI DI SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE

I sistemi di segnalazione sono dei dispositivi attraverso i quali è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza ad un presidio fisso. Tali dispositivi dovrebbero essere debitamente illuminati e segnalati e possono essere integrati da sistemi di comunicazione vocale.

La segnalazione proveniente da uno qualsiasi dei pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza di un sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.

Esempio di pulsante per la segnalazione di un incendio (segnalatore o punto di segnalazione manuale)



Le caratteristiche complete dei punti di segnalazione manuale sono riportate nella UNI EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Punti di allarme manuali.

SISTEMI DI ALLARME (O ALLERTAMENTO)

I sistemi di allertamento sono dispositivi che consentono la diffusione di segnali di allarme (acustico e luminoso) ed eventualmente anche di avvisi sonori allo scopo di avvertire gli ospiti e il personale presente delle condizioni di pericolo e di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa.

I sistemi di allarme possono essere sirene acustiche e segnali luminosi, integrati se necessario, da sistemi di diffusione sonora fissa o mobile, come ad esempio megafoni. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato durante le ore di attività.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza di un sistema fisso di allarme deve essere di almeno trenta minuti.

Esempi di terminali di sistemi fissi di allarme



Le caratteristiche complete dei sistemi fissi di allarme sono riportate nelle:

- UNI EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Dispositivi sonori di allarme incendio
- UNI EN 54-16 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale;
- UNI EN 54-23 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Dispositivi visuali di allarme incendio;
- UNI EN 54-24 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: Componenti di sistemi di allarme vocale – Altoparlanti.

SISTEMI DI SEGNALAZIONE E ALLARME PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Le strutture ricettive in aria aperta presentano caratteristiche diverse rispetto agli edifici, di conseguenza, i classici sistemi di segnalazione e allarme devono essere adattati alle peculiarità presenti.

Le differenze fondamentali rispetto ad un edificio sono la possibile mancanza di supporti per il posizionamento dei dispositivi e soprattutto le dimensioni dell'area da coprire, che in molte attività sono decisamente estese.

Se il primo "problema" può essere facilmente risolto mediante l'installazione di colonnine dedicate a tale scopo, oppure sfruttando le strutture fisse presenti all'interno dell'area ricettiva, il secondo "problema" necessita di valutazioni e di una progettazione specifica.

Le caratteristiche di base di una colonnina antincendio dovrebbero essere le seguenti:

- stabilità, solidità e durabilità del supporto su cui sono installati i vari dispositivi di segnalazione e allarme;
- visibilità del sistema per favorire la rapida raggiungibilità in caso di evento avverso.

Le colonnine possono integrare anche dispositivi ulteriori oltre a quelli di segnalazione e allarme "standard", tali dispositivi possono essere utili allo stesso tempo anche per fini diversi da quelli dell'antincendio. Ad esempio:

- dispositivi di diffusione sonora, sia per finalità antincendio che per altre finalità, ad esempio turistico-commerciali (si ricorda che in alcune condizioni la Regola Tecnica impone l'installazione di un sistema fisso di diffusione sonora);
- dispositivi per la comunicazione verbale bidirezionale per gli utenti verso il presidio fisso, utile sia in caso di incendio, per definire meglio la gravità dell'evento e dare informazioni aggiuntive, sia per emergenze di altro tipo;
- dispositivi per la comunicazione verbale da parte degli addetti alla gestione delle emergenze sia verso il presidio fisso che, tramite un sistema di diffusione sonora, a tutti gli utenti;
- dispositivi di illuminazione, sia in condizioni ordinarie che di emergenza;
- pannelli direzionali, segnali e/o mappe per l'orientamento all'interno dell'area ricettiva con indicazioni sia di sicurezza che turistico-commerciali;
- sistemi di alimentazione di sicurezza per i dispositivi di emergenza, come ad esempio pacchi batterie o pannelli fotovoltaici con accumulatori;
- pannelli informativi fissi con il regolamento interno dell'attività ricettiva;
- pannelli informativi con grafiche e avvisi modificabili da postazione remota con finalità turistico-commerciali e di segnalazione di emergenze;
- sistemi di video-sorveglianza mediante telecamere.

Un consiglio potrebbe essere quello di prevedere delle colonnine modulari e predisposte per la successiva integrazione di dispositivi al fine di poter eseguire in modo incrementale l'investimento.

Il posizionamento dei punti di segnalazione e allarme dovrebbe essere progettato e installato considerando le peculiarità dell'attività ricettiva in aria aperta. Se paragonata ad un edificio la superficie da coprire è decisamente più ampia, mentre gli elementi impiantistiche sono generalmente minori.

Queste condizioni incidono pesantemente, più che sui punti di segnalazione e di allarme, sugli elementi di connessione fra essi e la centrale di controllo che dovrebbe essere presente nel presidio fisso.

A tal fine si ricorda che le connessioni possono essere eseguite:

- via cavo;
- wireless (via radio).

La scelta fra le due tipologie di connessione deve essere ponderata in base alle infrastrutture presenti e alla convenienza. Nel caso siano presenti già canaline o predisposizioni adeguate a tale scopo potrebbe essere conveniente posizionare i punti di segnalazione e allarme sfruttando gli elementi esistenti, oltre a dare una adeguata copertura in tutta l'area.


Se invece l'area da coprire è vasta e priva di predisposizioni potrebbe essere più conveniente adottare un sistema wireless evitando l'onere dell'installazione di una rete di cavi per la comunicazione dei dispositivi.

Esempio di colonnine antincendio per strutture ricettive all'aperto



Principali caratteristiche tecniche:

- adatto per ambienti interni ed esterni, resistente e impermeabile;
- scocca in metallo con finitura personalizzabile;
- pulsante singolo o doppio, con funzione di chiamata;
- eventuale videocamera integrata;
- altoparlante e microfono integrati, per chiamate in vivavoce e ricezione di trasmissioni.
- modulo amplificatore opzionale da 20 W per il collegamento di un altoparlante esterno a colonna o di un altoparlante a tromba.

-
- 
1. I CONTENUTI DELL'ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO **4-3**
 2. PROCEDURA DI COSTRUZIONE DELL'ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO **4-11**
 3. ESEMPIO APPLICATIVO: STRUTTURA RICETTIVA IN PIANO A BASSA DENSITÀ INSEDIATIVA **4-17**
 4. ESEMPIO APPLICATIVO: STRUTTURA RICETTIVA SU VERSANTE IN PENDENZA AD ALTA DENSITÀ INSEDIATIVA **4-32**

ESEMPI DI ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO

1 I CONTENUTI DELL'ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO

Il Titolo II della Regola Tecnica di prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive all'aria aperta prevede, fra le misure minime di sicurezza di organizzazione generale, la redazione dell'atlante di caratterizzazione antincendio.

Questo documento consente di visualizzare in forma grafica tutta una serie di informazioni utili alla conoscenza della struttura ricettiva ai fini antincendio, dei suoi possibili rischi e delle contromisure presenti. L'atlante va inteso e soprattutto utilizzato come un utile strumento di supporto alla gestione della sicurezza antincendio della struttura ricettiva.

Per questo motivo l'atlante può contenere al suo interno anche dati non strettamente necessari alla caratterizzazione antincendio, ma utili alla gestione della struttura ricettiva da parte del gestore, da parte degli addetti alla sicurezza e prevenzione, dei vari tecnici coinvolti nella gestione ed anche da parte dei manutentori della struttura stessa.

La seguente tabella riassume i principali utilizzatori (diretti o indiretti) dell'atlante di caratterizzazione antincendio:

Tabella 4.1 – Utilizzatori dell'atlante di caratterizzazione antincendio

Utilizzatore	Gestore	Utente	Tecnico	Addetto alla sicurezza antincendio	Manutentore	Vigili del fuoco
Simbolo						

La differenza fondamentale dell'atlante rispetto ad altre mappe "tecniche" è la sua strutturazione in chiave funzionale. Le mappe sono organizzate secondo specifici "tematismi funzionali" ossia sono costruite in modo da fornire il quadro completo delle informazioni necessarie e utili per svolgere una specifica attività correlata alla gestione della sicurezza antincendio.

TEMATISMI FUNZIONALI



CRITERI GUIDA

Nell'ambito dell'atlante di caratterizzazione antincendio, per tematismo si intende una mappa utile a fornire gli elementi conoscitivi, anche e soprattutto di localizzazione spaziale, utili allo svolgimento di una determinata attività connessa alla gestione della sicurezza antincendio.

I tematismi funzionali da predisporre per creare un atlante di caratterizzazione antincendio, in ordine logico di utilizzo e conformi al metodo ed alle richieste del Titolo II della Regola tecnica, sono in linea di massima almeno i seguenti:













1. Inquadramento territoriale
2. Infrastrutture e strutture fisse
3. Utilizzi e servizi

4. Categorizzazione ai fini antincendio
5. Allontanamento
6. Contrasto

Alcune mappe dell'atlante possono costituire un utile supporto per la predisposizione della documentazione grafica da allegare alla richiesta di esame del progetto di prevenzione incendi da presentare al competente Comando Provinciale dei VV.F. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

La tabella 4.2 associa ad ogni tematismo la relativa descrizione, gli utilizzatori principali, nonché individua i tematismi direttamente utilizzabili per la predisposizione della documentazione grafica del progetto di prevenzione incendi.

Tabella 4.2 – Tematismi dell'atlante di caratterizzazione antincendio

Tematismo	Descrizione	Utilizzatori principali	Documentazione grafica direttamente utilizzabile nel progetto di prevenzione incendi
Inquadramento territoriale	Mappa viabilità esterna, vista 3D d'insieme e/o ortofoto.	 	✓
Infrastrutture e strutture fisse	Mappa di base per tutti i tematismi	 	
Utilizzi e servizi	Mappa (turistica) delle aree dell'insediamento	 	
Categorizzazione ai fini antincendio	Zonazione delle tipologie di scenario incidentale potenziale	 	✓
Allontanamento	Mappa d'esodo per utenti	 	✓
Contrasto	Mappa per addetti alla sicurezza e per i Vigili del Fuoco	 	✓

In funzione delle caratteristiche e delle peculiarità di ogni singola struttura ricettiva possono essere individuati ulteriori tematismi al fine di consentire una gestione più mirata della sicurezza antincendio.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



La mappa relativa al tematismo “inquadramento territoriale” consente di contestualizzare l’insediamento ricettivo all’interno del territorio. Risulta di fondamentale importanza per comprendere meglio le interdipendenze con le attività circostanti e per localizzare i più vicini comandi/distaccamenti dei Vigili del Fuoco.

Si consiglia di comporre l’inquadramento territoriale mediante due immagini:

- una vista tridimensionale (utilizzando ad esempio i programmi gratuiti *Google Earth* oppure *Ambiente 3D Italia*);
- una vista bidimensionale (utilizzando ad esempio *Google Maps* oppure *OpenStreetMaps*).

In ogni immagine dovrebbero essere presenti almeno i seguenti elementi:

- localizzazione dell’insediamento;
- vie di comunicazione principali con indicati i comandi e i distaccamenti più vicini dei VV.F.;
- condizioni di interdipendenza con le attività esterne;
- eventuali interferenze con le attività esterne.

Nella redazione della mappa può essere utilizzata la seguente simbologia grafica, da intendersi indicativa e non esaustiva.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL’ATLANTE

	Comando/Distaccamento dei Vigili del Fuoco
	Via di comunicazione
	Area insediamento ricettivo
	Interdipendenza
	Interferenza

INFRASTRUTTURE E STRUTTURE FISSE



La mappa relativa al tematismo “infrastrutture e strutture fisse” è finalizzata a definire gli elementi naturali, orografici, morfologici ed edilizi, che caratterizzano il sedime dell’insediamento ricettivo.

Su di essa sono rappresentati almeno i seguenti elementi:










- corsi d’acqua, laghi, mare;
- dislivelli;
- habitat naturale (boschi, spiagge, prati, ecc...);
- viabilità interna ed esterna circostante l’insediamento ricettivo;
- attività circostanti l’insediamento ricettivo;
- edifici e/o strutture fisse interni ed esterni all’area dell’insediamento ricettivo.

Questa mappa va considerata come il punto di partenza per costruire l’atlante di caratterizzazione antincendio, in quanto costituisce la “base” su cui sono costruiti gran parte degli altri tematismi funzionali.

Nella redazione della mappa può essere utilizzata la seguente simbologia grafica, da intendersi indicativa e non esaustiva.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE

	Struttura fissa
	Piscine
	Corsi d'acqua
	Dislivelli
	Viabilità carrabile
	Viabilità pedonale
	Alberi
	Recinzioni
	Confine insediamento ricettivo

UTILIZZI E SERVIZI



La mappa relativa al tematismo “utilizzi e servizi” è molto simile alla cartografia fornita agli utenti dell’insediamento ricettivo per illustrare l’organizzazione dello stesso.















Essa riporta almeno i seguenti elementi:

- utilizzi (destinazione d’uso) delle varie strutture fisse (mediante codici/simboli/scritte);
- posizione delle case mobili, dei chalet e dei bungalow;
- tipologia e suddivisione delle piazzole;
- la posizione delle isole ecologiche;
- viabilità interna ed esterna circostante l’insediamento ricettivo.

Nella redazione della mappa può essere utilizzata la seguente simbologia grafica, da intendersi indicativa e non esaustiva.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL’ATLANTE

	Reception		Assistenza medica
	Ristorante		Isola ecologica
	Bar		Zona barbecue
	Snack		Deposito bici
	Negozio		Viabilità carrabile
	Servizi igienici		Viabilità pedonale
	Docce		Case mobili, chalet, bungalow
	Servizi disabili		Piazzole standard
	Palestra		Piazzole solo tende
	Piscina		Altre aree
	Animazione		
	Giochi bimbi		
	Area Sport		
	Parcheggio		

CATEGORIZZAZIONE AI FINI ANTINCENDIO



La mappa relativa al tematismo “categorizzazione ai fini antincendio” rappresenta una zonazione delle diverse tipologie di scenari incidentali potenziali. Su di essa sono riportati gran parte dei dati necessari per effettuare la caratterizzazione di cui alla Parte A del metodo presente nel Titolo II.



















Nella stessa dovrebbero essere presenti almeno i seguenti aspetti:

- condizioni di interdipendenza;
- elementi di suddivisione - compartì;
- caratterizzazione di ogni singola zona/comparto con indicazione della tipologia dello scenario incidentale di riferimento;
- categorizzazione dell’insediamento ricettivo;
- viabilità interna carrabile dai mezzi di soccorso (come definita nel Prospetto A.5 della Regola Tecnica);
- indicazione degli accessi carrabili all’insediamento ricettivo che consentono l’ingresso dei mezzi di soccorso;
- criticità specifiche;
- attività, impianti, aree e locali a rischio specifico.

Nella redazione della mappa può essere utilizzata la seguente simbologia grafica, da intendersi indicativa e non esaustiva.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE

	Tipologia A (antropico)		
	Tipologia B (boschivo)		Case mobili, chalet, bungalow
	Tipologia C (combinato)		Habitat Naturale
	Tipologia D (denso)		Ingresso V.V.F.
	Tipologia E (estremo)		Viabilità carrabile dai mezzi di soccorso
	Elementi di suddivisione		Isola ecologica (piazzola rifiuti)
	Interdipendenza		Punto fuoco
	Interferenza		Locale di stoccaggio (magazzini, ecc.)
	Tende		Deposito GPL (bombole/serbatoio)
	Camper o Roulotte		Locale tecnico (centrale termica, cabina elettrica, ecc.)

ALLONTANAMENTO



La mappa relativa al tematismo “allontanamento” rappresenta la cartografia di riferimento sia per gli addetti alla sicurezza sia per gli utenti della struttura ricettiva ai fini dell’allontanamento in caso di incendio. Essa riporta i principali punti di riferimento utili ad orientarsi velocemente, oltre ad almeno i seguenti elementi:

- percorsi d’esodo (viabilità carrabile e pedonale);
- punti di segnalazione emergenze;
- presidio fisso;
- punto di assistenza medica (infermeria, ambulatorio, ecc.);
- uscite di emergenza;
- zone di sicurezza relative interne e/o esterne all’insediamento ricettivo.

La planimetria così elaborata può essere direttamente utilizzata per la realizzazione di pannelli informativi e di orientamento da posizionare nei punti strategici della struttura. In tal caso, sulla mappa deve essere identificata la posizione in cui essa è localizzata all’interno dell’insediamento ricettivo, con l’indicazione “voi siete qui”

Nella redazione della mappa può essere utilizzata la seguente simbologia grafica, da intendersi indicativa e non esaustiva.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL’ATLANTE

	Area di sicurezza relativa	
	Perimetro area di sicurezza relativa	
	Uscita di emergenza	
	Punto di segnalazione emergenze	
	Presidio fisso	
	Assistenza medica	
	Viabilità carrabile	
	Viabilità pedonale	
		 VOI SIETE QUI

CONTRASTO



La mappa relativa al tematismo “contrasto” riporta la localizzazione dei sistemi e dei dispositivi presenti nella struttura ricettiva utili alla lotta antincendio, nonché la rappresentazione degli elementi conoscitivi che facilitano la gestione dell'intervento.

Gli elementi da localizzare ed evidenziare nella mappa sono almeno i seguenti:

- dotazioni di base (estintori);
- risorse di primo intervento (idranti, naspi, mezzi mobili, ecc.);
- punti di approvvigionamento idrico (vasche di accumulo, serbatoi, idranti, piscina, corso d'acqua, lago, ecc.);
- dotazioni per personale addetto alla lotta antincendio;
- punti di intercettazione/sezionamento degli impianti (elettrico, gas);
- presidio fisso;
- punto di assistenza medica (infermeria, ambulatorio, ecc.);
- viabilità ordinaria;
- viabilità interna carrabile dai mezzi di soccorso;
- indicazione degli accessi carrabili all'insediamento ricettivo che consentono l'ingresso dei mezzi di soccorso;
- caratterizzazione di ogni singola zona/comparto con indicazione della tipologia dello scenario incidentale di riferimento;
- criticità specifiche;
- attività, impianti, aree e locali a rischio specifico.

Nella redazione della mappa può essere utilizzata la seguente simbologia grafica, da intendersi indicativa e non esaustiva.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'ATLANTE			
	Estintore		
	Idranti soprasuolo/ sottosuolo		Isola ecologica (piazzola rifiuti)
	Naspo/idrante		Punto fuoco
	Punto di approvvigion. idrico		Locale di stoccaggio (magazzini, ecc.)
	Locali con dotazioni per addetti		Deposito GPL (bombole/serbatoio)
	Presidio fisso		Locale tecnico (centrale termica, cabina elettrica, ecc.)
	Assistenza medica		Viabilità carrabile dai mezzi di soccorso
	Intercettazione gas		Viabilità carrabile
	Sgancio elettrico (locale, zona, generale, ecc.)		Viabilità pedonale
			Ingresso V.V.F.
			Uscita di emergenza
			Perimetro area di sicurezza relativa
			Area di sicurezza relativa
			Tipologia A (antropico)
			Tipologia B (boschivo)
			Tipologia C (combinato)
			Tipologia D (denso)
			Tipologia E (estremo)

2 PROCEDURA DI COSTRUZIONE DELL'ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO



La redazione dell'atlante può essere fatta con riferimento alla procedura di seguito illustrata. L'illustrazione della procedura sarà fatta seguendo passo-passo le fasi di realizzazione dell'atlante con riferimento ad alcuni casi esemplificativi.

Le principali fasi della procedura di costruzione dell'atlante di caratterizzazione antincendio sono riassunte nello schema in figura 4.1.




Figura 4.1 – Procedura costruzione atlante di caratterizzazione antincendio

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RILIEVO DELLO STATO DI FATTO DELL'INSEDIAMENTO

Il rilievo dello stato di fatto e del territorio è il primo passo da compiere. Esso è infatti necessario per produrre la mappa di base su cui è possibile tracciare tutte le considerazioni successive. Il rilievo deve contenere tutti gli elementi antropici e gli elementi orografici e naturali presenti nell'area della struttura ricettiva rilevanti ai fini della caratterizzazione antincendio. È inoltre importante descrivere anche le zone che confinano con l'insediamento in modo da consentire un inquadramento d'insieme che tiene conto anche delle aree adiacenti.

I dati raccolti in questa fase iniziale consentono di produrre i tematismi di:

- inquadramento territoriale;
- infrastrutture e strutture fisse.

IDENTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DELLE AREE E DELLE STRUTTURE

In un insediamento ricettivo esistente tutte le aree e tutte le strutture hanno una determinata destinazione d'uso o funzione. La rilevazione sistematica di utilizzi e funzioni, consente di mappare le varie destinazioni d'uso e le strutture fisse. La singola destinazione/funzione può essere fissa oppure può essere modificata nel tempo a seconda delle esigenze del gestore. Ad esempio la suddivisione delle aree a campeggio o la posizione delle case mobili potrebbe subire modifiche nel corso del tempo per soddisfare diverse richieste della clientela. Viceversa le strutture fisse tipo reception e i servizi, a meno di grosse ristrutturazioni, rappresentano elementi fissi sulla mappa dell'insediamento.

CATEGORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RICETTIVO AI FINI ANTINCENDIO

I dati geometrici e funzionali rilevati e descritti nelle due precedenti fasi consentono di effettuare la categorizzazione sostanziale ai fini antincendio dell'insediamento.

La fase di categorizzazione si può suddividere a sua volta in più sottofasi: la caratterizzazione del contesto, l'analisi e zonazione dell'insediamento, la valutazione del livello di vulnerabilità funzionale e l'assegnazione del codice di categorizzazione sostanziale ai fini antincendio.




Figura 4.2 - Esempio di localizzazione insediamento e di interdipendenza

CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO - INTERDIPENDENZA

Lo studio delle aree limitrofe ai confini dell'insediamento consente di determinare se sussistano condizioni di "interdipendenza" con il contesto. Se un insediamento, anche solo in una porzione del suo perimetro, non presenta elementi parafuoco, si considera interdipendente.

Nel caso di confine con vegetazione le dimensioni delle fasce che possono essere considerate elementi parafuoco variano in base a:

- Il tipo di vegetazione presente nella fascia;
- la regione (o zona) in cui è localizzato l'insediamento;
- la pendenza del terreno.

Le dimensioni minime delle fasce parafuoco sono riassunte nel Prospetto A.1 della Regola Tecnica. Anche se la normativa non lo prevede è opportuno valutare eventuali situazioni di interferenza con elementi antropici (strade, ferrovie, ecc.) presenti in aree adiacenti. Nel caso di aree antropiche la valutazione deve essere eseguita in base al caso specifico.

SUDDIVISIONE DELL'INSEDIAMENTO IN COMPARTI – ELEMENTI DI SUDDIVISIONE

L'area di un insediamento ricettivo è analizzata identificando dapprima gli elementi di suddivisione. La griglia di elementi di suddivisione, insieme ai confini perimetrali identificano e delimitano diverse porzioni areali dell'insediamento. Tali porzioni areali sono i comparti. Gli elementi di suddivisione sono descritti nel Prospetto A.2 della Regola Tecnica.

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Per ogni comparto si individuano e delimitano le aree che presentano il medesimo habitat antropico (tipologia di unità abitativa e densità di utilizzo) e il medesimo habitat naturale (presenza o assenza di vegetazione con predisposizione alla propagazione di chioma). Tali aree definiscono le zone omogenee. Ogni comparto può avere una o più zone omogenee.

Per ogni zona omogenea, delle aree a campeggio, si deve calcolare il livello di sfruttamento ricettivo per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento, seguendo la procedura convenzionale indicata dal normatore, ossia:

- per ogni comparto, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell'habitat antropico e naturale);
- in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo;
- l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione;
- si calcola l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto, per il numero di unità abitative presenti nella zona;

$$\frac{\text{Area della zona omogenea}}{\text{Numero di unità abitative}} = \text{Areele di pertinenza}$$

- si confronta la superficie dell'areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al precedente punto con le superficie dell'areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 della Regola Tecnica per le varie unità abitative presenti nella zona;
- si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto.

La combinazione di habitat antropico, insieme al tasso di sfruttamento ricettivo, e di habitat naturale, consente di definire la tipologia di scenario incidentale come definito nel Prospetto A.4 del Titolo II della Regola Tecnica (Antropico, Boschivo, Combinato, Denso, Estremo).

CARATTERIZZAZIONE DELLE CRITICITÀ SPECIFICHE ED IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE AREE E DEI LOCALI A RISCHIO SPECIFICO

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti anche attività, aree, impianti o locali che presentano un rischio specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche (cucine, centrali termiche, depositi di GPL, impianti tecnologici, attività commerciali, aree di pubblico spettacolo, ecc.). Questi elementi vanno localizzati ed identificati nella mappa.

IDENTIFICAZIONE DELLA VULNERABILITÀ FUNZIONALE DELL'INSEDIAMENTO

Il posizionamento territoriale dell'insediamento ricettivo rispetto alla localizzazione dei comandi o distaccamenti dei Vigili del Fuoco unitamente alle caratteristiche del sistema viario e distributivo esterno ed interno all'area dell'insediamento ricettivo, consentono di caratterizzare il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento.

A tal proposito si devono identificare e localizzare gli accessi ai mezzi di soccorso e analizzare all'interno dell'intera viabilità dell'insediamento, i percorsi praticabili dai mezzi di emergenza.

La vulnerabilità funzionale dell'insediamento si definisce in base alle indicazioni presenti nel prospetto A.5 della Regola Tecnica in funzione dei seguenti parametri:

- lay-out distributivo della viabilità interna carrabile con mezzi di emergenza (scelta fra organizzazione a maglia o pettine/mista);
- estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento;
- raggiungibilità (tempo) e accessibilità all'insediamento (numero di ingressi) da parte dei soccorritori esterni.

Le analisi e le caratterizzazioni eseguite nelle fasi sopra descritte consentono di disporre di tutti i dati necessari per assegnare all'insediamento il codice di categorizzazione sostanziale ai fini antincendio.

Ogni zona omogenea è classificata con una lettera relativa allo scenario incidentale di riferimento (A, B, C, D, E). La classificazione più sfavorevole presente nell'insediamento determina la classificazione dello scenario incidentale di riferimento dell'intero insediamento. Il livello vulnerabilità funzionale viene identificato mediante un numero (1, 2, 3, 4). L'asterisco (*) indica l'eventuale interdipendenza con il contesto esterno.

La rappresentazione grafica delle varie classificazioni degli scenari incidentali di riferimento per le varie zone omogenee, costituisce di fatto una zonazione del rischio e rappresenta l'elemento informativo principale nel tematismo di categorizzazione.




Figura 4.3 Codifica concettuale in base agli habitat ed alla tipologia delle aree

Si ricorda che la normativa non prevede una specifica classificazione delle aree che non presentano attività antropica, intesa come assenza di unità abitative, e che sono caratterizzate da un habitat naturale non predisposto alla propagazione di chioma. Tra queste rientrano ad esempio le aree a prato o le aree a giardino.

Tali aree in linea di principio potrebbero essere considerate come aree naturali libere e per questo motivo indicate, all'interno di questa Guida, come "area libera". Tuttavia, ai fini della applicazione della parte B del Titolo II, la norma le classifica assimilandole allo scenario incidentale Antropico.

DEFINIZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

La Parte B del metodo presente nel Titolo II definisce le contromisure minime di sicurezza necessarie a impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale, a contenere in modo efficace gli effetti ed a preparare una adeguata risposta nel caso l'evento si verifichi comunque.

Le contromisure sono suddivise in categorie:

- Organizzazione generale.
- Precauzioni.
- Comunicazioni.
- Allontanamento.
- Contrasto.

Fra le misure di organizzazione generale è presente anche l'atlante di caratterizzazione antincendio. Le misure di sicurezza comprendono anche delle "azioni di risposta all'evento" quali l'allontanamento e la lotta antincendio che devono basarsi su una specifica conoscenza dell'insediamento. Per questo motivo i principali elementi conoscitivi necessari all'attuazione delle azioni sono mappati in modo funzionale nei tematismi "allontanamento" e "contrasto".

TEMATISMO "ALLONTANAMENTO"

Partendo dalla mappa delle infrastrutture e strutture fisse si costruisce il tematismo dell'allontanamento considerando come utilizzatori principali sia gli addetti del servizio di sicurezza sia gli utenti della struttura che necessitano di aiuto in caso di emergenza.

Si devono quindi localizzare sulla mappa:

- percorsi d'esodo (viabilità carrabile e pedonale);
- punti di segnalazione emergenze;
- presidio fisso;
- punto di assistenza medica (infermeria, ambulatorio, ecc.);
- uscite di emergenza;
- zone di sicurezza relative interne e/o esterne all'insediamento ricettivo.

Oltre alla strutturazione di base è necessario inserire un sufficiente numero di punti di riferimento in modo che chiunque si possa orientare velocemente. Sono da prediligere i punti di interesse per gli ospiti, cioè i luoghi più importanti e maggiormente frequentati.

Infine è necessario dare un inquadramento globale dei percorsi, con le possibili alternative, evitando di fornire direzioni tassative di deflusso lungo le vie d'esodo. La direzione di percorrenza potrà essere definita dagli assistenti all'esodo in funzione della specificità dello scenario incidentale dal quale è necessario allontanarsi.

TEMATISMO "CONTRASTO"

La mappa relativa al tematismo "contrasto" si rivolge agli addetti alla sicurezza e ai Vigili del Fuoco. Al suo interno devono essere localizzati tutti gli strumenti necessari a prevenire e gestire un evento avverso. Per tale fine sono localizzati:

- dotazioni di base (estintori);
- risorse di primo intervento (idranti, naspi, mezzi mobili, ecc.);
- punti di approvvigionamento idrico (vasche di accumulo, serbatoi, idranti, piscina, corso d'acqua, lago, ecc.);
- dotazioni per personale addetto alla lotta antincendio;
- punti di intercettazione/sezionamento degli impianti (elettrico, gas, idrico);
- presidio fisso;
- punto di assistenza medica (infermeria, ambulatorio, ecc.);
- viabilità ordinaria;
- viabilità interna carrabile dai mezzi di soccorso;
- indicazione degli accessi carrabili all'insediamento ricettivo che consentono l'ingresso dei mezzi di soccorso;
- caratterizzazione di ogni singola zona/comparto con indicazione della tipologia dello scenario incidentale di riferimento;
- criticità specifiche;
- attività, impianti, aree e locali a rischio specifico.

3 ESEMPIO APPLICATIVO: STRUTTURA RICETTIVA IN PIANO A BASSA DENSITÀ INSEDIATIVA

DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO

L'oggetto dell'esempio è un complesso turistico all'aria aperta che si estende su un terreno in pianura che si affaccia su un lago.

La struttura presenta una bassa densità di utilizzo, la vegetazione è presente solo in due parchi privi di unità abitative.

Sono inoltre presenti un'area sport, una zona con due piscine, ed altre dotazioni tipiche di un insediamento ricettivo e villaggio turistico (ristorante, minimarket, bar, negozi, ecc.).

Le caratteristiche dimensionali sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 4.3 – Caratteristiche dimensionali insediamento

Caratteristica	Valore
Area totale	95000 m ²
Capacità ricettiva	1500 persone
Numero piazzole	106
Numero case mobili	175




Figura 4.4 - Localizzazione insediamento

APPLICAZIONE TITOLO II – PARTE A - CATEGORIZZAZIONE

Si tralasciano le descrizioni relative alle fasi del rilievo dello stato di fatto del territorio e delle funzioni dell'insediamento e si procede all'analisi così come richiesto nel metodo presente nel Titolo II, finalizzata alla categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio.

CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO – INTERDIPENDENZA

L'area dell'insediamento, lungo quasi tutto il suo perimetro, presenta delle aree libere oppure delle strade di dimensioni sufficienti a non determinare interdipendenza con le attività circostanti. Solo nella zona sud, a confine con alcune abitazione private, non sono presenti né strade né aree libere e la vegetazione della zona adiacente permette la propagazione di chioma.

La struttura ricettiva deve quindi essere considerata interdipendente con l'area residenziale a sud.

SUDDIVISIONE DELL'INSEDIAMENTO IN COMPARTI – ELEMENTI DI SUDDIVISIONE

La suddivisione in comparti si esegue individuando gli elementi di suddivisione. Tali elementi sono prevalentemente costituiti dalla viabilità di tipo carrabile e da due piccoli corsi d'acqua con relativi fossati. La suddivisione, porta ad individuare 47 comparti.

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

I comparti presentano caratteristiche omogenee al proprio interno e pertanto sono tutti costituiti da un'unica zona omogenea.

Il calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo, per le aree a campeggio, e la conseguente caratterizzazione dei comparti vengono eseguiti secondo le modalità definite nella Lettera Circolare di chiarimento del Ministero dell'Interno.

Nel seguito verrà riportata una tabella che riassume le caratteristiche di ogni comparto.



CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE CHE NON CONTENGONO UNITÀ ABITATIVE

Alcuni comparti (di tipo antropico) non contengono unità abitative:

- Comparto n. 2, 12,14 e 16: Area libera.
- Comparto n. 4, 6, 7 e 8: Parcheggi.
- Comparto n. 9: Reception, infermeria.
- Comparto n. 25: Servizi, piscine, area sport.
- Comparto n. 28 e 41: Servizi comuni.
- Comparto n. 29: Area sport.
- Comparto n. 30: Zona mista con parco giochi, viabilità, parcheggi e servizi.

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE CRITICITÀ SPECIFICHE

Sono individuate come aree/punti a criticità specifica tutte le aree ecologiche di raccolta rifiuti.

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE AREE E DEI LOCALI A RISCHIO SPECIFICO.

Sono stati individuati i comparti che contengono delle potenziali attività, aree o locali a rischio specifico:

- Comparto n.21: Locale impianti.
- Comparto n.23: Ristorante (Cucina), bar, minimarket, e area sport.
- Comparto n.32: Area animazione e teatro.

Tali attività, aree o locali a rischio specifico potrebbero necessitare di un'analisi più approfondita, in quanto potrebbero essere assoggettate alle disposizioni presenti nelle seguenti normative:

- ATTIVITÀ COMMERCIALI - D.M. 27 luglio 2010 - (G.U. n. 187 del 12 agosto 2010) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
- LOCALI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO IN GENERE - D.M. 19 agosto 1996 (S.O. n. 149 alla G.U. n. 214 del 12 settembre 1996) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- GRUPPI ELETTRICI - D.M. 13 luglio 2011 (G.U. n. 169 del 22 luglio 2011) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
- IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI LIQUIDI - D.M. 28 aprile 2005 (G.U. n. 116 del 20 maggio 2005) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI GASSOSI - D.M. 12 aprile 1996 (S.O. n. 74 alla G.U. n. 103 del 4 maggio 1996) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

IDENTIFICAZIONE DELLA VULNERABILITÀ FUNZIONALE DELL'INSEDIAMENTO

La distanza dell'insediamento dal più vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco è pari a 8 km. Quindi, in base ai criteri convenzionali definiti dalla Regola Tecnica, la raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso può essere considerata inferiore ai 20 minuti.






Il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile, transitabile con mezzi di portata pari a 35 q e di larghezza almeno pari a 3 m è organizzato a pettine.

Sono presenti quattro accessi indipendenti all'area dell'insediamento.

Sono presenti comparti con area superiore a 2000 m².

Utilizzando il prospetto A.5 della Regola Tecnica, sulla base delle precedenti considerazioni, si individua il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento pari a 2.

Tabella 4.4 - - Prospetto A.5 della Regola Tecnica - Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata almeno di 35 q) e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		Sì ¹		no
		Insedimento con accessibilità multipla Indipendente ²	Insedimento con accesso Singolo	
				
Organizzazione a maglia 	su erficie com arto m ² oppure ca acit ric ersone	1	1	3
	superficie comparto > 3000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista 	su erficie com arto 2 m ² oppure ca acit ric ersone	2	2	4
	superficie comparto > 2000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.

Tabella 4.5 - Caratterizzazione dei comparti

Numero comparto	Area comparto [m ²]	Utilizzazione	Tipologi a unità abitativa	Numero unità abitative	Tasso di sfruttamento ricettivo	Caratterizzazione del comparto (scenario incidentale)
1	3991	Area campeggio	Hag	15	moderato	A
2	1022	Area libera	-	-	-	A
3	7642	Area boscata	-	-	-	B
4	2369	Parcheggi	-	-	-	A
5	3005	Area campeggio	Hag	12	moderato	A
6	675	Parcheggi	-	-	-	A
7	1089	Parcheggi	-	-	-	A
8	571	Parcheggi	-	-	-	A
9	916	Reception, inf.	-	-	-	A
10	4056	Area campeggio	Hag	16	moderato	A
11	4658	Area boscata	-	-	-	B
12	848	Area libera	-	-	-	A
13	2019	Area campeggio	Cm	13	moderato	A
14	1058	Area libera	-	-	-	A
15	1988	Area campeggio	Cm	13	moderato	A
16	250	Area libera	-	-	-	A
17	780	Area campeggio	Tm	5	moderato	A
18	1128	Area campeggio	Tm	11	moderato	A
19	896	Area campeggio	Hag	4	moderato	A
20	3115	Area campeggio	Hag	19	moderato	A
21	1092	Locale impianti	-	-	-	A
22	1148	Area campeggio	Cm	5	moderato	A
23	6288	Ristorante, bar, minimarket, ecc.	-	-	-	A
24	2541	Area campeggio	Tm	10	moderato	A
25	2834	Servizi	-	-	-	A
26	909	Area campeggio	Cm	6	moderato	A
27	478	Area campeggio	Cm	4	moderato	A
28	1461	Servizi	-	-	-	A
29	2026	Area sport	-	-	-	A
30	7034	Zona mista	-	-	-	A
31	1295	Area campeggio	Hag	7	normale	A
32	1471	Teatro	-	-	-	A
33	545	Area campeggio	Hag	3	normale	A
34	1515	Area campeggio	Hag	8	normale	A
35	1771	Area campeggio	Hag	11	normale	A
36	2161	Area campeggio	Hag	10	normale	A
37	2274	Area campeggio	Hag	14	normale	A
38	1629	Area campeggio	Hag	7	normale	A
39	1982	Area campeggio	Hag	13	normale	A
40	2996	Area campeggio	Hag	18	normale	A
41	735	Servizi	-	-	-	A
42	990	Area campeggio	Hag	7	normale	A
43	1467	Area campeggio	Hag	11	normale	A
44	1698	Area campeggio	Cm	10	moderato	A
45	1487	Area campeggio	Cm	7	moderato	A
46	1571	Area campeggio	Cm	12	moderato	A
47	1486	Area campeggio	Cm	10	moderato	A

CATEGORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO AI FINI ANTINCENDIO

Categoria: B2*

APPLICAZIONE TITOLO II – PARTE B - DEFINIZIONE DELLE CONTROMISURE

Le misure di sicurezza definite in base alla categorizzazione (B2*) vengono distinte con riferimento agli aspetti di: organizzazione generale, precauzioni, comunicazioni, allontanamento e contrasto.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Si individuano le seguenti misure di organizzazione generale.

Raccordo con soggetti esterni

L'insediamento è classificato come interdipendente. Si deve creare un raccordo (mutuo allertamento) con i proprietari delle abitazioni private adiacenti all'insediamento ai fini dell'allarme in caso di incendio. Qualora ci fosse difficoltà o impossibilità a procedere in tal senso, deve essere previsto che di tale potenziale interdipendenza devono essere prontamente informati i Vigili del Fuoco all'atto della segnalazione d'allarme. I raccordi e le procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza e nel tematismo di contrasto.

Zone di sicurezza relativa

Vengono individuate le zone di sicurezza relativa nell'area di parcheggio adiacente all'ingresso in zona nord, nella spiaggia a ovest dell'insediamento e nei campi vicini alle uscite est e sud. Tali aree sono state scelte per le loro caratteristiche fra quelle maggiormente frequentate dagli utenti dell'insediamento ricettivo.

Le zone di sicurezza relativa sono rappresentate nei tematismi di allontanamento e di contrasto.

Documenti

I seguenti documenti devono essere redatti e mantenuti aggiornati:

- Atlante di caratterizzazione antincendio
- Registro della sicurezza
- Piano di emergenza ed evacuazione

Le caratteristiche di ogni documento sono definite rispettivamente ai punti B.1.4, B.1.5 e B.1.6 della Regola Tecnica.

Servizio di sicurezza interno

In caso di massimo affollamento (1500 persone registrate) viene definito il numero minimo di due addetti alla gestione delle emergenze. Tale numero potrà essere rimodulato sulla base dello specifico piano di emergenza. Il personale addetto alla gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.1996 n. 609. I requisiti richiesti per gli addetti alla sicurezza sono presenti al punto B.1.3 della Regola tecnica.

PRECAUZIONI

Sono disposte le seguenti precauzioni:

Precauzioni per i comparti caratterizzati come A:

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;
- è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;
- tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;

- le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;
- sia predisposta cartellonistica (multilingue) contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.

Precauzioni per i comparti caratterizzati come B:

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione radente;
- la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli alberi in caso di incendio.

Precauzioni per le piazzole stoccaggio rifiuti

- la distanza delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e comunque non inferiore a 10 m.

Precauzioni per i locali ed impianti tecnologici

- gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;
- i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;
- deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

COMUNICAZIONI

Il presidio fisso viene localizzato nella reception di ingresso. Le caratteristiche del presidio sono definite al punto B.3.2 della Regola Tecnica. I sistemi di allertamento possono essere sia di tipo fisso che di tipo mobile. Le caratteristiche sono definite al punto B.3.2 della Regola Tecnica.

La superficie totale dell'insediamento essendo di circa 95.000 m², supera la soglia di 30.000 m², quindi è necessario dotare l'insediamento ricettivo di un sistema di segnalazione emergenze fisso. I punti di segnalazione emergenze devono essere raggiungibili entro i 150 m (misurati lungo il sistema viario) e devono presentare le caratteristiche di cui al punto B.3.2. Si prescrive inoltre l'utilizzo di ricetrasmittenti per la comunicazione interna fra addetti alla sicurezza. La localizzazione dei punti di segnalazione emergenze è rappresentata all'interno del tematismo relativo all'allontanamento.

ALLONTANAMENTO

Devono essere posizionate lungo le vie principali dell'insediamento segnaletiche e mappe orientative. Le mappe devono presentare le caratteristiche indicate al punto B.4.2 della Regola Tecnica. Le stesse devono localizzare la posizione delle strutture principali, delle piazzole e delle varie unità ricettive e descrivere le vie d'esodo percorribili. Le vie di allontanamento principali devono essere illuminate e presentare le caratteristiche riportate al punto B.4.2 della Regola Tecnica.

CONTRASTO

Si prevedono le seguenti dotazioni per il contrasto.

Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.

La localizzazione delle dotazioni di base (estintori), delle risorse di primo intervento (mezzo mobile), dei punti per l'approvvigionamento idrico e le dotazioni per il personale addetto alla lotta antincendio è rappresentata all'interno del tematismo relativo al contrasto.

Risorse per il primo intervento

Come risorse di primo intervento si ipotizza un sistema mobile. Per un insediamento classificato come B2*, dove può essere necessario fronteggiare incendi di tipo forestale, è necessario dotarsi di un mezzo con un serbatoio di almeno 600 litri d'acqua con la possibilità di aggiunta di sostanza estinguente complementare (additivi). Il mezzo è stato classificato nella presente guida come "Tipo SM1".

Approvvigionamento idrico

La riserva idrica necessaria per un insediamento classificato come B2* è pari a 25 m³.

Nella zona centrale dell'area dell'insediamento sono presenti delle piscine che possono soddisfare questa richiesta, previa installazione di un sistema che consenta il prelievo dell'acqua presente in esse in caso di necessità. La zona ovest si affaccia sul lago, quindi è possibile installare un sistema che prelevi l'acqua dal lago in caso di necessità. In alternativa è necessario almeno un idrante soprasuolo con una portata di 300 l/min per almeno 60 minuti.

CONTROMISURE SPECIFICHE


Oltre alle misure di sicurezza, evidenziate nei precedenti paragrafi, previste dalla Parte B del Titolo II della Regole Tecnica, si ribadisce che per le attività, le aree, gli impianti e/o i locali a rischio specifico devono essere rispettate le specifiche disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Nel caso in esame dovrà essere verificato se, in particolare nei comparti sotto elencati, siano presenti attività, aree, impianti e/o locali a rischio specifico:


- Comparto n. 21: Locale impianti
- Comparto n. 23: Ristorante (Cucina), bar, minimarket, e area sport
- Comparto n. 32: Area animazione e teatro


ESEMPIO DI ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO

Nelle pagine successive sono presenti i seguenti tematismi dell'atlante di caratterizzazione antincendio per il caso in esempio:

- Inquadramento territoriale
- Infrastrutture e strutture fisse
- Utilizzi e dei servizi
- Categorizzazione ai fini antincendio
- Allontanamento
- Contrasto









Categoria Inseadimento **B2***

CA CATEGORIZZAZIONE AI FINI ANTINCENDIO.

- 1 Tipologia A (antropico)
- 2 Tipologia B (boschivo)
- 3 Tipologia C (combinato)
- 4 Tipologia D (denso)
- 5 Tipologia E (estremo)
- 6 Elementi di suddivisione
- 7 Interdipendenza
- 8 Interferenza
- 9 Tende con mezzo
- 10 Camper o Roulotte
- 11 Case mobili, chalet, bungalow
- 12 Habitat Naturale
- 13 Ingresso VV.F.
- 14 Viabilità carrabile dai mezzi di soccorso (piazzaola rifiuti)
- 15 Isola ecologica (piazzaola rifiuti)
- 16 Punto fuoco
- 17 Locale di stoccaggio (magazzini, ecc.)
- 18 Deposito GPL (bombole/serbatoio)
- 19 Locale tecnico (centrale termica, cabina elettrica, ecc.)
- 20 Tipologia scenario incidentale potenziale





CONTRASTO	Estimatore	Idranti soprasuolo/sottosuolo	Naspo/idrante	Punto di approvvigion. idrico	Locali con dotazioni per addetti	Presidio fisso	Assistenza medica	Intercettazione gas	Spaccio elettrico (locale, zona, generale, ecc.)	Isola ecologica (piazzola rifiuti)	Punto fuoco	Locale di stoccaggio (magazzini, ecc.)	Deposito GPL (bombole/serbatoio)	Locale tecnico (centrale termica, cabina elettrica, ecc.)	Viabilità carrabile dai mezzi di soccorso	Viabilità carrabile	Viabilità pedonale	Ingresso V.V.F.	Uscita di emergenza	Perimetro area di sicurezza relativa	Area di sicurezza relativa	Tipologia A (antropico)	Tipologia B (boschivo)	Tipologia C (combinato)	Tipologia D (denso)	Tipologia E (estremo)
Co	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

In caso di emergenza contattare il SIG. ABETE ROSSI Tel. 02/125896

Risorse per il primo intervento:
Mezzo mobile con serbatoio di 600 l
Approvvigionamento idrico:
Piscine con 25 m³

INSEDIAMENTO RICETTIVO A BASSA DENSITÀ IN PIANO

CAMPING GIRASOLI

CAMPO COLTIVATO

CAMPO COLTIVATO

CAMPO COLTIVATO

ABITAZIONI PRIVATE

4 ESEMPIO APPLICATIVO: STRUTTURA RICETTIVA SU VERSANTE IN PENDENZA AD ALTA DENSITÀ INSEDIATIVA

DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO

L'oggetto dell'esempio è un complesso turistico all'aria aperta che si estende su un terreno in pendenza fra un rilievo e un lago.

La struttura è divisa da una strada statale che taglia l'area della struttura ricettiva in due porzioni, ognuna singolarmente dotata di un ingresso. Le due zone sono collegate da un tunnel.

Le piazzole si trovano prevalentemente nella zona in riva al lago mentre nella zona ai piedi del rilievo sono presenti varie tipologie di case mobili.

La vegetazione è ricca solo in piccole aree adiacenti ai confini dell'insediamento, mentre nelle aree principali sono presenti alcuni arbusti solo lungo i percorsi viari principali.

Sono presenti una piscina ed un'area benessere, dei campi da beach volley, basket, calcetto, una palestra, ed ogni altra dotazione tipica di un insediamento e villaggio turistico (ristorante, minimarket, bar, negozi, ecc.).

Le caratteristiche dimensionali sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 4.6 - Caratteristiche dimensionali insediamento

Caratteristica	Valore
Area totale	72000 m ²
Capacità ricettiva	2000 persone
Numero piazzole	293
Numero case mobili	191




Figura 4.5 - Localizzazione insediamento

PROBLEMATICHE SPECIFICHE

La strada statale divide la struttura ricettiva in due porzioni che possono essere trattate come due campeggi distinti, infatti ogni area presenta un ingresso e i propri servizi.

Il tunnel che collega le due zone è un punto di criticità locale del sistema distributivo interno. È presente un punto fuoco nell'area a ridosso del rilievo.

APPLICAZIONE TITOLO II – PARTE A - CATEGORIZZAZIONE

Si tralasciano le spiegazioni delle fasi del rilievo dello stato di fatto del territorio e delle funzioni dell'insediamento e si procede all'analisi così come richiesto nel metodo presente nel Titolo II, finalizzata alla categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio.

CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO – INTERDIPENDENZA

L'area che si affaccia sul lago, lungo il lato sud, confina con un deposito di imbarcazioni. Le due attività sono separate solo da una recinzione con funzione di mascheramento visivo, priva di caratteristiche parafuoco. Il lato est dell'area confina con la strada statale e le unità ricettive sono separate da essa solo dalle recinzioni; non sono presenti fasce o elementi parafuoco. Il lato ovest non presenta il problema dell'interdipendenza in quanto si affaccia sulla spiaggia.

L'area che si trova ai piedi del rilievo, presenta lungo varie porzioni del confine, una vegetazione con una chioma tale da poter determinare la propagazione di un eventuale incendio. Anche quest'area confina con la strada statale senza la presenza di fasce o elementi parafuoco.

L'insediamento quindi deve essere considerato come interdipendente e con presenza di interferenza.

SUDDIVISIONE DELL'INSEDIAMENTO IN COMPARTI – ELEMENTI DI SUDDIVISIONE

La suddivisione in comparti si esegue agevolmente sfruttando come elementi di suddivisione la viabilità di tipo carrabile e i dislivelli presenti. Solo in alcuni casi i dislivelli non hanno le caratteristiche tali da poter essere considerati elementi di suddivisione. Si individuano 48 comparti.

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il calcolo del tasso di sfruttamento ricettivo e la conseguente caratterizzazione dei comparti sono stati eseguiti secondo le modalità definite dalla Lettera circolare di chiarimento del Ministero dell'Interno. Alcuni comparti presentano diverse aree omogenee al proprio interno. Si riportano alcuni esempi significativi:

- Il comparto n. 17 ha due aree con sfruttamento ricettivo diverso, un'area presenta uno sfruttamento intensivo ed un'area uno sfruttamento normale. Il comparto nel suo insieme viene categorizzato come intensivo.
- Il comparto n. 35 ha due aree diverse sia per habitat naturale (in una porzione è possibile la propagazione di chioma) sia per habitat antropico in quanto può contenere unità ricettive di tipologie diverse. Nel calcolo dello sfruttamento è stato usato l'areale di pertinenza con maggior influenza (in questo caso quello dei camper motorhome o delle roulotte con mezzo). Viene associato uno scenario incidentale di tipo C (combinato) per la presenza della vegetazione anche se non è presente su tutta l'area del comparto.

Nel seguito verrà riportata una tabella che riassume le caratteristiche di ogni comparto.

CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE CHE NON CONTENGONO UNITÀ ABITATIVE

Alcuni comparti (di tipo antropico) non contengono unità abitative:

- Comparto n. 19: Parco giochi
- Comparto n. 19: Parcheggio
- Comparto n. 28: Servizi comuni
- Comparto n. 25: Reception, infermeria
- Comparto n. 31: Parco giochi e noleggio biciclette

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE CRITICITÀ SPECIFICHE

Sono individuate come aree/punti a criticità specifica: tutte le aree ecologiche di raccolta rifiuti e il punto fuoco presente nella zona ai piedi del rilievo.


INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE AREE E DEI LOCALI A RISCHIO SPECIFICO.

Sono stati individuati i comparti che contengono delle potenziali attività, aree o locali a rischio specifico:

- Comparto n. 2: Piscina e centro benessere
- Comparto n. 18: Depositi, palestra, servizi comuni e locali tecnici
- Comparto n. 26: Ristorante (cucina), bar, minimarket, negozi e servizi comuni

Tali attività, aree o locali a rischio specifico potrebbero necessitare di una analisi più approfondita, in quanto potrebbero essere assoggettate alle disposizioni presenti nelle seguenti normative:

- ATTIVITÀ COMMERCIALI - D.M. 27 luglio 2010 - (G.U. n. 187 del 12 agosto 2010) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
- LOCALI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO IN GENERE - D.M. 19 Agosto 1996 (S.O. n. 149 alla G.U. n. 214 del 12 settembre 1996) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- GRUPPI ELETTROGENI - D.M. 13 luglio 2011 (G.U. n. 169 del 22 luglio 2011) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
- IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI LIQUIDI - D.M. 28 aprile 2005 (G.U. n. 116 del 20 maggio 2005) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI GASSOSI - D.M. 12 aprile 1996 (S.O. n. 74 alla G.U. n. 103 del 4 maggio 1996) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.



INSEDIAMENTO RICETTIVO AD ALTA DENSITÀ
IN PENDENZIA

PIANTA DI CALCOLO

- Struttura fissa
- Unità abitativa prontamente rimovibile
- Piscine
- Corsi d'acqua
- Dislivelli
- Viabilità
- Alberi
- Tende con mezzo
- Camper o Roulotte
- Case mobili, chalet, bungalow
- Suddivisione comparti
- Numero comparto

SCALA GRAFICA
0 20 40 60 80 100 m



IDENTIFICAZIONE DELLA VULNERABILITÀ FUNZIONALE DELL'INSEDIAMENTO

La distanza dell'insediamento dal più vicino distaccamento dei VVF è pari a 3 km. Quindi, in base ai criteri convenzionali definiti dalla regola tecnica, la raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso può essere considerata inferiore ai 20 minuti.

La viabilità carrabile interna all'insediamento è organizzata prevalentemente a maglia, ma non presenta ovunque le caratteristiche per essere utilizzata anche dai mezzi di emergenza.






Tale considerazione è evidente guardando una mappa in cui sono rappresentate le varie tipologie di viabilità. Il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile con mezzi di portata pari a 35 q e di larghezza almeno pari a 3 m si presenta infatti organizzato a pettine.

Per quanto riguarda gli accessi, le due aree dell'insediamento presentano caratteristiche diverse. La zona sud ha due ingressi indipendenti entrambi utilizzabili dai mezzi di soccorso, mentre la zona nord presenta un singolo accesso. Nel complesso si considera ogni area dell'insediamento come servita da un singolo accesso.

Si nota come siano presenti comparti con area superiore ai 2000 m².

Utilizzando il prospetto A.5 della Regola Tecnica, sulla base delle precedenti considerazioni, si individua il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento pari a 3.

Tabella4.7 - Prospetto A.5 della Regola Tecnica - Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata almeno di 35 q) e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		Sì ¹		no
		Insedimento con accessibilità multipla Indipendente ²	Insedimento con accesso Singolo	
				
Organizzazione a maglia 	su superficie con area ricettiva > 3000 m ² oppure capacità ricettiva > 3000 persone	1	1	3
	superficie comparto > 2000 m ² oppure capacità ricettiva > 3000 persone	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista 	su superficie con area ricettiva > 2000 m ² oppure capacità ricettiva > 3000 persone	2	2	4
	superficie comparto > 2000 m ² oppure capacità ricettiva > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.

Tabella 4.8 - Caratterizzazione dei comparti

Numero comparto	Area comparto [m ²]	Utilizzazione	Tipologia unità abitativa	Numero unità abitative	Tasso di sfruttamento ricettivo	Caratterizzazione del comparto (scenario incidentale)
1	2144	Area campeggio	Hag	14	normale	A
2	4529	Piscina e centro ben.	-	-	-	A
3	885	Area boscata	-	-	-	B
4	1771	Area campeggio	Hag	10	intensivo	D
5	377	Area campeggio	Hag	1	normale	A
6	1529	Area campeggio	Hag	16	intensivo	D
7	919	Area campeggio	Hag	7	intensivo	D
8	715	Area campeggio	Hag	7	intensivo	D
9	1658	Area campeggio	Hag	16	normale	A
10	858	Area campeggio	Hag	7	intensivo	D
11	1993	Area campeggio	Hag	18	intensivo	D
12	574	Area campeggio	Hag	12	intensivo	D
13	767	Area campeggio	Hag	13	normale	A
14	1013	Area campeggio	Tm	6	intensivo	C
15	704	Area campeggio	Tm	6	intensivo	C
16	3450	Area campeggio	Hag	24	intensivo	C
17	2065	Area campeggio	Hag	20	intensivo	D
18	631	Depositi, servizi, ecc.	-	-	-	A
19	1502	Parco giochi	-	-	-	A
20	1255	Area campeggio	Hag	4	normale	A
21	1834	Parcheeggio	-	-	-	A
22	2307	Area campeggio	Hag	-	intensivo	D
23	5272	Area campeggio	Hag	22	intensivo	D
24	1385	Area campeggio	Rm o Cm	16	intensivo	D
25	464	Reception, inf.	-	-	-	A
26	2367	Ristorante, bar, minimarket, ecc.	-	-	-	A
27	842	Area campeggio	Rm o Cm	3	normale	A
28	868	Servizi comuni	-	-	-	A
29	1479	Area campeggio	Rm o Cm	15	intensivo	D
30	2093	Area campeggio	Rm o Cm	27	intensivo	D
31	557	Parco giochi	-	-	-	A
32	962	Area campeggio	Rm o Cm	10	intensivo	D
33	899	Area campeggio	Rm o Cm	10	intensivo	D
34	1004	Area campeggio	Rm o Cm	8	normale	A
35	1243	Area campeggio	Rm o Cm	8	normale	A
36	803	Area campeggio	Rm o Cm	5	normale	A
37	2232	Area campeggio	Rm o Cm	27	intensivo	D
38	1716	Area campeggio	Rm o Cm	14	normale	A
39	2324	Area campeggio	Rm o Cm	30	intensivo	D
40	815	Area campeggio	Rm o Cm	8	normale	A
41	762	Area campeggio	Rm o Cm	8	intensivo	D
42	782	Area campeggio	Rm o Cm	8	intensivo	D
43	756	Area campeggio	Rm o Cm	8	intensivo	D
44	1096	Area campeggio	Rm o Cm	11	intensivo	D
45	1001	Area campeggio	Rm o Cm	11	intensivo	D
46	1451	Area campeggio	Rm o Cm	15	intensivo	D
47	1692	Area campeggio	Rm o Cm	16	normale	A
48	1062	Area campeggio	Rm o Cm	12	normale	A
49	741	Area campeggio	Tm	11	normale	C
50	1689	Area boscata	-	-	-	B

CATEGORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO AI FINI ANTINCENDIO

Categoria: D3*

APPLICAZIONE TITOLO II – PARTE B - DEFINIZIONE DELLE CONTROMISURE

Le misure di sicurezza definite in base alla categorizzazione (D3*) vengono distinte con riferimento agli aspetti di: organizzazione generale, precauzioni, comunicazioni, allontanamento e contrasto.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Si individuano le seguenti misure di organizzazione generale.

Raccordo con soggetti esterni

L'insediamento è classificato come interdipendente. Per la zona ovest si deve definire un raccordo con i proprietari dei terreni boschivi adiacenti all'insediamento o il Corpo Forestale competente per territorio. Per la zona sud è opportuno definire un raccordo con la gestione del deposito di imbarcazioni. Per la zona a confine con la strada statale è opportuno definire le modalità di raccordo con le Autorità competenti alla gestione del traffico. In caso di difficoltà a procedere in tal senso, deve essere previsto che all'atto della segnalazione d'allarme la presenza di potenziali interdipendenze deve essere prontamente comunicata ai Vigili del fuoco. I raccordi e le procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza e nel tematismo di contrasto.

Zone di sicurezza relativa

Vengono individuate le zone di sicurezza relativa nelle aree di parcheggio adiacenti ad entrambi gli ingressi e nella spiaggia a sud dell'insediamento. Tali aree sono state scelte per le loro caratteristiche e perché note agli utenti dell'insediamento, anche solo dopo un giorno di soggiorno. Le zone di sicurezza relativa sono rappresentate nei tematismi di allontanamento e di contrasto.

Documenti

I seguenti documenti devono essere redatti e mantenuti aggiornati:

- Atlante di caratterizzazione antincendio
- Registro della sicurezza
- Piano di emergenza ed evacuazione

Le caratteristiche di ogni documento sono definite rispettivamente ai punti B.1.4, B.1.5 e B.1.6 della Regola tecnica.

Servizio di sicurezza interno

In caso di massimo affollamento (1500 persone registrate) viene definito il numero minimo di quattro addetti alla gestione delle emergenze. Tale numero potrà essere rimodulato sulla base dello specifico piano di emergenza. Il personale addetto alla gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.1996 n. 609. I requisiti richiesti per gli addetti alla sicurezza sono presenti al punto B.1.3 della Regola tecnica.

PRECAUZIONI

Sono disposte le seguenti precauzioni:

Precauzioni per i comparti caratterizzati come A, C e D:

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;
- è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;
- tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;

- le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;
- sia predisposta cartellonistica (multilingue) contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.

Precauzioni per i comparti caratterizzati come B e C:

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione radente;
- la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli alberi in caso di incendio.

Precauzioni aggiuntive per i comparti caratterizzati come D:

- è vietato parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

Precauzioni per le piazzole stoccaggio rifiuti

- la distanza delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e comunque non inferiore a 10 m.

Precauzioni per i locali ed impianti tecnologici

- gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;
- i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;
- deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

Precauzioni per il punto di fuoco

- essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura;
- ripulitura del terreno da materiale combustibile;
- creazione di ripari dal vento;
- spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.

COMUNICAZIONI

Il presidio fisso viene localizzato nella reception di ingresso. Le caratteristiche del presidio sono definite al punto B.3.2 della Regola tecnica. I sistemi di allertamento possono essere sia di tipo fisso che di tipo mobile. Le caratteristiche sono definite al punto B.3.2 della Regola tecnica. La superficie totale dell'insediamento, pari a circa 72.000 m², supera la soglia di 30.000 m², richiede che l'insediamento sia dotato di un sistema di segnalazione emergenze fisso. I punti di segnalazione emergenze devono essere raggiungibili entro i 150 m (misurati lungo il sistema viario) e presentano le caratteristiche presenti al punto B.3.2 della Regola tecnica. Si prescrive inoltre l'utilizzo di ricetrasmittenti per la comunicazione interna fra addetti alla sicurezza. La localizzazione dei punti di segnalazione emergenze è rappresentata all'interno del tematismo relativo all'allontanamento.

ALLONTANAMENTO

Devono essere posizionate lungo le vie principali dell'insediamento segnaletiche e mappe orientative. Le mappe devono presentare le caratteristiche presenti al punto B.4.2 della Regola tecnica. Le mappe devono localizzare la posizione delle strutture principali, delle piazzole e delle varie unità ricettive e descrivere tutte le vie d'esodo sicure. Le vie di

allontanamento principali devono essere illuminate e presentare le caratteristiche presenti al punto B.4.2 della Regola tecnica.

CONTRASTO

Si prevedono le seguenti dotazioni per il contrasto.

Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere. Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113B.

La localizzazione delle dotazioni di base (estintori), delle risorse di primo intervento (mezzo mobile), dei punti per l'approvvigionamento idrico e le dotazioni per il personale addetto alla lotta antincendio è rappresentata all'interno del tematismo relativo al contrasto.

Risorse per il primo intervento

Si sceglie un sistema mobile come risorse di primo intervento. Per un insediamento classificato come D3* è necessario un mezzo con almeno due getti idrici e con un serbatoio di almeno 1500 l d'acqua con la possibilità di aggiunta di sostanza estinguente complementare (additivi). Nella presente guida il mezzo è stato classificato come "Tipo SM2", Autobotti leggere.

Approvvigionamento idrico

La riserva idrica necessaria per un insediamento classificato come D3* è pari a 90 m³. Nella zona nord la piscina può soddisfare questa richiesta previa installazione di un sistema che consente l'utilizzo dell'acqua presente in essa nel caso di necessità. La zona sud si affaccia sul lago, quindi è possibile installare un sistema che prelevi l'acqua dal lago in caso di necessità. In alternativa sono necessari almeno 3 idranti soprasuolo con una portata di 300 l/min per almeno 90 minuti.

CONTROMISURE SPECIFICHE


Oltre alle misure di sicurezza, evidenziate nei precedenti paragrafi, previste dalla Parte B del Titolo II della Regole Tecniche, si ribadisce che per le attività, le aree, gli impianti e/o i locali a rischio specifico devono essere rispettate le specifiche disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Nel caso in esame dovrà essere verificato se, in particolare nei comparti sotto elencati, siano presenti attività, aree, impianti e/o locali a rischio specifico:


- Comparto n. 2: Piscina e centro benessere
- Comparto n. 18: Depositi, palestra, servizi comuni e locali tecnici
- Comparto n. 26: Ristorante (cucina), bar, minimarket, negozi e servizi comuni


ESEMPIO DI ATLANTE DI CARATTERIZZAZIONE ANTINCENDIO

Nelle pagine successive sono presenti i seguenti tematismi dell'atlante di caratterizzazione antincendio:

- Inquadramento territoriale
- Infrastrutture e strutture fisse
- Utilizzi e dei servizi
- Categorizzazione ai fini antincendio
- Allontanamento
- Contrasto









Categoria Insediamento **D3***

INSEDIAMENTO RICETTIVO AD ALTA DENSITA' IN PENDENZA

CATEGORIZZAZIONE AI FINI ANTINCENDI:

- Tipologia A (antropico)
- Tipologia B (boschivo)
- Tipologia C (combinato)
- Tipologia D (denso)
- Tipologia E (estremo)
- Elementi di suddivisione
- Interdipendenza
- Interferenza
- Tende con mezzo
- Camper o Roulotte
- Case mobili, chalet, bungalow
- Habitat Naturale
- Ingresso VV.F.
- Viabilità carrabile dai mezzi di soccorso
- Isola ecologica (piazza rifiuti)
- Punto fuoco
- Locale di stoccaggio (magazzini, ecc.)
- Deposito GPL (bombole/serbatoio)
- Locale tecnico (centrale termica, cabina elettrica, ecc.)
- Tipologia scenario incidentale potenziale

SCALA GRAFICA
0 20 40 60 80 100 m





INSEDIAMENTO RICETTIVO AD ALTA DENSITA' IN PENDENZA

ALLONTANAMENTO

- Area di sicurezza relativa
- Perimetro area di sicurezza relativa
- Uscita di emergenza
- Punto di segnalazione emergenze
- Presidio fisso
- Assistenza medica
- Viabilità carrabile
- Viabilità pedonale

1.	BIBLIOGRAFIA	5-3
2.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E NORMATIVI A CARATTERE GENERALE	5-4
3.	NORMATIVA TECNICA	5-8
4.	G.U. N. 61 DEL 14-3-2014 - DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE - <i>(PRIVO DI ALLEGATO)</i>	5-12
5.	G.U. N. 162 DEL 12-7-2019 - DECRETO 2 LUGLIO 2019 - MODIFICHE AL DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 IN MATERIA DI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE.	5-15
6.	LETTERA CIRCOLARE DELLA PROT. N. 0011002 DEL 12/09/2014 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	5-33
7.	NOTA PROT. N. 0011257 DEL 16/09/2016 DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	5-43
8.	G.U. N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2015 - TESTO DELL'ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192 (G.U. N. 302 DEL 31 DICEMBRE 2014), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2015, N. 11, RECANTE: «PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.»	5-46
9.	G.U. N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2017 - TESTO DELL'ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244 (G.U. N. 304 DEL 30 DICEMBRE 2016), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19, RECANTE: «PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI.»	5-51
10.	G.U. N. 146 DEL 21 GIUGNO 2021 - TESTO DELL'ART. 11-DUODICES DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52 (G.U. N. 96 DEL 22 APRILE 2021), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 GIUGNO 2021, N. 87, RECANTE: «MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19»	5-57

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NORMATIVI

1 BIBLIOGRAFIA

[1] INSPECT: A New Approach for Fire Safety in Existing Premises - Grimaz S., Dattilo F., e Maiolo A. - Chemical Engineering Transactions, 36, 61-66 - 2014

[2] VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SICUREZZA EQUIVALENTE - Grimaz S., Pini A. - EPC Libri, Roma - 1999

[3] RISCHI, PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE OPERAZIONI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - Giuseppe Laudati, Enrico Marchi e Rodolfo Picchio

[4] PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO ED AREE CONTIGUE - www.cilentoediano.it

[5] ESTABLISHING SAFETY DISTANCES FOR WILDLAND FIRES - Luis Zarate, Josep Arnaldos, Joaquim Casal - Fire Safety Journal 43, 565–575 - 2008

[6] FOREST THINNING AND DEFENCIBLE SPACE - John Christopher - University of Nevada Cooperative Extension. Fact sheet, 92-55

[7] IMPACT ASSESSMENT OF TREE SPACING ON CROWN FIRE SPREAD DISTANCE FOR KOREAN PINE STANDS USING A FIRE SIMULATOR - Dong-Wook Kim, Woodam Chung, Russell A. Parsons, and Byungdoo Lee - Council on Forest Engineering Annual Meeting - 2013

[8] MANUALE DI FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI - Mezzi ed Attrezzature - Direzione Foreste ed Economia Montana - Servizio Antincendi Boschivi – 2009

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E NORMATIVI A CARATTERE GENERALE

Si riepilogano di seguito le principali disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di sicurezza antincendio di interesse per le attività ricettive all'aria aperta.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- D.M. 30 novembre 1983 - Termini, definizioni, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione. (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983)
- D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (S.O. n. 83 alla G.U. n. 80 del 5 aprile 2006)
- D.M. 9 maggio 2007 - Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. (G.U. n. 117 del 22 maggio 2007)
- D.M. 12 Luglio 2007 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l'avvio on line di istanze di prevenzione incendi. (G.U. n. 205 del 4 settembre 2007)
- D.M. 5 agosto 2011 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011)
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)
- LETTERA-CIRCOLARE del Ministero dell'Interno prot. n. 13061 del 06/10/2011 - Nuovo regolamento di Prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Primi indirizzi applicativi.
- D.M. 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. (G.U. n. 201 del 29 agosto 2012)
- CIRCOLARE 26 novembre 2012 prot. n. 14720 - Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 7 agosto 2012.
- DCPST 31 ottobre 2012 n. 200 - Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 7 agosto 2012.
- DCPST 10 aprile 2014 n. 252 - Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 7 agosto 2012.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998)

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (S.O. n. 108 alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMPIANTI

- LEGGE 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).
- LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (G.U. n. 320 del 20 dicembre 1971)
- D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)
- D.M. 7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005)
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
- Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (G.U. n. 83 del 11 aprile 2011).
- D.M. 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

ATTIVITÀ, AREE E IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Le principali attività, aree e impianti a rischio specifico che generalmente possono essere presenti negli insediamenti ricettivi all'aria aperta sono le seguenti:

- Alberghi
- Attività commerciali
- Locali di spettacolo e trattenimento in genere
- Impianti sportivi
- Autorimesse
- Depositi di GPL in bombole e/o in serbatoi fissi
- Contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi
- Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti
- Gruppi elettrogeni
- Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile liquido o gassoso (centrali termiche, cucine, ecc.)
- Macchine elettriche fisse (trasformatori) con presenza di liquido isolante combustibile
- Impianti fotovoltaici
- Reti di trasporto e di distribuzione del gas

Oltre ai requisiti specifici e alle prescrizioni presenti nella parte B del Titolo II, si ricorda che le sopra elencate attività godono di una regolamentazione specifica. Si riportano di seguito le principali disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano tali attività.

- ALBERGHI - D.M. 9 aprile 1994 (G.U. n. 116 del 20 maggio 1994) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

ALBERGHI - D.M. 6 ottobre 2003 (G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003) - Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

- ATTIVITÀ COMMERCIALI - D.M. 27 luglio 2010 - (G.U. n. 187 del 12 agosto 2010) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
- LOCALI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO IN GENERE - D.M. 19 agosto 1996 (S.O. n. 149 alla G.U. n. 214 del 12 settembre 1996) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- IMPIANTI SPORTIVI - D.M. 18 marzo 1996 (S.O. n. 61 alla G.U. n. 85 del 11 aprile 1996) - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
- AUTORIMESSE - D.M. 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.
- DEPOSITI DI GPL IN BOMBOLE - Circolare del Ministero dell'Interno n. 74 del 20 settembre 1956 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.

- DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI - D.M. 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI - D.M. 4 marzo 2014 (G.U. n. 62 del 15 marzo 2014) - Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

- CONTENITORI DISTRIBUTORI RIMOVIBILI - D.M. 19 marzo 1990 (G.U. n. 76 del 27 marzo 1990) - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

CONTENITORI DISTRIBUTORI RIMOVIBILI - D.M. 12 settembre 2003 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2003) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

- DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI E/O DI LUBRIFICANTI - D.M. 31 luglio 1934 (G. U. n. 228 del 28 settembre 1934) - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi
- GRUPPI ELETTROGENI - D.M. 13 luglio 2011 (G.U. n. 169 del 22 luglio 2011) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

- IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI LIQUIDI - D.M. 28 aprile 2005 (G.U. n. 116 del 20 maggio 2005) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI GASSOSI - D.M. 12 aprile 1996 (S.O. n. 74 alla G.U. n. 103 del 4 maggio 1996) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- MACCHINE ELETTRICHE FISSE (TRASFORMATORI) CON PRESENZA DI LIQUIDO ISOLANTE COMBUSTIBILE - D.M. 15 luglio 2014 (G.U. n. 180 del 5 agosto 2014) - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.
- IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Nota D.C.PREV. Prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 - Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012.
- RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS - D.M. 16 aprile 2008 (S.O. n. 115 alla G.U. n. 107 del 8 maggio 2008) - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
- RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS - D.M. 17 aprile 2008 (S.O. n. 115 alla G.U. n. 107 del 8 maggio 2008) - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

NORME NFPA

- NFPA 1141 - Standard for Fire Protection Infrastructure for Land Development in Suburban and Rural Areas.
- NFPA 1142 - Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting.
- NFPA 1144 - Standard for Reducing Structure Ignition Hazards from Wildland Fire.
- NFPA 1192 - Standard on Recreational Vehicles.
- NFPA 1194 - Standard for Recreational Vehicle Parks and Campgrounds.

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI

- Caravan Park FIRE SAFETY - CFA - MFB - Australian Guidelines 2012 - Maggio 2012.
- CFPA-E No 7:2011 F - Safety distances between waste containers and buildings - CFPA European Guidelines.
- CFPA-E No 20:2012 F - Fire safety in camping sites - CFPA European Guidelines.

3 NORMATIVA TECNICA

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi di tipo tecnico di interesse per le attività ricettive all'aria aperta.

IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDIO

- UNI 10779 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI/TS 11559 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI EN 671 - 1 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
- UNI EN 671 - 2 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili.
- UNI EN 14339 - Idranti antincendio sottosuolo.
- UNI EN 14384 - Idranti antincendio a colonna soprasuolo.
- UNI EN 671 - 3 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.
- UNI EN 694 - Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi.
- UNI 9487 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
- UNI EN 14540 - Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.
- UNI 11423 - Apparecchiature per estinzione incendi - Lance erogatrici DN 70 a corredo di idranti per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
- UNI 11292 - Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali.
- UNI EN 12845 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione.
- UNI EN 14466 - Pompe antincendio - Pompe mobili - Requisiti di sicurezza e di prestazione, prove.

IMPIANTI ELETTRICI

- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 64-8 - Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari - Sezione 708 - Aree di campeggio per caravan e caravan.
- CEI 64-8 - Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari - Sezione 721 - Impianti elettrici di caravan e camper alimentati a tensione diversa da 12 V c.c.

- CEI EN 60309-2 - Spine e prese per uso industriale. Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici.
- CEI EN 50086-2-4 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.
- CEI 11-4 - Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne.
- CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
- CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo.
- CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria.
- CEI 11-37 Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV.
- CEI 99-4 Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.
- CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti.
- CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.
- CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici.
- CEI EN 61439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali”.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

- UNI EN 1838 - Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.
- CEI UNI 11222 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.
- CEI EN 50171 - Sistemi di alimentazione centralizzata.
- CEI EN 50172 - Sistemi di illuminazione di emergenza.
- UNI 11248 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.
- UNI EN 12464-2 - Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno.
- UNI EN 13201-2 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali.
- UNI EN 13201-3 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni.
- UNI EN 13201-4 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche.

SISTEMI DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

- UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali.
- UNI CEN/TS 54-14 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione.
- UNI EN 54 - Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio.
- UNI 11224 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.

SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA PER SCOPI D'EMERGENZA

- UNI ISO 7240-19 - Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza.
- CEI EN 60849 - Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza.
- UNI EN 54-24 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione di allarme vocale - Altoparlanti.

RESISTENZA AL FUOCO

- D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007).
- D.M. 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007).
- D.M. 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni".

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- UNI EN ISO 7010 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.

VEICOLI RICREAZIONALI

- UNI EN 13878 - Veicoli ricreazionali - Termini e definizioni.
- UNI EN 1645-1 - Veicoli ricreazionali - Caravan - Parte 1: Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute.
- UNI EN 1646-1 - Veicoli ricreazionali - Autocaravan - Parte 1: Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute.
- UNI EN 1647 - Veicoli ricreazionali - Case mobili per vacanze - Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute.
- UNI EN 1648-1 - Veicoli ricreazionali - Installazioni elettriche a bassissimo voltaggio (12 V) in corrente continua - Parte 1: Caravan.
- UNI EN 1648-2 - Veicoli ricreazionali - Installazioni elettriche a bassissimo voltaggio (12 V) in corrente continua - Parte 2: Autocaravan.

APPARECCHI DI COTTURA

APPARECCHI DI COTTURA

- UNI EN 1860-1 - Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue - Parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova.
- UNI EN 498 - Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Barbecue per uso all'aperto che utilizzano grill.
- UNI EN 417 - Cartucce metalliche a gas di petrolio liquefatti non ricaricabili, con o senza valvola, per l'alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili - Costruzione, controlli, prove e marcatura.

VARIE

- LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001).
- D.M. 13 marzo 2006 - Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali degli autocaravan e dei caravan. (G.U. n.135 del 13 giugno 2006).

4 G.U. N. 61 DEL 14-3-2014 - DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE (PRIVO DI ALLEGATO)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture,

le disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intero insediamento ricettivo.

4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:

- B.3.2, relativamente al presidio fisso;

- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

- B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.

4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Ministro: ALFANO

- 5 G.U. N. 162 DEL 12-7-2019 - DECRETO 2 LUGLIO 2019 - MODIFICHE AL DECRETO 28 FEBBRAIO 2014 IN MATERIA DI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE.
-

sime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

19A04676

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 2019.

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante le «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014;

Ritenuto necessario aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti nonché porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente agli aspetti correlati all'individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili;

Ravvisata l'opportunità, in ragione dell'entità delle modifiche apportate, di sostituire integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche per favorire una più immediata lettura del testo;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» è sostituito da «B.4.2».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

ALLEGATO I

(Articolo 1, comma 1)

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone

(articolo 3, comma 1)

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

1. - Generalità

1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente titolo I si definiscono:

a. Unità abitative fisse: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.).

b. Unità abitative prontamente rimovibili: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smovibili (tende, caravan, camper, ecc.).

c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).

d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.

e. Capacità ricettiva: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.

f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall'insieme delle zone destinate all'insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con stacchiate e simili.

g. Piazzola: area destinata all'installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.

h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file.

i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.

1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

1.3 - Classificazione

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in:

tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola tecnica);

tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;

tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

Capo I
ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. Ubicazione

2.1 - Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell'insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione.

Tabella 1 - Distanze di protezione

Tipo di vegetazione	Distanze* (m)
Pascolo cespugliato	10
Macchia bassa/media	15
Macchia alta/sterpi	20
Bosco diradato	20
Bosco non diradato/pinete	30

(*) le distanze sono riferite rispetto alle unità abitative e alle strutture fisse

La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita attestazione.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.

2.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonché il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all'area dell'insediamento ricettivo.

2.3 - Sistemazione interna

Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende;

ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;

tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti);

tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m.

L'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m.

3. Caratteristiche costruttive

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio dell'attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l'area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi può coincidere con l'accesso carrabile all'area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall'interno.

5. Attività accessorie

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto

Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combu-

stibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell'attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

In prossimità dell'accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 B.

I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza.

5.2 - Depositi di sostanze infiammabili

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, recante l'«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanze di sicurezza che l'area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5.3 - Parcheggi all'aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio.

5.4 - Punti fuoco

I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113B.

6. Servizi tecnologici

6.1 - Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l'esodo, nonché dell'area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto idrico antincendio.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: trenta minuti;
- illuminazione di sicurezza: un'ora;
- impianti idrici antincendio: un'ora.

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113B.

7.2 - Rete di idranti antincendio

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell'impianto sono così definiti:

- tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspi;
- tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3.

8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

8.1 - Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.

8.2 - Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 - Sistema di allarme

L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9. Segnaletica di sicurezza

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i punti di intercettazione del gas;
- i pulsanti manuali di allarme.

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10.1 - Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici;

siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e vegetazione secca.

10.2 - Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 - Addestramento del personale

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto, dovrà provvedere in particolare ad una adeguata formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successivamente chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

10.4 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL, qualora affidati in custodia dagli utenti.

10.5 - Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché l'area di sicurezza;

i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;

i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

i divieti da osservare da parte degli utenti.

10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti

Nel regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza antincendio che, in particolare, deve ricordare:

la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei recipienti portatili di gpl (max 30 kg);

il comportamento da tenere in caso di emergenza;

l'indicazione delle zone in cui è vietato fumare;

il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per l'illuminazione, nonché le precauzioni da adottare nell'utilizzo delle fonti di calore per la cottura dei cibi.

Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali della struttura ricettiva.

Oltre al regolamento dovrà essere fornita al cliente una planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi compreso le modalità di allertamento della direzione della struttura ricettiva.

Capo II

ATTIVITÀ ESISTENTI

11. Caratteristiche dell'area

11.1 - Distanze di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.

11.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonché il parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale all'interno dell'area.

11.3 - Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad esclusione del terzo capoverso.

12. Caratteristiche costruttive

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.

13. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. Attività accessorie

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. Servizi tecnologici

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.

16. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. Segnaletica di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.

TITOLO II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

Generalità

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, limitatamente alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento.

La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente Titolo:

parte A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio;

parte B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.

La parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

a) tipologia dell'habitat naturale;

b) tipologia dell'habitat antropico;

c) presenza di punti di criticità specifica.

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

a) raggiungibilità dell'insediamento da parte dei soccorritori esterni;

b) livello di accessibilità all'insediamento da parte dei soccorritori esterni;

c) configurazione distributiva del sistema viario interno all'insediamento;


d) estensione dell'insediamento.

La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura.

Schema 1 : schema a blocchi della procedura

Schema 1 : schema a blocchi della procedura



Parte A

Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini antincendio

A.1. Analisi del contesto insediativo

Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o isolato) se tutto il suo perimetro è separato dal contesto con elementi parafulco di caratteristiche pari a quelle definite nel prospetto A.1.

Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale, anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare l'insediamento come interdipendente con il contesto.

Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessità di attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni interessati. Tali misure sono definite nella parte B.

Prospetto A.1 - Elementi parafulco perimetrali rispetto ad aree con vegetazione

Tipo di vegetazione	Larghezza fascia parafulco ¹ (m)							
	Terreno piano ²				Terreno in pendenza ³			
	Zone ³ 1 e 2	Zona ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9	Zone ³ 1 e 2	Zona ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zona ³ 8 e 9
Pascolo cespugliato	3	4	5	7	5	7	8	10
Macchia bassa/media	6	7	8	10	8	10	12	14
Macchia alta/sterpi	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco diradato	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco non diradato/pinete	16	18	20	22	21	23	25	27

si possono considerare elementi parafulco anche dislivelli a strapiombo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione

(1) si intende fascia parafulco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d'acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

(3) zone definite dalle NTC vigenti - zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento.

L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza non prevede alcun codice.

A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

La presenza di elementi di suddivisione aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie dell'insediamento ricettivo in comparti.

Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione

Tipologia elemento di suddivisione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	Spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3$ m
Specchi d'acqua	Specchi d'acqua di larghezza L_a almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_a = 1.5$ m
Dislivelli	Dislivelli a strapiombo di altezza H_d almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_d = 2$ m

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo può presentare una o più zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.

Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi:

a) habitat antropico caratteristico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche distributive rispetto alla propagabilità dell'incendio tra elementi contigui;

b) habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue caratteristiche di predisposizione all'innesco e alla propagazione dell'evento avverso.

Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale parametro è definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'areale di pertinenza assegnato all'unità abitativa di riferimento, ossia dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea per il numero massimo di unità abitative previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.

Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo

Unità abitativa di riferimento	codifica	descrizione tipologia		areale di pertinenza (m ²)		
		senza mezzo	fino a 4 posti più di 4 posti	<20	20-30	>30
tende	T	s	senza mezzo	<20	20-30	>30
		m	con mezzo	<40	40-50	>50
				<60	60-80	>80
roulottes e caravan	R	s	senza mezzo	<65	65-80	>80
		m	con mezzo	<100	100-120	>120
camper	C	s	standard	<75	75-90	>90
		m	motorhome	<100	100-120	>120
case mobili, chalet e bungalows prevalentemente in muratura	H _b	p	superficie u.a. ≤ 25 m ²	<80	80-115	>115
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1)→	< [S _{u.a.} +2.5(p+10)]	tra [S _{u.a.} +2,5(p+10)] e [S _{u.a.} +4(p+16)]	> [S _{u.a.} +4(p+16)]
case mobili, chalet e bungalows prevalentemente in legno o materiale plastico	H _a	p	superficie u.a. ≤ 25 m ²	<100	100-125	>125
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1)→	< [S _{u.a.} +3(p+12)]	tra [S _{u.a.} +3(p+12)] e [S _{u.a.} +5(p+20)]	> [S _{u.a.} +5(p+20)]
Tasso di sfruttamento ricettivo				intensivo	normale	moderato

(1) S_{u.a.} = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa

Per le zone miste(1) la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi antropici o di antropizzazione presenti.

Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona. In particolare vengono distinti i seguenti due habitat naturali:

habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma;

habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.

Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel prospetto A.4.

(1) Zona che presenta diverse tipologie di unità abitative di riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea

Prospetto A.4 - Associazione di codice e tipologia dello scenario incidentale di riferimento in funzione delle caratteristiche dell'habitat di zona

Habitat di zona		Codice e corrispondente tipologia dello scenario incidentale
Habitat antropico	Habitat naturale	
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	No	A -Antropico
Aree distributive e piazzali		
Aree ricreative e sportive		
Aree di servizio e accessorie		
Aree di parcheggio		
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio		
Aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad $\frac{1}{4}$ del limite moderato di cui al prospetto A.3.	Si	B - Boschivo
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	Si	C - Combinato
Aree distributive e piazzali		
Aree ricreative e sportive		
Aree di servizio e accessorie		
Aree di parcheggio		
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio		
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo	No	D - Densità antropica elevata
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo	Si	E -Estremo

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti zone, aree o locali destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.

A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti fattori:

- disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità all'insediamento;
- presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
- estensione massima dei comparti;
- capacità ricettiva dell'insediamento.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento è definito dal Prospetto A.5.

Prospetto A.5 - Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata fino a 35 g) di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		Sì ¹		No
		Insediamento con accessibilità multipla indipendente ²	Insediamento con accesso singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	superficie comparto $\leq 3000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. ≤ 3000 persone	1	1	3
	superficie comparto $> 3000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. > 3000 persone	1	2	3

Organizzazione a pettine o mista	superficie comparto $\leq 2000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. ≤ 3000 persone	2	2	4
	superficie comparto $> 2000 \text{ m}^2$ oppure capacità ric. > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distacco dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.

Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.5.

Prospetto A.6 - Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	prontamente assistibile	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	assistibile	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	autogestita	ubicazione e lay-out che: non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	autogestita gravosa	gravosa ubicazione e lay-out che: non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento

A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell'insediamento ricettivo è espressa attraverso un codice alfanumerico composto da:

una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A ad E la gravosità degli scenari;

un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;

un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

A3; B1*; C2; D2*; E4

Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio

Parte B

Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di pubblico spettacolo, attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione incendi.

B.1. - Organizzazione generale

B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per gli insediamenti ricettivi classificabili come interdipendenti con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate zone di sicurezza relativa tutte le aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel prospetto A.1)

b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;

c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il servizio di sicurezza interno è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a coprire sia le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio.

Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare ;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

contesto;

accessibilità;

viabilità interna;

distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;

mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento

punti di criticità specifica;

dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;

zone di sicurezza relative interne ed esterne;

attività, aree e locali a rischio specifico.

L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.

B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. È

opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

Nel piano di emergenza devono essere descritte:

procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione;

procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;

procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;

procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione dell'esodo;

procedure per assistere occupanti con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità.

In relazione alle azioni previste, alle presenze effettive ed alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento ricettivo, il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Per numero di presenze effettive deve intendersi il numero di ospiti registrati dalla struttura ricettiva.

B.2. - Precauzioni

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:

a) la presenza delle sorgenti di incendio;

b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;

c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano adottate le precauzioni indicate nei punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E

non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;

è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;

tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;

le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;

sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue, contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.

B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E

non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;

la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innescò e la propagazione radente;

la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innescò della chioma degli alberi in caso di incendio.

B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive

a) Zone classificate D ed E

è vietato parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

b) Piazzole stoccaggio rifiuti

la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque, non inferiore a 10 m.

c) Locali ed impianti tecnologici

gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;

i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;

deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

d) Detenzione recipienti gas

i recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;

il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea tubazione, in conformità alla regola dell'arte;

è vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.

e) Punti fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:

essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura;

ripulitura del terreno da materiale combustibile;

creazione di ripari dal vento;

spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.

B.3 - Comunicazioni

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

a) la comunicazione utente→gestore;

b) la comunicazione gestore→utente;

c) la comunicazione addetto↔addetto per coordinamento emergenza.

Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;

fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;

disporre di strumenti di allertamento degli utenti;

disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.

B.3.1 - Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel punto B.3.2.

Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e C

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 60.000 m ²

Sistemi di allertamento gestore → utente	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto	Radio ricetrasmittenti

Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 30.000 m ²
Sistemi di allertamento gestore → utente	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto	Radio ricetrasmittenti

B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure

Presidio fisso

Il presidio fisso è un luogo interno all'insediamento ricettivo debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività ricettiva durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di interloquire con gli utenti nelle lingue estere più frequenti in base alla provenienza degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona di sicurezza relativa.

Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.

Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento

dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza è preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.

B.4 - Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell'evento incidentale;

b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri ed esigenze:

usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;

agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti

Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per tutte le categorie di insediamenti

Esigenza	Misura
Facilitazioni	Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2) Illuminamento delle vie di allontanamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2)

B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure

Segnaletica e planimetrie orientative

La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni dell'insediamento (in prossimità dell'ingresso, in corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre essere riportato il numero di emergenza interna.

Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonché delle zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2 lux. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione può essere ad interruzione media ($\leq 15s$).

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Il suddetto personale deve essere dotato dell'equipaggiamento e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e per essere facilmente identificabile.

B.5 - Contrasto

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;

b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;

c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;

disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;

disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;

garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;

disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.

B.5.1 - Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto fuoco dovrà essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.

B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.4, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.4.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata *ex novo* dovrà rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.

Prospetto B.4 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA	SISTEMA FISSO (esistente)				DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI (in alternativa al sistema fisso)			
	massima distanza relativa tra idranti o naspi (m)	numero ¹ getti idrici (n)	prestazioni dei getti idrici ⁽²⁾ (l/min) - (MPa)	durata di erogazione (min)	quantità acqua (l)	sostanze estinguenti complementari	numero getti idrici disponibili (n)	
A	1, 2	---	---	---	---	---	---	
	3, 4	80	1 idranti 2 naspi	idrante (120 - 0.2) oppure naspo (60 - 0.3)	30	600	---	1
B	1, 2	80	1 idranti 2 naspi	idrante (120 - 0.2) oppure naspo (60 - 0.3)	60	600	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
C	1, 2	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
D	1, 2	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
E	1, 2	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	120	2500	additivo ³	2

(1) Numero minimo di getti che devono poter essere contemporaneamente applicabili sull'incendio.

(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (Mpa) che deve essere garantita a monte dell'apparecchio erogatore.

(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.

In alternativa alle risorse minime di primo intervento con dispositivi antincendio mobili indicate nel prospetto B.4 possono essere previste altre tipologie di sistemi e/o dispositivi con prestazioni non inferiori a quelle indicate nel prospetto medesimo (ad esempio, dispositivi ad alta capacità di spegnimento), in funzione delle diverse categorie e livelli di vulnerabilità funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto di prevenzione incendi.

B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (V.V.F., servizi forestali, protezione civile, ente parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata raggiungibili con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.

Prospetto B.5 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

categoria		Tiologia			
		Riserva idrica (m ³)	Idranti soprasuolo (in alternativa alla riserva idrica)		
			numero ¹ (n)	portata attacco di uscita DN 70 ² (l/min)	durata di erogazione (min)
A	1	10	1	300	30
	2	15	1	300	30
	3,4	25	1	300	60
B	1,2	25	1	300	60
	3,4	45	2	300	60
C	1,2	45	2	300	60
	3,4	60	2	300	90
D	1,2	60	2	300	90
	3,4	90	3	300	90
E	1,2	90	3	300	90
	3,4	120	3	300	120

(1) almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di emergenza.

(2) portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B. 5 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.

B.5.4 - Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di natura antropica, boschiva o connessi a criticità particolari) in modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.

B.6 - Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza

Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da adottare a seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.

Prospetto B. 6 – Riepilogo delle misure di sicurezza previste per le varie categorie antincendio

Categoria	Misure di sicurezza				
	organizzazione generale	precauzioni	comunicazione	allontanamento	contrasto
A	- B.1.2 - B.1.3 - B.1.4 - B.1.5 - B.1.6	- B.2.1 - B.2.3 lettere b,c,d,e	- B.3.1 - Prospetto B1	- B.4.1	- Dotazioni base: B.5.1 - Risorse: B.5.2 + Prospetto B.4 - Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.5 - Dotaz.: B.5.4
B	- B.1.2 - B.1.3 - B.1.4 - B.1.5 - B.1.6	- B.2.2 - B.2.3 lettere b,c,d,e	- B.3.1 - Prospetto B1	- B.4.1	- Dotazioni base: B.5.1 - Risorse: B.5.2 + Prospetto B. 4 - Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B. 5 - Dotaz.: B.5.4
C	- B.1.2 - B.1.3 - B.1.4 - B.1.5 - B.1.6	- B.2.1 - B.2.2 - B.2.3 lettere b,c,d,e	- B.3.1 - Prospetto B1	- B.4.1	- Dotazioni base: B.5.1 - Risorse: B.5.2 + Prospetto B. 4 - Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B. 5 - Dotaz.: B.5.4
<u>D</u>	- <u>B.1.2</u> - <u>B.1.3</u> - <u>B.1.4</u> - <u>B.1.5</u> - <u>B.1.6</u>	- <u>B.2.1</u> - <u>B.2.3</u> <u>tutto</u>	- <u>B.3.1</u> - <u>Prospetto</u> <u>B2</u>	- <u>B.4.1</u>	- <u>Dotazioni base: B.5.1</u> - <u>Risorse: B.5.2 +</u> <u>Prospetto B. 4</u> - <u>Approvvigionamento:</u> <u>B.5.3 + Prospetto B. 5</u> - <u>Dotaz.: B.5.4</u>
E	- B.1.2 - B.1.3 - B.1.4 - B.1.5 - B.1.6	- B.2.1 - B.2.2 - B.2.3 tutto	- B.3.1 - Prospetto B2	- B.4.1	- Dotazioni base: B.5.1 - Risorse: B.5.2 + Prospetto B. 4 - Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B. 5 - Dotaz.: B.5.4
Categoria con *	- B.1.1				


19A04572

- 6 LETTERA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. N. 0011002 DEL 12/09/2014
-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0011002 del 12/09/2014

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.

Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.

Loro Sedi

OGGETTO: Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

PREMESSA

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Detta disposizione, entrata in vigore il 13 aprile 2014, è strutturata secondo uno schema innovativo che contempla la possibilità di seguire, limitatamente alle attività esistenti, due percorsi applicativi tra loro alternativi.

In particolare, mentre nel Titolo I della regola tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, con il Titolo II viene invece introdotto un approccio alternativo, applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali. Suddetto Titolo II potrà comunque trovare, se del caso, utile applicazione anche nell’ambito dei procedimenti di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Considerato il carattere innovativo del provvedimento si forniscono di seguito i primi indirizzi applicativi al fine di un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

a) Decreto

Ai fini dell’applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. i *villaggi turistici*, come chiarito dalla scrivente Direzione con nota Prot. n. 4756 del 09.04.2013, rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta; sono quindi soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone;
2. ai fini dell’applicazione della lettera a) dei commi 1 e 2 dell’art. 6, per *idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo* si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

b) Regola Tecnica

TITOLO I - CAPO I - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

- p.to 2.1 - Distanze di protezione: la disposizione è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell'attività turistico – ricettiva, si propaghino all'interno della stessa, così come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc...) per scopi estetici e/o funzionali all'attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.
- p.to 5.1: in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso";
- p.to 5.4: la disposizione è tesa a regolamentare l'installazione di appositi punti fuoco, intesi come aree, destinate a più utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi;
- p.to 8.1: la distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio deve essere misurata lungo il percorso effettivamente praticabili dalle persone;
- p.to 9 (*divieto di accensione fuochi*): la disposizione è diretta ad evitare che l'accensione, da parte dei singoli avventori ed ospiti, di fuochi eccessivamente vicini alle unità abitative possa costituire fonte d'innescio per le stesse; gli ospiti dell'attività ricettiva potranno utilizzare apparecchi di cottura appositamente predisposti a tale scopo. Per l'utilizzo di detti apparecchi, dovranno comunque essere adottate le comuni cautele di sicurezza e gestione antincendio, da indicarsi nel regolamento da fornire all'utenza (quali, ad esempio, pulizia delle aree ove sono installati, distanza da elementi combustibili, controllo dell'effettivo spegnimento della fiamma e assenza di braci, ecc.), nonché quelle eventualmente fornite dal produttore degli stessi apparecchi.

TITOLO II - METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO

Il metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio di cui al Titolo II è un metodo alternativo all'approccio prescrittivo di soluzioni conformi introdotte dal Titolo I - Capo II per le attività esistenti.

Il metodo è teso a definire contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dello scenario emergenziale potenziale che il responsabile dell'attività potrebbe essere chiamato a fronteggiare.

A determinare le caratteristiche dello scenario emergenziale concorrono tre fattori sostanziali: a) la criticità dello *scenario incidentale*, in termini di gravità dell'incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte; b) le condizioni di *vulnerabilità funzionale*, in termini di prontezza di assistenza esterna nella risposta all'evento; c) l'*interdipendenza* con il contesto esterno all'insediamento, in termini di influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all'insediamento.

L'applicazione del metodo avviene in due fasi: la prima finalizzata a caratterizzare e categorizzare in modo sostanziale gli scenari emergenziali potenziali (Parte A), la seconda, finalizzata a definire le contromisure per le varie categorie di scenari emergenziali presenti (Parte B). Il principio di proporzionalità trova riscontro nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

fatto che le disposizioni della Parte B del Titolo II prevedono contromisure più severe per situazioni classificate come più critiche dalle procedure di caratterizzazione della Parte A del Titolo II e meno severe per situazioni categorizzate come meno critiche.

Il metodo proporzionale, diversamente dall'approccio di tipo tradizionale del Titolo I, introduce dunque una sorta di flessibilità condizionata in quanto la scelta della strategia antincendio può essere fatta dal responsabile dell'attività con un margine di discrezionalità ossia individuando la strategia per lui più opportuna all'interno di un set di soluzioni predefinite e pre-valutate dal normatore.

PARTE A

CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO

A.1 - ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

L'analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all'interno di un insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. Oppure, viceversa, considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all'esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all'interno di esso. Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell'azione avversa che di raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come *interdipendenza*.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dal concetto di interdipendenza, le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

A.2 - CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

Ai fini dell'effettuazione dell'analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A, si procede con la preliminare suddivisione dell'area dell'insediamento ricettivo in sotto-aree (*comparti*) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione, quelli definiti nel Prospetto A.2. Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai fini antincendio.

Relativamente alla delimitazione dei comparti secondo i criteri di cui al *Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione* - si chiarisce che per *dislivello a strapiombo* si deve intendere un dislivello con salto di quota di altezza $H_d \geq 2$ m e pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore come rappresentato in figura 1.

Dislivelli a strapiombo
Dislivelli a strapiombo con salto di quota H_d almeno pari a 2 m e
con un pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore




Figura 1 - Caratteristiche geometriche di un dislivello a strapiombo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ai fini della determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo delle aree a campeggio, necessaria per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento per ogni zona con i criteri definiti dal Prospetto A.4, la procedura convenzionale da adottare è la seguente:

- a) per ogni comparto individuato con la procedura di cui al punto A.2.1, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell'habitat antropico e naturale);
- b) in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo;
- c) l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione (linee tratteggiate riportate in figura 2);
- d) si calcola l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto c), per il numero di unità abitativa presenti nella zona;
- e) si confronta la superficie dell'areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al punto d) con le superficie dell'areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona;
- f) si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto e).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA





Figura 2 - Esempio di identificazione delle aree convenzionali da considerare per la determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Ai fini della determinazione della *superficie lorda dell'unità abitativa* ($S_{u,a}$) e del *perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa* (p) si forniscono i seguenti chiarimenti.

In presenza di pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) in materiali combustibili, il computo della *superficie lorda dell'unità abitativa* ($S_{u,a}$) comprende anche la superficie di pertinenze e accessori. Conseguentemente, il *perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa* (p) deve comprendere anche le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.).

Se invece le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) sono costruite in materiali incombustibili (es. metallo, ecc.) le stesse non sono da considerare nel calcolo di *superficie lorda dell'unità abitativa* ($S_{u,a}$) e del *perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa* (p).

In figura 3 è riportato un esempio di identificazione della *superficie lorda dell'unità abitativa* ($S_{u,a}$) e del *perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa* (p) in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile.



Definizioni:

$S_{u,a}$ = superficie lorda dell'unità abitativa, comprende anche elementi accessori (verande, tendalini, ecc.) costruiti in materiali combustibili (nell'immagine è rappresentata dall'area in grigio sommata all'area con retino a linee inclinate).

p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa e gli elementi accessori (verande, tendalini, ecc.) costruiti in materiali combustibili.

Figura 3 - Esempio di identificazione della superficie lorda dell'unità abitativa e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile

A titolo di esempio in figura 4 si riporta la rappresentazione degli areali di pertinenza che differenziano i tassi di sfruttamento ricettivo moderato, normale e intensivo per una unità abitativa fissa codificata H_b . Si precisa che l'unità abitativa può essere collocata in qualsiasi posizione all'interno dell'areale di pertinenza (la posizione centrata, rappresentata in figura 4, consente di meglio comprendere l'algoritmo che definisce l'area dell'areale di pertinenza come la superficie dell'unità abitativa sommata all'area di una fascia perimetrale di larghezza prestabilita).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA




Figura 4 - Esempi di areali di pertinenza di una unità abitativa classificata H_b (con $S_{u.a.} > 25 m^2$) nel Prospetto A.3

Ai fini dell'applicazione del Prospetto A.3 relativo alla determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo si chiarisce che con la dizione *mezzo*, riportata nella colonna "descrizione tipologia", si intende un autoveicolo e/o un rimorchio con natante combustibile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

A.3 - CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento

La vulnerabilità funzionale dell'insediamento è valutata con riferimento ad una serie di fattori che concorrono a determinare eventuali limitazioni al pronto supporto esterno per fronteggiare l'emergenza.

Tra questi fattori viene considerato anche il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile che consente di facilitare la percorribilità interna con i mezzi di soccorso.

A tal fine per *viabilità interna carrabile* si intende la viabilità che consente il transito di mezzi che presentano una portata almeno fino a 35 q e presenta una larghezza almeno pari a 3 m; il sistema viario interno da considerare nell'applicazione del Prospetto A.5 è pertanto quello che consente il transito a mezzi di 35 q.

Per organizzazione a maglia si intende un sistema di viabilità interna carrabile come sopra definita che consente di raggiungere ogni comparto da almeno due vie indipendenti anche qualora una tratta del sistema viario sia interessata da un evento che ne compromette la transitabilità; possono essere considerati a maglia anche i sistemi con comparti esterni al sistema magliato purché asserviti da tratte di lunghezza non superiore a 30 m.

Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a maglia.

In figura 5 sono riportati degli esempi di lay-out distributivo della *viabilità interna carrabile*.




Figura 5 - Esempi di lay-out distributivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

PARTE B

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza sono stabilite con diretto riferimento alla categoria antincendio definita con la procedura di analisi e caratterizzazione descritta nella Parte A.

Al riguardo rileva osservare che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo; una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

Anche in tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio più gravosa. Il numero degli addetti all'esodo, comunque determinato coerentemente con le risultanze della specifica valutazione dei rischi, può invece essere rapportato al diverso numero di persone effettivamente presenti all'interno dell'insediamento ricettivo.

B.1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE

p.to B.1.1 - *Raccordo con soggetti esterni* – La disposizione è tesa a favorire il rapido allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti.

In tale ottica, nel Piano di Emergenza dell'attività, devono essere chiaramente indicati:

- i riferimenti dei soggetti esterni (numeri telefonici);
- le procedure che il personale addetto deve attuare in caso di emergenza per la chiamate agli enti di soccorso;
- le informazioni da fornire agli enti di soccorso per la gestione dell'emergenza.

B.2 - PRECAUZIONI

p.to B.2.3 lettera b): in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso".

B.5 - CONTRASTO

Il punto B.5.2 consente di ritenere adeguata una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente il 13 aprile 2014 qualora la stessa sia in grado di garantire i requisiti prestazionali minimi previsti nel Prospetto B.6; in esito alla verifica di dette prestazioni, sarà redatta, a cura di professionista antincendio, la corrispondente attestazione di rispondenza, da allegare all'asseverazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

- 7 NOTA DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. N. 0011257 DEL 16/09/2016
-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

032101 01 4145 003



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0011257 del 16/09/2016

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto 28 febbraio 2014 recante *“Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”* - Chiarimenti.

Ad integrazione della nota prot. D.C. PREV. 11002 del 12/09/2014, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti ed indirizzi applicativi relativamente al decreto ministeriale 28 febbraio 2014 recante regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

- *p.to 5.1 Titolo I e p.to B.2.3 Titolo II - Distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata.*

La disposizione è tesa ad evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti, od anche i luoghi con notevole affluenza di persone, possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti.

Con tale ultima dicitura, il normatore ha inteso identificare un'area, posta anche all'aperto, ove vengono conferiti, nell'attesa del successivo smaltimento, significative quantità di rifiuti prodotti dall'attività ricettiva nel suo complesso.

In tale ottica, quindi, non sono assimilabili a depositi, singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3/4 di essi, tipicamente a servizio di un'isola o di un esiguo numero di unità abitative, e che, in via generale, con l'adozione delle più comuni cautele di sicurezza, possono ricondursi a livelli di rischio accettabile ai fini antincendio.

- *p.to 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II- Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione*

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture open air prevede che le stesse siano dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l'area di sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

A tal fine deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, costituita anche da lampade con alimentazione autonoma.

In considerazione che dette strutture ricettive si sviluppano prevalentemente all'aperto, il normatore non ha inteso estendere l'illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all'area di sicurezza, zona parcheggio.

In tale ottica, quindi, si ritiene, in via generale, che i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, così come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa; resta fermo, ovviamente, la necessità che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.

- Prospetto A3 Titolo II

I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto (c.d. *air camping*) rientrano nella tipologia di unità abitative "tende con mezzo" (codifica T_m, del prospetto A.3).

- Punto B.2.3 Titolo II – Prescrizioni particolari e aggiuntive

Per le zone classificate D e E della struttura ricettiva, il decreto prevede il divieto di parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

Tale disposizione è tesa a mantenere una distanza di rispetto minima che consenta alle persone ed agli addetti alla gestione delle emergenze sia la rapida evacuazione dall'area eventualmente interessata dall'incendio che un più agevole allontanamento dei veicoli dalle immediate vicinanze della stessa area.

In tale ottica, quindi, al fine di garantire gli obiettivi sopra indicati, si ritiene pertanto che una distanza indicativa non inferiore ad 1 m possa essere considerata idonea.

Tale prescrizione normativa non è ovviamente pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (*air camping*) ed i camper, per i quali infatti il veicolo costituisce parte integrante dell'unità abitativa stessa.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GISMI)

8 G.U. N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2015 - TESTO DELL'ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192 (G.U. N. 302 DEL 31 DICEMBRE 2014), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2015, N. 11, RECANTE: «PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. »

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

5-7-bis. (Omissis).».

Art. 4.

Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno

1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015».

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».

2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna».

5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»;

1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

2) al secondo periodo, le parole: «di centoventi giorni» sono soppresse;

b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

6-bis. *Termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.*

6-ter. *All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26:

«Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali.

1. (Omissis)

1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.»

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo.

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2-3. (Omissis)».

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 38 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla presente legge:

«Art. 38. Disposizioni in materia di prevenzione incendi.

1. (Omissis).

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.»

Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122):

«Art.3. Valutazione dei progetti.

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.».

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

«Art. 4. Controlli di prevenzione incendi.

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 41-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

«Art.41-bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese.

1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al

31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

2-3. (Omissis) ».

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria.

1-4. (Omissis).

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 30 giugno 2015 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5-bis – 6-ter. (Omissis) ».

Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012 recante «Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012.

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68:

«Art. 10. Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio.

1. (Omissis).

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.».

Si riporta il testo del comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1

1-417. (Omissis).

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, *ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della Regione Sardegna*, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE

Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

419-735. (Omissis) ».

Si riportano i testi dei commi 573 e 573-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), come modificati dalla presente legge:

«Art. 1

1-572. (Omissis).

573. *Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.*

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, *entro il 30 giugno 2015*. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014.

573-ter – 749. (Omissis) ».

Si riportano i testi vigenti dei commi 74 e 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

«Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato.

1-73. (Omissis)

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità

di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

76. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6:

«Art. 3. Combustione illecita di rifiuti.

1. (Omissis)

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-bis – 2-sexies. (Omissis). ».

Si riportano i testi vigenti dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:

«Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

1-bis. (Omissis).

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-bis è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4-5. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015):

«Art. 1

1-198. (Omissis).

199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200-735. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 31-ter dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

1 – 31-bis. (Omissis)

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

31-quater – 33-quater. (Omissis). ».

Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge:

«Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.

1 – 4-ter. (Omissis)

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015.

4-quinquies. (Omissis). ».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015».

1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo».

- 9 G.U. N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2017 - TESTO DELL'ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244 (G.U. N. 304 DEL 30 DICEMBRE 2016), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19, RECANTE: «PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI.»
-

1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. - 4. - 5. - 6. (abrogati)

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. (abrogato)

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinviava alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.".

Art. 5.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.

6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.

7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017».

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017.

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del me-

desimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata all'venuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2017, n. 17, come modificato dalla presente legge:

“Art. 1 Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro.

Omissis.

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.

Omissis.”

Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla presente legge:

“Art. 2 Proroghe onerose di termini

Omissis.

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2017.

Omissis.”

Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5, come modificato dalla presente legge:

“Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

Omissis

4-Quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2017.

Omissis.”

Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26:

“Art. 1 Bilanci di previsione degli enti locali

Omissis

1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.”

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

“Art. 41-bis (Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)

1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2016, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

Omissis.”

Si riporta il testo vigente del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

“Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.”

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, come modificati dalla presente legge:

“Art. 3 Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Omissis.”

Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge:

“Art. 4 Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa

Omissis

2-bis. Fino al 31 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Omissis.”

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dalla presente legge:

“Art. 5 Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

Omissis

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2017 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Omissis.”

Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come modificato dalla presente legge:

“Art. 4 Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa

Omissis

6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2016 e 2017 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Omissis.”

Si riporta il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

“Art. 151 Principi generali

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 è pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali):

“Art. 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

Omissis

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.

Omissis.”

Il testo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:

“Art. 38 Disposizioni in materia di prevenzione incendi

Omissis

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2017.”

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), reca:

“Art. 3 Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge:

“Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2017 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

Omissis.”.

Si riporta il testo dell'articolo 243-*bis* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Art. 243-*bis* Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione

in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter*, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione

dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:

“Art. 2 Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

Omissis

5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Omissis.”

Si riporta il testo dei commi 3 e 7 dell'articolo 243-quater del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

Omissis.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. - 5. - 6. Omissis.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”

Art. 6.

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.»

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi

- 10 G.U. N. 146 DEL 21 GIUGNO 2021 - TESTO DELL'ART. 11-DUODIECES DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52 (G.U. N. 96 DEL 22 APRILE 2021), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 GIUGNO 2021, N. 87, RECANTE: «MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.»
-

379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi », con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2021.

(Omissis).».

Art. 11 - undecies

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dalla seguente: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto ».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 22, comma 1 e 72, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2020, n. 201, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 (Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques). — 1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.

(Omissis).»

«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157). — (Omissis).

4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

(Omissis).».

Art. 11 - duodecies

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61, del 14 marzo 2014.

Art. 11 - terdecies

Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19). — 1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi,

Questa Guida, vuole essere uno strumento di supporto alla comprensione e alla corretta applicazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, emanata con Decreto 28 febbraio 2014 ed aggiornata con il Decreto 2 luglio 2019.

Nella Guida particolare attenzione viene data al metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio del Titolo II introdotto dal Legislatore come alternativo all'approccio più tradizionale, di tipo prescrittivo, del Titolo I.

La Guida contiene commenti ed esempi che mirano a supportare il lettore nella comprensione non solo dei contenuti della norma ma anche degli aspetti che, al di là della norma, hanno primaria valenza nella definizione consapevole e proattiva di una gestione della sicurezza antincendio nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta.

La Guida, oltre a ciò, fornisce utili indicazioni anche per la sicurezza antincendio delle strutture ricettive all'aria aperta con capienza uguale o inferiore alle 400 persone.



ebnt

Soci EBNT:

